

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 21 gennaio 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 2024.

Autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali ordinarie relative ai posti comuni e ai posti di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado per l'anno scolastico 2024/2025. (25A00295)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2024.

Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore di Amministrazioni varie. (25A00294)..... Pag. 2

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2024.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna. (25A00290). Pag. 17

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2024.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 21 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Cenadi, di Cortale, di Curinga, di Jacurso, di Lamezia Terme, di Maida e di San Pietro a Maida nella Provincia di Catanzaro e dei Comuni di Ferruzzano, di Locri e di Montebello Jonico nella Città metropolitana di Reggio Calabria. (25A00291)..... Pag. 18



DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2024.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell'intera Provincia di Bergamo e dei Comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della Provincia di Lecco e dei Comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della Provincia di Brescia. (25A00292)..... Pag. 19

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2024.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana. (25A00293)..... Pag. 20

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 15 novembre 2024.

Criteri e modalità di utilizzo del Fondo per le foreste italiane per gli anni 2024, 2025 e 2026 - Programma di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali. (25A00297)..... Pag. 21

DECRETO 2 dicembre 2024.

Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti. (25A00296)..... Pag. 28

DECRETO 2 dicembre 2024.

Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. (25A00298)..... Pag. 40

Ministero dell'interno

DECRETO 4 dicembre 2024.

Modifica del decreto 20 agosto 2022, concernente i corsi di abilitazione per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale di stato civile. (25A00378)..... Pag. 53

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 12 novembre 2024.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «RESILIENT» nell'ambito del programma CETP Call 2022. (Decreto n. 16032). (25A00256)..... Pag. 55

DECRETO 12 novembre 2024.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «SPOT-IT» nell'ambito del programma CETP Call 2022. (Decreto n. 16033). (25A00257)..... Pag. 60

DECRETO 12 novembre 2024.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «TRANSMIT» nell'ambito del programma CEPT Call 2022. (Decreto n. 16034). (25A00258)..... Pag. 64

DECRETO 12 novembre 2024.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «WIND DIGIPOWER» nell'ambito del programma CETP Call 2022. (Decreto n. 16035). (25A00259)..... Pag. 68

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 4 dicembre 2024.

Variatione in diminuzione del contributo in favore dell'Ambito territoriale Pratese per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato nell'annualità 2023. (25A00300)..... Pag. 72

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 19 dicembre 2024.

Caratteristiche e modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci. (25A00299)..... Pag. 75

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 13 gennaio 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di mirvetuximab soravtansine, «Elahere». (Determina n. 61/2025). (25A00301)..... Pag. 77



DETERMINA 13 gennaio 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ganirelix, «Ganirelix Gedeon Richter». (Determina n. 62/2025). (25A00302) *Pag.* 79

DETERMINA 13 gennaio 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di apremilast, «Otezla». (Determina n. 63/2025). (25A00303) *Pag.* 81

Corte dei conti

DECRETO 24 dicembre 2024.

Approvazione del bilancio di previsione 2025 - Bilancio di previsione esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025/2027. (25A00260) *Pag.* 83

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Dabigatran Etexilato Mesilato, «Andabra». (25A00342) *Pag.* 144

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di droperidolo, «Droperidolo Aguetant». (25A00343) *Pag.* 145

Autorità nazionale anticorruzione

Approvazione della delibera n. 495 del 25 settembre 2024 - Approvazione di tre schemi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi. (25A00305) *Pag.* 146

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (25A00345) *Pag.* 146

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica


Avviso pubblico per la presentazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l'intera catena del valore delle Materie prime critiche (MPC) e delle Materie prime strategiche (MPS), finanziabili nell'ambito dell'iniziativa «Mission Innovation 2.0». (25A00304) *Pag.* 147

Ministero dell'interno

Rimborso dei minori gettiti, riferiti all'anno 2024, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 9 marzo 2023. (25A00344) *Pag.* 147

Regione Toscana

Individuazione delle aree prioritarie a rischio radon (25A00346) *Pag.* 147





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 2024.

Autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali ordinarie relative ai posti comuni e ai posti di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado per l'anno scolastico 2024/2025.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 4, secondo cui, tra l'altro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato l'avvio delle procedure concorsuali del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e, in particolare, l'art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in particolare, l'art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 303, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in particolare, l'art. 5, comma 3, che prevede misure in merito alla riorganizzazione del sistema scolastico;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della citata legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» e, in particolare, l'art. 4, riguardante, tra l'altro, disposizioni in merito alla copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», e, in particolare, l'art. 1, in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria;


Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, che prevede, al comma 980, misure per l'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e, al comma 968, l'incremento della dotazione organica complessiva di cui all'art. 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai fini del potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 59, relativamente a misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 44, che introduce un nuovo modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti, l'art. 46, relativamente al perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti e il comma 11 dell'art. 47, in merito alle graduatorie di cui all'art. 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del predetto decreto-legge n. 73 del 2021;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, il comma 20 dell'art. 5, che apporta modificazioni all'art. 399 del decreto legislativo n. 297 del 1994, relativamente, tra l'altro all'anno di prova e alle immissioni in ruolo;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» e, in particolare, l'art. 20, relativamente al reclutamento del personale scolastico e all'abilitazione all'insegnamento;



Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera c-bis), riguardante l'immissione in ruolo dei docenti di sostegno;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca»;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 17 luglio 2024, prot. n. 99263, con la quale, per l'anno scolastico 2024/2025, è richiesta l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali ordinarie, da effettuarsi secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 10, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, per un totale n. 19.032 posti di personale docente, di cui n. 13.247 su posto comune e n. 5.785 su posto di sostegno;

Preso atto che con la predetta nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 17 luglio 2024, prot. n. 99263, viene reso noto che il contingente di posti per i quali viene richiesta l'autorizzazione a bandire procedure concorsuali deriva dalla differenza tra i n. 64.156 posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità al netto degli esuberi e il numero di immissioni in ruolo stimate per l'anno scolastico 2024/2025, pari a n. 45.124, oggetto di specifica richiesta di autorizzazione ad assumere di cui alla nota del Ministro dell'istruzione e del merito dell'11 giugno 2024, prot. n. 82542, autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 3 settembre 2024 al numero 2392;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2024, protocollo n. 41724, con cui, nel trasmettere il parere di cui alla nota del 22 luglio 2024, prot. n. 187865, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) del medesimo Ministero, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare ai fini del seguito dell'iter del presente provvedimento;

Ritenuto di poter autorizzare il Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2024/2025, all'avvio delle procedure concorsuali per n. 19.032 posti di personale docente, di cui n. 13.247 su posto comune e n. 5.785 su posto di sostegno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato, per l'anno scolastico 2024/2025, all'avvio delle procedure concorsuali per n. 19.032 posti di personale docente, di cui n. 13.247 su posto comune e n. 5.785 su posto di sostegno.

2. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1 restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'ambito dei posti effettivamente vacanti e disponibili.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2024

*p. il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione*
ZANGRILLO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 44*

25A00295

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2024.

Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore di Amministrazioni varie.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;


Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto l'art. 35, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 6, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di perso-



nale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della *performance*, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter del medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 173 del 27 luglio 2018, recante «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», in particolare l'art. 6, il quale prevede che, ai fini di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa, di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e di procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'art. 1, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001, con più di cinquanta dipendenti, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, avente ad oggetto «Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione» ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, a mente del quale «ai fini di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici statali inviano il piano dei fabbisogni di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo ovvero la corrispondente sezione del PIAO, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie verifiche sui relativi dati»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 giugno 2022, n. 132, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 209 del 7 settembre 2022, con cui si definisce il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, di cui all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 luglio 2022, recante «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 215 del 14 settembre 2022;

Vista la nota circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 2 dell'11 ottobre 2022, recante «Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche»;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, relativo al «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487», concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»;

Visto l'art. 3-ter del citato decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione»;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, tra l'altro, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo cui, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;



Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019, con il quale si dispone che le assunzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, sopra richiamato, sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo e che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019, è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal *budget* assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile;

Visto l'art. 3, comma 8, della citata legge n. 56 del 2019, secondo cui, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, avente ad oggetto «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» ed, in particolare, il comma 4 dell'art. 7, inerente al reclutamento dei dirigenti dove è previsto, tra l'altro, che la percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso non può essere inferiore al cinquanta per cento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di novantasette posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche (10° corso-concorso);

Visto l'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prevede che, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche;

Visto l'art. 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale stabilisce che le cessazioni

per i processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni;

Visto il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'art. 52, comma 1-bis, il quale dispone che, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali triennio 2019-2021, ed, in particolare, l'art. 18, commi 6, 7 e 8, secondo cui «In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2024, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata tabella 3 di corrispondenza. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie della famiglia professionale di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5, i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25% (*omissis*). Le progressioni di cui al comma 6 sono finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale destinatario del presente CCNL»;

Visto il più volte richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'art. 28, comma 1-ter, secondo cui «Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire



e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e *standard* riconosciuti»;

Visto il richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, in particolare, l'art. 28-*bis*, rubricato «Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia», che, al comma 1, prevede che «Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 4, e dall'art. 23, comma 1, secondo periodo, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, con le modalità di cui al comma 3-*bis*. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza del personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa a quelli da coprire mediante concorso»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in particolare l'art. 9-*bis* rubricato «Personale dirigenziale della Presidenza»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2011, che «definisce i limiti e le modalità di applicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle previsioni del Titolo IV, Capi II e III, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;

Ritenuto che, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarietà da parte del Ministero della difesa, le amministrazioni di cui al presente provvedimento potranno utilizzare per intero le facoltà di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, su futuri *budget* ove sorgesse la necessità di dover riallocare il personale interessato;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, previste dall'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'art. 66, commi 9-*bis* e 13-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2024 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2024;


Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e, in particolare, l'art. 4, comma 3, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

Visto l'art. 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo»;

Viste le note con le quali le amministrazioni hanno richiesto l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute negli anni 2021, 2022 e 2023, specificando gli oneri sostenuti per le assunzioni finora effettuate e quelli da sostenere per le assunzioni relative a ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nonché gli oneri a regime, come da asseverazioni pervenute dagli organi di controllo, in attuazione dell'art. 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come novellato dall'art. 11-*bis*, comma 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Tenuto conto, ai fini della verifica della congruità delle dotazioni organiche, delle assunzioni straordinarie riconosciute da norme che hanno consentito di ampliare le basi di calcolo;

Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica del 22 dicembre 2023, prot. n. DFP-0081835, con la quale le amministrazioni, in ragione dell'approvazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area funzioni centrali per il personale dirigenziale del 16 novembre 2023, relativo al triennio 2019-2021, sono state invitate ad aggiornare la sottosezione 3.3 (Piano triennale dei fabbisogni di personale) del P.I.A.O. 2023/2025 e a fornire, in caso di modifiche, le nuove asseverazioni degli organi di



controllo, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, come novellato dall'art. 11-bis, comma 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Vista la nota dell'ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione del 5 settembre 2024, prot. n. DFP-0001027, avente ad oggetto «richiesta di parere in merito al finanziamento delle progressioni verticali di cui all'art. 18 del CCNL Funzioni centrali 2019-2021 e all'obbligo di riserva all'accesso dall'esterno ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visti i riscontri pervenuti da parte delle amministrazioni con apposita richiesta assunzionale e le relative asseverazioni da parte dei propri organi di controllo;

Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predefinite richieste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Paolo Zangrillo, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 21 novembre 2022, al numero 2911, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

PCM - Presidenza del Consiglio dei ministri

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

PCM - Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento protezione civile

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento protezione civile è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 3.

Consiglio di Stato

1. Il Consiglio di Stato è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 3 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 4.

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 4 e 5 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 5.

Ministero della cultura

1. Il Ministero della cultura è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 6 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 6.

Ministero dell'istruzione e del merito

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 7 e 8 allegate che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 7.

Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità

1. Il Ministero della giustizia — Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità — è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 9 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 8.


Ministero del turismo

1. Il Ministero del turismo è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 10 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 9.

Ministero dell'università e della ricerca

1. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.



Art. 10.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 12 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 11.

Agenzia industrie difesa

1. L'Agenzia industrie difesa è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 13 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 12.

Istituto nazionale della previdenza sociale

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nelle Tabelle 14 e 15 allegata, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 13.

*AICS - Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo*

1. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 16 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 14.

Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

1. L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 17 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 15.

Ente Parco nazionale del Gran Paradiso

1. L'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 18 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 16.

Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

1. L'Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 19 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 17.

Ente Parco nazionale della Sila

1. L'Ente Parco nazionale della Sila è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 20 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 18.

Ente Parco nazionale del Pollino

1. L'Ente Parco nazionale del Pollino è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 21 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 19.

*Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale*

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad indire procedure di reclutamento per le unità di personale indicate nella Tabella 22 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 20.

Disposizioni generali

1. Per procedere ad assunzioni di unità di personale appartenenti a categorie o profili diversi rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto, o all'utilizzazione del *budget* residuo, ovvero alla modifica delle modalità di reclutamento, le amministrazioni possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per la funzione pubblica — Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico — e al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP. Tale richiesta di rimodulazione deve contenere, per esigenze di monitoraggio della spesa pubblica, la comunicazione del numero (e delle rispettive qualifiche) delle unità di personale (e dei relativi oneri sostenuti) autorizzate con il presente provvedimento che sono state effettivamente assunte alla data di presentazione della predetta richiesta di rimodulazione. La medesima richiesta sarà valutata



dalle citate amministrazioni vigilanti nel rispetto della normativa vigente e delle risorse finanziarie autorizzate. In assenza di diversa specificazione, le autorizzazioni a bandire previste dal presente decreto si intendono riferite a procedure concorsuali e, ove previsto, al concorso unico.

2. L'avvio delle procedure concorsuali e lo scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzate con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie vigenti graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per le rispettive qualifiche, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate.

3. Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di reclutamento per dirigenti resta fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento restano, altresì, subordinati alla sussistenza di corrispondenti posti vacanti tanto alla data di emanazione del bando quanto alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge. Gli incrementi di dotazione organica sono consentiti esclusivamente ove previsti dalla legge.

5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2025 per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per la funzione pubblica — Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — IGOP, i dati concernenti il personale assunto in attuazione del presente decreto e la relativa spesa annua lorda a regime effettivamente sostenuta.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2024

*Per il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione*
ZANGRILLO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 38*

Tabella 1

Presidenza del Consiglio dei Ministri

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 100% personale dirigenziale generale, dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2023 - budget 2024	Qualifiche	Unità autorizzate 2024*	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
PCM- Presidenza del Consiglio dei ministri	€ 5.441.923,12	Consiglieri	4	incarichi dirigenziali (art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001)	€ 83.757,71	€ 335.030,84	€ 1.035.860
		Referendari	6	X corso concorso SNA	€ 65.481,91	€ 392.891,46	
		Referendari	1	procedura comparativa (art. 28, comma 1-ter, d.lgs. 165/2001)	€ 65.481,91	€ 65.481,91	
		Categoria A F1	27	concorso pubblico	€ 46.297,55	€ 1.250.033,85	
		Categoria A F1	27	progressione tra le aree (art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001)	€ 7.932,35	€ 214.173,45	
		Area B F3	56	mobilità onerosa	€ 38.365,20	€ 2.148.451,20	
		Totale unità* di cui 27 Progressioni tra le aree	121			Totale oneri	




Tabella 2

Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Protezione Civile

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 100% personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2023 - budget 2024	Qualifiche	Unità autorizzate 2024*	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
PCM- Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento Protezione civile	€ 1.590.707,96	Referendario	1	concorso pubblico	€ 65.481,91	€ 65.481,91	€ 191.826,50
		Categoria A F1	5	concorso pubblico	€ 46.297,55	€ 231.487,75	
		Categoria A F1	5	progressione tra le aree (art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001)	€ 7.932,25	€ 39.661,25	
		Categoria A F1	13	mobilità onerosa	€ 46.297,55	€ 601.868,15	
		Categoria B F3	12	mobilità onerosa	€ 38.365,20	€ 460.382,40	
		Totale unità * di cui 5 Progressioni tra le aree	36			Totale oneri	

Tabella 3

Consiglio di Stato

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 100% di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2023 - budget 2024	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2024	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Consiglio di Stato	€ 1.393.832,27	Dirigenti di II fascia	1	scorrimento graduatorie	€ 73.558,27	€ 73.558,27	€ 36.015,76
		Area funzionari	20	scorrimento graduatorie	€ 38.788,80	€ 775.776,00	
		Area assistenti	16	concorso pubblico	€ 31.780,14	€ 508.482,24	
		Totale unità	37			Totale oneri	

Tabella 4

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.
Ruolo ICQRF

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 100% di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2023 - budget 2024	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2024	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste Ruolo ICQRF	€ 853.732,28	Dirigente II fascia	1	X corso concorso SNA	€ 67.564,91	€ 67.564,91	€ 383.697,50
		Area funzionari	11	scorrimento graduatorie	€ 36.588,17	€ 402.469,87	
		Totale unità	12			Totale oneri	



Tabella 5

**Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.
Ruolo Agricoltura**

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 100% di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2023 - budget 2024	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2024	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste Ruolo Agricoltura	€ 1.195.266,67	Dirigente II fascia	1	X corso concorso SNA	€ 67.564,91	€ 67.564,91	€ 4.283,72
		Area funzionari	20	scorrimento graduatorie	€ 36.588,17	€ 731.763,40	
		Area assistenti	13	scorrimento graduatorie	€ 30.127,28	€ 391.654,64	
		Totale unità	34		Totale oneri	€ 1.190.982,95	

Tabella 6

Ministero della Cultura

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 100% di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2023 - budget 2024	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2024	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero della Cultura	€ 27.152.267,48	Area assistenti	800	procedure concorsuali	€ 30.127,28	€ 24.101.824,00	€ 3.050.443,48
		Totale unità	800		Totale oneri	€ 24.101.824,00	

Tabella 7

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 100% di personale dirigenziale di livello generale anno 2023 - budget 2024	Qualifica	Assunzioni totali programmate per il 2024	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero dell'istruzione e del merito	€ 172.745,64	Dirigenti di I fascia	1	concorso pubblico (art. 28-bis, d.lgs. n. 165/2001)	€ 86.372,82	€ 86.372,82	€ 86.372,82
		Totale unità	1		Totale oneri	€ 86.372,82	



Tabella 8

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 100% di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2023- budget 2024	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2024*	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero dell'istruzione e del merito	€ 7.056.704,37	Dirigenti di II fascia	15	scorrimento graduatorie	€ 67.564,91	€ 1.013.473,65	€ 152.172,19
		Dirigenti di II fascia	2	incarico dirigenziale (art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001)	€ 67.564,91	€ 135.129,82	
		Area funzionari	60	scorrimento graduatorie	€ 36.588,17	€ 2.195.290,20	
		Area funzionari	17	stabilizzazioni (art. 35-bis, d.l. n. 115/2022)	€ 36.588,17	€ 621.998,89	
		Area funzionari	30	progressione tra le aree (art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001)	€ 6.460,89	€ 193.826,70	
		Area funzionari	1	trasformazione assunti part-time al 50% in full-time	€ 18.294,09	€ 18.294,09	
		Area assistenti	90	scorrimento graduatorie	€ 30.127,28	€ 2.711.455,20	
		Area assistenti	1	trasformazione assunti part-time al 50% in full-time	€ 15.063,64	€ 15.063,64	
		Totale unità* di cui 30 progressioni tra le aree	216			Totale oneri	

Tabella 9

Ministero della Giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 100% di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2023 - budget 2024	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2024	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile e di comunità	€ 3.922.747,73	Dirigenti di II fascia	1	X corso concorso SNA	€ 67.564,91	€ 67.564,91	€ 2.750,98
		Area funzionari	84	scorrimento graduatorie	€ 36.588,17	€ 3.073.406,28	
		Area funzionari	4	riammissioni in servizio	€ 36.588,17	€ 146.352,68	
		Area assistenti	21	scorrimento graduatorie	€ 30.127,28	€ 632.672,88	
		Totale unità	110			Totale oneri	



Tabella 10

Ministero del Turismo

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 100% personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2022 - budget 2023	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2023	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero del Turismo	€ 170.019,06	Area funzionari	4	concorso pubblico	€ 36.588,17	€ 146.352,68	€ 23.666,38
		Totale unità	4		Totale oneri	€ 146.352,68	

Tabella 11

Ministero dell'Università e della Ricerca

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 100% di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2023 - budget 2024	Qualifiche	Unità autorizzate	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero dell'università e ricerca	€ 454.086,37	Area funzionari	10	scorrimento graduatorie	€ 36.588,17	€ 365.881,70	€ 27.950,11
		Area assistenti	2	scorrimento graduatorie	€ 30.127,28	€ 60.254,56	
		Totale unità	12		Totale oneri	€ 426.136,26	



Tabella 12

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 100% del personale dirigenziale non generale e non dirigenziale 2023 - budget 2024	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2024	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	€ 2.140.098,20	Dirigenti di II fascia	1	scorrimento graduatorie	€ 67.564,91	€ 67.564,91	€ 0,00
		Area Funzionari	35	scorrimento graduatorie/mobilità	€ 36.588,17	€ 1.280.585,95	
		Area Funzionari	6	stabilizzazione ex art. 35-bis, comma 1, d.l. 115/2022	€ 36.588,17	€ 219.529,02	
		Area Assistenti	19	scorrimento graduatorie/mobilità	€ 30.127,28	€ 572.418,32	
		Area Funzionari	25	inquadramento ex art.18 CCNL sullo 0,55 del monte salari 2018* a titolo ricognitivo			
		Area Assistenti	14	inquadramento ex art.18 CCNL sullo 0,55 del monte salari 2018* a titolo ricognitivo			
		Totale unità * a cui aggiungere n. 39 progressioni tra le aree a titolo ricognitivo	61			Totale oneri	

Tabella 13

Agenzia Industrie Difesa

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 100% personale non dirigenziale 2023- budget 2024	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2024	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Agenzia Industrie Difesa	€ 1.656.185,07	Dirigente di II fascia	2	X corso concorso SNA	€ 67.564,91	€ 135.129,82	€ 6.053,19
		Area Funzionari	6	concorso pubblico	€ 36.588,17	€ 219.529,02	
		Area Assistenti	43	concorso pubblico	€ 30.127,28	€ 1.295.473,04	
		Area Funzionari	10	Inquadramento ex art. 18 CCNL sullo 0,55% del Monte Salari 2018 a titolo ricognitivo *			
		Totale Unità* a cui aggiungere n. 10 progressioni tra le aree a titolo ricognitivo	51			Totale oneri	




Tabella 14

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 100% di personale dirigenziale generale anno 2022 - budget 2023	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2023*	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
INPS Istituto nazionale previdenza sociale	€ 423.609,00	Dirigenti di I fascia (aut. n. 4 DPCM 11/05/2023)	2	concorso pubblico	€ 84.721,85	€ 169.443,70	€ 254.165,30
		Totale unità	2		Totale oneri	€ 169.443,70	

Tabella 15

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2023							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 100% di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2022 - budget 2023	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2023*	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
INPS Istituto nazionale previdenza sociale	€ 58.761.256,41	Dirigenti di II fascia	11	concorso pubblico	€ 66.273,99	€ 729.013,89	€ 21.814.556,46
		Dirigenti di II fascia	15	IX corso concorso SNA	€ 66.273,99	€ 994.109,85	
		Dirigenti di II fascia	4	procedura comparativa (art. 28, comma 1 ter, d.lgs. 165/2001)	€ 66.273,99	€ 265.095,96	
		Medici II livello	2	scorrimento graduatorie	€ 69.464,94	€ 138.929,88	
		Medici I livello	112	scorrimento graduatorie	€ 55.422,36	€ 6.207.304,32	
		Medici I livello	2	mobilità onerosa	€ 55.422,36	€ 110.844,72	
		Professionisti I livello Tecn. Ed.	5	scorrimento graduatorie	€ 59.992,85	€ 299.964,25	
		Professionisti I livello Legale	27	concorso pubblico	€ 59.992,85	€ 1.619.806,95	
		Area funzionari	631	concorso pubblico (aut. n. 311 DPCM 11/05/2023)	€ 35.889,29	€ 22.646.141,99	
		Area funzionari	621	progressione fra le aree	€ 6.337,34	€ 3.935.488,14	
		Totale unità * di cui n. 621 progressioni tra le aree	1.430			Totale oneri	



Tabella 16

Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 100% di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2023-budget 2024	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2024	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo	€ 66.715,45	Area funzionari	1	scorrimento graduatorie	€ 36.588,17	€ 36.588,17	€ 0,00
		Area assistenti	1	mobilità onerosa	€ 30.127,28	€ 30.127,28	
		Totale unità	2		Totale oneri	€ 66.715,45	

Tabella 17

Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 100% di personale dirigenziale non generale e non dirigenziale anno 2023 - budget 2024	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2024	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po	€ 217.351,85	Dirigenti di II fascia	1	concorso pubblico/scorrimento graduatorie	€ 67.564,91	€ 67.564,91	€ 16.356,04
		Area funzionari	2	concorso pubblico/scorrimento graduatorie	€ 36.588,17	€ 73.176,34	
		Area assistenti	2	concorso pubblico/scorrimento graduatorie	€ 30.127,28	€ 60.254,56	
		Totale unità	5		Totale oneri	€ 200.995,81	

Tabella 18

Ente parco nazionale del Gran Paradiso

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 100% di personale non dirigenziale anno 2023 - budget 2024	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2024	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ente parco nazionale del Gran Paradiso	€ 180.386,26	Area assistenti (Pers. Tecnico amm.vo)	1	scorrimento graduatoria	€ 28.935,95	€ 28.935,95	€ 35.141,35
		Area assistenti (Pers. Vigilanza)	4	scorrimento graduatoria	€ 29.077,24	€ 116.308,96	
		Totale unità	5		Totale oneri	€ 145.244,91	



Tabella 19

Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 100% di personale non dirigenziale anno 2023 - budget 2024	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2024	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise	€ 95.876,95	Area funzionari	1	concorso pubblico	€ 36.223,29	€ 36.223,29	€ 0,00
		Area assistenti (Guardiaparco)	2	concorso pubblico	€ 29.826,83	€ 59.653,66	
		Totale unità	3		Totale oneri	€ 95.876,95	

Tabella 20

Ente parco nazionale della Sila

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	Risparmi da cessazione 100% di personale non dirigenziale anno 2023-budget 2024	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2024	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ente parco nazionale della Sila	€ 73.615,26	Area funzionari	1	mobilità/scorrimento graduatorie/concorso pubblico	€ 36.807,63	€ 36.807,63	€ 34.681,31
		Area funzionari	1	progressioni tra le aree	€ 2.126,32	€ 2.126,32	
		Totale unità	2		Totale oneri	€ 38.933,95	

Tabella 21

Ente parco nazionale del Pollino

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2024							
Amministrazione	Cumulo risparmi da cessazione di personale non dirigenziale anno 2021-budget 2022 anno 2022-budget 2023 anno 2023-budget 2024	Qualifiche	Assunzioni totali programmate per il 2024	Tipologia di reclutamento	Onere unitario per trattamento economico fondamentale (o differenziale per progressioni tra le aree)	Totale oneri a regime assunzioni autorizzate	Disponibilità residua
Ente parco nazionale del Pollino	€ 132.100,24	Area funzionari (part-time 50%)	2	concorso pubblico	€ 18.111,65	€ 36.223,30	€ 26.823,16
		Area funzionari (part-time 60%)	2	concorso pubblico	€ 21.733,97	€ 43.467,94	
		Area funzionari	4	progressioni tra le aree	€ 6.396,46	€ 25.585,84	
		Totale unità	8		Totale oneri	€ 105.277,08	




Tabella 22

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per gli anni 2024-2025-2026			
Amministrazione	Qualifiche	Modalità assunzionale	Posti
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	Segretari di Legazione	concorso pubblico	35
	Area Elevate professionalità	concorso pubblico	18
	Totale		53

25A00294

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2024.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare, l'art. 24, comma 3;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna e con la quale sono stati stanziati euro 11.800.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza a è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 febbraio 2024, n. 1070 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese

di novembre 2023 nel territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 luglio 2024, n. 1087 recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire la prosecuzione delle attività e le funzioni di Commissario delegato e soggetto responsabile poste in capo al Presidente della Regione Emilia-Romagna»;

Vista la nota della Presidente facente funzioni della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato del 18 novembre 2024 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 dicembre 2024;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle Province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Ravenna.



2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A00290

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2024.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 21 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Cenadi, di Cortale, di Curinga, di Jacurso, di Lamezia Terme, di Maida e di San Pietro a Maida nella Provincia di Catanzaro e dei Comuni di Ferruzzano, di Locri e di Montebello Jonico nella Città metropolitana di Reggio Calabria.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c) e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che, nel periodo compreso tra il 19 e il 21 ottobre 2024, il territorio dei Comuni di Cenadi, di Cortale, di Curinga, di Jacurso, di Lamezia Terme, di Maida e di San Pietro a Maida nella Provincia di Catanzaro e dei Comuni di Ferruzzano, di Locri e di Montebello Jonico nella Città metropolitana di Reggio Calabria è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e l'evacuazione di alcuni nuclei familiari dalle proprie abitazioni;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, nonché danni alle attività produttive;

Viste le note della Regione Calabria del 6 e del 22 novembre 2024;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dal 18 al 20 novembre 2024 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile unitamente ai tecnici della Regione Calabria e degli enti interessati;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Calabria;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c) e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 dicembre 2024;


Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 21 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Cenadi, di Cortale, di Curinga, di Jacurso, di Lamezia Terme, di Maida e di San Pietro a Maida nella Provincia di Catanzaro e dei Comuni di Ferruzzano, di Locri e di Montebello Jonico nella Città metropolitana di Reggio Calabria.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.



3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 4.250.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A00291

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2024.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell'intera Provincia di Bergamo e dei Comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della Provincia di Lecco e dei Comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della Provincia di Brescia.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c) e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che, nel periodo compreso tra l'8 e il 12 settembre 2024, il territorio dell'intera Provincia di Bergamo e dei Comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della Provincia di Lecco e dei Comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della Provincia di Brescia è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e l'evacuazione di alcuni nuclei familiari dalle proprie abitazioni;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, nonché danni alle attività produttive;

Viste le note della Regione Lombardia del 26 settembre 2024 e del 23 ottobre 2024;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dal 20 al 21 novembre 2024 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile unitamente ai tecnici della Regione Lombardia e degli enti interessati;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Lombardia;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c) e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 dicembre 2024;


Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell'intera Provincia di Bergamo e dei Comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della Provincia di Lecco e dei Comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della Provincia di Brescia.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.



3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 2.800.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A00292

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2024.

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana e con la quale sono stati stanziati euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 19 maggio 2024, n. 1084 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana»;

Visto l'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 dove è previsto, tra l'altro, che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni e province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con una o più deliberazioni, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio

degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali;

Viste le note dell'8 agosto 2024, del 6 settembre 2024, del 9 e 16 ottobre 2024 e del 5 novembre 2024 con le quali la Regione Siciliana ha trasmesso la ricognizione delle ulteriori misure urgenti per il completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dal citato art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, per la delibera di integrazione delle risorse;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 4 dicembre 2024 contenente la relazione di cui al richiamato art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.


1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024, è integrato di euro 28.100.000,00 a valere, quanto a euro 14.100.000,00 per l'anno 2024 e quanto a euro 14.000.000,00 per l'anno 2025, sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

25A00293



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 15 novembre 2024.

Criteri e modalità di utilizzo del Fondo per le foreste italiane per gli anni 2024, 2025 e 2026 - Programma di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, con cui questa amministrazione ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1, comma 663, il quale, al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali il «Fondo per le foreste italiane» ed il comma 664, il quale prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Ravvisata la necessità di individuare i criteri di utilizzo delle risorse del Fondo per le foreste italiane con l'obiettivo di dare avvio o realizzare attività di interesse comune tra Stato e enti locali in materia di foreste e filiere forestali, anche attraverso la realizzazione di iniziative o progetti di più ampio respiro nazionale che richiedono il coinvolgimento e il coordinamento di soggetti di varia natura e competenza, operanti in svariati ambiti territoriali e professionali collegati direttamente o indirettamente al settore forestale;

Considerato che il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 attribuisce un valore fondamentale a statistica, ricerca e sperimentazione in materia forestale e che, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera l), del sopra menzionato decreto individua tra sue le finalità precipue quella di «promuovere l'attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore forestale», prevedendo, a tal fine, che il Ministero, promuova lo svolgimento di attività, l'implementazione di strumenti operativi, la raccolta e l'elaborazione di dati e informazioni utili per tutti gli attori del mondo forestale, sia pubblici che privati, nonché lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione in ambito forestale, anche in collaborazione con le università, gli enti di ricerca nazionali, europei e internazionali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 655063 del 14 dicembre 2021, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 664, della sopra citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale ha previsto di destinare una parte delle risorse del Fondo per le foreste italiane per il triennio 2021-2023 alla concessione di un contributo per il finanziamento di un «Programma di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali e di altri dati economici e produttivi delle stesse filiere dei prodotti forestali», connesso all'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, da realizzare in collaborazione con Unioncamere;

Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste n. 84794 del 22 febbraio 2022, con il quale è stato approvato l'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 tra Unioncamere e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale



dell'economia montana e delle foreste, sottoscritto rispettivamente in data 17 febbraio 2022 e in data 14 febbraio 2022, che stabilisce i termini e le modalità attuative del «Programma di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali e di altri dati economici e produttivi delle stesse filiere dei prodotti forestali»;

Considerato che, nell'ambito delle attività congiuntamente definite con il predetto accordo di cooperazione, è stata prevista la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici in materia forestale, che ha consentito di accrescere le conoscenze e le informazioni sullo stato del patrimonio forestale nazionale e delle relative filiere produttive, di alimentare le informazioni negli specifici indicatori definiti nell'ambito del Sistema informativo nazionale delle foreste e delle filiere forestali (SINFor), contribuendo a ridurre le attuali debolezze sulle fonti dei dati attraverso la costruzione di metodologie più adatte alla rilevazione delle informazioni economiche ed al monitoraggio del settore forestale, così da disporre di dati in grado di rappresentare una base solida su cui realizzare e diffondere strumenti informativi innovativi, utili a sostenere la domanda e lo sviluppo di una filiera nazionale improntata alla sostenibilità e alla legalità, nonché a stimolare la crescita del comparto;

Atteso che le attività previste dall'accordo di collaborazione in merito a tale iniziativa si sono concluse il 30 novembre 2023;

Considerato che l'analisi dei dati e le riflessioni che ne sono conseguite hanno evidenziato la necessità di proseguire con un presidio informativo e di monitoraggio nel solco di quanto già avviato e attuato, tenuto anche conto del *trend* europeo ed internazionale sulla produzione del legname che costituisce lo scenario nel quale si innesta il «sistema legno» del nostro Paese, ambito strategico per il made in Italy e per la crescita delle aree interne, la decarbonizzazione, la transizione energetica e la bioeconomia;

Ritenuto, tuttavia, che, per tutti i vari aspetti di complessità tecnica e amministrativa connessi all'organizzazione ed esecuzione del piano di rilevazione, sia necessario assicurare la prosecuzione delle attività avviate con l'accordo di collaborazione con Unioncamere sopra menzionato, al fine precipuo di garantire la continuità e l'affidabilità delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati statistici nonché della messa in campo di iniziative per la costruzione, l'integrazione e la diffusione di strumenti informativi e, di conseguenza, provvedere alla sua ulteriore implementazione operativa, alla sua gestione e al suo aggiornamento costante nel tempo, in un orizzonte temporale pluriennale che possa permettere di verificare i positivi effetti sulla trasparenza al mercato, l'attivazione della domanda e lo sviluppo della filiera;

Considerato che Unioncamere - Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, quale ente con personalità giuridica di diritto pubblico a

norma dell'art. 7, comma 1, della legge n. 29 dicembre 1993, n. 580, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709, incluso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato così come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ente idoneo a collaborare per la realizzazione congiunta e sinergica delle suddette attività;

Tenuto conto, peraltro, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della citata legge n. 580/1993, Unioncamere, al fine del coordinamento delle iniziative del sistema camerale italiano, può stipulare con le amministrazioni centrali dello Stato accordi di programma, intese e convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale italiano, che sono chiamati ad attuarli;

Accertato l'interesse di Unioncamere alla realizzazione, in collaborazione istituzionale con questo Ministero, di un nuovo piano di attività congiunte collegato alla prosecuzione e implementazione del piano di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali e la rilevazione e l'analisi di altri dati economici e produttivi delle stesse filiere dei prodotti forestali;

Ravvisato, quindi, di poter destinare una parte delle risorse del Fondo per le foreste italiane per il finanziamento di un piano di attività pluriennale, di durata triennale, da rendere operativo attraverso la sottoscrizione di un nuovo accordo di collaborazione, concernente la prosecuzione e implementazione del piano di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali e la rilevazione e l'analisi di altri dati economici e produttivi delle stesse filiere dei prodotti forestali;

Attesa la necessità di procedere alla definizione dei criteri e modalità di utilizzo del Fondo per le foreste italiane limitatamente alla quota da destinare alla suddetta finalità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 664, della legge n. 145/2018;

Tenuto conto del parere positivo rilasciato dal tavolo di concertazione permanente del settore forestale di cui al decreto ministeriale n. 6792 del 26 giugno 2019 nella seduta del 13 maggio 2024;


Acquisita l'intesa della Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 7 novembre 2024;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Per quanto indicato nelle premesse, le risorse del Fondo per le foreste italiane per gli anni 2024, 2025 e 2026, nei limiti delle somme di seguito riportate, sono



destinate a finanziare la prosecuzione e l'implementazione del programma di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali e di altri dati economici e produttivi delle stesse filiere dei prodotti forestali, di durata triennale, nell'ambito delle iniziative da promuovere da parte del Ministero per garantire la piena attuazione delle disposizioni dell'art. 15 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»:

Anno	Stanziamiento
2024	euro 450.000,00
2025	euro 210.000,00
2026	euro 360.000,00
Totale	euro 1.020.000,00

Art. 2.

Oggetto del finanziamento

1. Al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni dell'art. 15 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove la realizzazione di un programma di attività, in collaborazione con Unioncamere, finalizzato a proseguire e implementare, nell'ambito delle specifiche competenze istituzionali di entrambi, il piano di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali, nonché di altri dati economici e produttivi delle stesse filiere dei prodotti forestali.

2. Il programma di rilevazione ha l'obiettivo di consolidare il *network* dati specifico per il settore forestale, sotto la *governance* del Ministero e con il supporto tecnico ed organizzativo di Unioncamere, anche attraverso la realizzazione di iniziative finalizzate alla costruzione, integrazione e diffusione di strumenti innovativi che favoriscano l'attivazione della domanda e lo sviluppo della filiera di settore.

2-bis. Ai fini del coordinamento delle attività in materia svolte dalle regioni e dalle province autonome e ai fini dell'armonizzazione delle informazioni e dei sistemi informatizzati per il loro trattamento e rappresentazione il programma delle attività sarà oggetto di confronto con le regioni e le province autonome tramite il tavolo di concertazione permanente Ministero - regioni per il settore forestale, previsto dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 34/2018 e istituito con decreto ministeriale n. 6792 del 26 giugno 2019.

3. Il programma delle attività si dovrà sviluppare lungo quattro direttrici complementari attinenti a quattro settori di riferimento, come di seguito individuati:

prodotti forestali ad uso industriale (in piedi e su strada);

biomasse ad uso energetico da foresta (legna da ardere, cippato e pellet);

prodotti fuori foresta (da arboricoltura da legno, pioppicoltura, cedui a rotazione rapida, agroselvicultura);

prodotti forestali non legnosi (sughero, tartufo, tannino, ecc.).

4. Le quattro linee di attività su cui si articolerà il programma, attivabili anche parallelamente e ognuna con riferimento a uno o più dei settori di cui al comma precedente, saranno orientate:

a. alla raccolta, analisi e potenziamento delle rilevazioni dei prezzi svolte dal sistema camerale;

b. alla raccolta, analisi e potenziamento dei dati sulle vendite pubbliche e semipubbliche;

c. al miglioramento dell'informazione e delle conoscenze settoriali della filiera nazionale del legno;


d. all'aggiornamento, integrazione e potenziamento delle statistiche forestali e realizzazione di servizi informativi digitali e integrati sui prodotti forestali.

Art. 3.

Raccolta, analisi e potenziamento delle rilevazioni dei prezzi svolte dal sistema camerale

1. Per potenziare e consolidare le statistiche economiche del settore forestale, in particolare per le informazioni sui prezzi del legname, sarà proseguita e implementata l'attività di raccolta, archiviazione continua, analisi e sistematizzazione delle informazioni già oggetto di produzione da parte delle camere di commercio, nonché intraprese iniziative volte a favorire la diffusione di regole e declaratorie comuni per la rilevazione dei dati, per l'ampliamento delle caratteristiche rilevate e per l'attivazione di nuovi e strategici punti di rilevazione anche a livello internazionale.

2. Tale prima linea di attività farà riferimento soprattutto al settore delle biomasse ad uso energetico ed ai prodotti fuori foresta, di cui costituirà la principale fonte informativa sui prezzi, e, nello specifico, la collaborazione sarà indirizzata al consolidamento del listino omogeneo o di raccordo per individuare univocamente le declaratorie e la specificazione delle caratteristiche dei singoli listini camerale, in modo che possano essere letti congiuntamente e utilizzati per effettuare delle statistiche nazionali sul settore. I dati statistici così raccolti verranno utilizzati anche per aggiornare le informazioni presenti negli specifici indicatori del Sistema informativo nazionale delle foreste e delle filiere forestali (SINFor).



Art. 4.

Raccolta, analisi e potenziamento dei dati sulle vendite pubbliche e semipubbliche

1. Con particolare riferimento al settore del legname ad uso industriale, al fine di integrare il patrimonio informativo camerale e di soddisfare le necessità conoscitive del Ministero nell'ambito dell'attuazione della strategia forestale nazionale e per l'implementazione del SINFor, verranno aggiornate ed estese le attività di rilevazione delle vendite del legname organizzate dai soggetti maggiormente rilevanti nel settore (come amministrazioni pubbliche, proprietà collettive, consorzi forestali, aziende forestali delle regioni, Carabinieri forestali), delineando un piano di coinvolgimento di ulteriori enti per la fornitura dei dati anche attraverso la promozione dei risultati ottenuti nella precedente rilevazione.

2. L'ambito della rilevazione, oltre ai prezzi, comprenderà una serie di ulteriori variabili economiche, quali, a titolo esemplificativo, base d'asta, numero offerte presentate, prezzo di aggiudicazione, quantità vendute, superficie delle tagliate dei lotti aggiudicati, normalmente non disponibili ma rilevanti per conoscere e analizzare in maniera sensibilmente più approfondita l'economia del legname, con l'obiettivo di creare e gestire, in prospettiva futura, un sistema di raccolta dei dati con cadenza regolare al fine di avere a disposizione le informazioni più recenti.

Art. 5.

Dati, indicatori e analisi sulle imprese della filiera del legno

1. Allo scopo di rafforzare e aggiornare la base informativa sull'imprenditoria del legno e i relativi andamenti e posizionamenti territoriali, anche nell'ottica di supportare e rendere più efficace l'attività di cui all'articolo precedente, saranno implementate le attività volte al reperimento e all'analisi di dati economici, organizzativi e occupazionali delle imprese della filiera del legno.

2. La finalità della rilevazione consisterà nell'implementare e aggiornare i dati delle imprese della filiera del legno acquisiti nella precedente rilevazione consolidandone il quadro strutturale, estendendo il campo di analisi attraverso ulteriori fonti informative, ampliando il dettaglio territoriale anche in coerenza con il livello richiesto per il SINFor e aggiungendo nuovi aggregati utili alla programmazione degli interventi come le aree interne e i comuni ricadenti nei parchi nazionali.

3. Al fine di ampliare la conoscenza del valore economico e del tessuto imprenditoriale della filiera, nonché di acquisire elementi utili alla definizione di politiche di settore, saranno realizzate indagini dirette sulle imprese sia dal lato dell'offerta della materia prima, come le imprese silvicole e della prima lavorazione, sia dal lato della produzione dei mobili.

Art. 6.

Aggiornamento, integrazione e potenziamento delle statistiche forestali e realizzazione di servizi informativi digitali e integrati sui prodotti forestali.

1. Allo scopo di ampliare il patrimonio informativo di dati necessario all'analisi e alla comprensione delle dinamiche in atto nel mercato dei prodotti forestali, sia nazionale che internazionale sarà estesa la raccolta e l'archiviazione continua in appositi *database* dei dati prodotti da altre fonti statistiche sul settore del legname. Il lavoro di estensione ed integrazione prevederà il coinvolgimento di ulteriori soggetti, a partire dalle regioni, in quanto potenziali utenti dei dati raccolti, delle analisi realizzate e degli strumenti prodotti.

2. Con l'obiettivo di dare visibilità ai dati raccolti, alle analisi realizzate e agli strumenti informativi creati, sarà redatto un rapporto annuale contenente un'analisi sui prezzi, sul mercato e sulla filiera del settore forestale, realizzata a partire dai dati e dalle informazioni provenienti dalle diverse fonti del progetto.

3. I dati saranno resi disponibili in formato OPEN con licenza IODL (*Italian open data license*) o equivalente.


Art. 7.

Ambito della collaborazione

1. Il Ministero e Unioncamere, coerentemente con le proprie finalità istituzionali, collaboreranno nella realizzazione delle attività oggetto del programma di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali, per il conseguimento del comune interesse pubblico, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati in relazione alle attività di cui agli articoli precedenti, fornendo la cooperazione necessaria per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse professionali e strumentali di cui entrambi dispongono.

2. Unioncamere assume la piena responsabilità organizzativa, tecnica ed economica per la realizzazione delle attività individuate e descritte negli articoli precedenti, che provvederà ad eseguire nel rispetto dei canoni del mercato, garantendo l'elevato livello qualitativo delle risorse professionali coinvolte ed impegnandosi a dare piena attuazione, nella realizzazione delle attività, alle disposizioni ed agli orientamenti nazionali e comunitari di riferimento.

3. Il Ministero, tramite gli uffici della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, oltre a garantire il coordinamento, l'indirizzo e la supervisione di tutte le attività previste dal programma di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali, al fine di perseguire un'ottimale integrazione con le attività intraprese da Unioncamere e di garantire l'efficienza e l'efficacia del progetto di cui trattasi, si impegna a mettere a disposizione di Unionca-



mere strumenti e *know how* posseduti, quali dati scientifici e statistici di esclusiva proprietà, relativi a studi e analisi inerenti al quadro normativo entro cui si collocano il settore silvicolo e i prodotti forestali legnosi, nonché a fornire il supporto tecnico-scientifico necessario per la migliore realizzazione delle attività attraverso l'organizzazione di gruppi di lavoro tesi ad approfondire questioni specifiche o di natura prettamente operativa.

Art. 8.

Modalità del finanziamento

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono destinate alla concessione di un finanziamento per le spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività rientranti nel piano di rilevazione dati descritto negli articoli precedenti, a titolo di rimborso e senza che il finanziamento costituisca alcuna forma di corrispettivo, restando a carico di Unioncamere la parte degli oneri sostenuti per la realizzazione delle medesime attività non coperti dal finanziamento riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo per le foreste italiane.

2. Il cronoprogramma finanziario relativo alla realizzazione del piano di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali, definito di concerto con Unioncamere, è riportato in allegato, nelle tabelle A1 e A2, che specificano, altresì, l'importo stimato delle spese che potranno formare oggetto di rimborso, in quanto spese effettivamente sostenute, raggruppate per tipologia e natura economica.

3. L'importo del finanziamento accordato sulla base del presente decreto e di quanto indicato ai commi precedenti potrà essere erogato con provvedimento della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste in più soluzioni, tenuto conto del piano finanziario correlato all'attuazione delle attività, riportato nelle tabelle A1 e A2, e ripartito come di seguito indicato in base all'avanzamento delle attività nel corso del triennio di durata dell'accordo:

44% dell'importo complessivo, da erogare nel primo anno a titolo di prima anticipazione, allo scopo di consentire l'avvio delle attività e la loro continuità, in particolare nelle fasi iniziali di natura propedeutica alle esigenze del piano;

21% dell'importo complessivo a titolo di seconda anticipazione, da erogare nel corso della seconda annualità, in base allo stato di avanzamento delle attività adeguatamente documentate e rendicontate, per garantire la sistematicità del piano nelle fasi successive di realizzazione delle azioni previste;

35% dell'importo complessivo a titolo di saldo finale, in base alle attività completate al termine di durata dell'accordo, previa presentazione di idonea relazione tecnica che illustri le azioni svolte, gli obiettivi conseguiti e gli *output* prodotti.

Art. 9.

Strumento operativo

1. I termini e le modalità di dettaglio attuative del presente decreto, nel rispetto dei principi stabiliti negli articoli precedenti e in modo da garantire che le finalità comuni e le modalità attuative del programma di attività siano perseguite con azioni coerenti quanto a finalità, contenuti e *output* realizzati, saranno regolati da apposito accordo di cooperazione tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Unioncamere, stipulato ai sensi dell'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 10.

Risorse finanziarie

1. Le attività di cui al presente decreto sono finanziate a valere sulle risorse stanziati dall'art. 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, determinate nell'ammontare complessivo di euro 1.020.000,00 e iscritte sul capitolo 8010 «Fondo per le foreste italiane» - piano gestionale 2 «Contributi al CREA, enti di ricerca, istituti universitari o altri enti pubblici specializzati da destinare alla realizzazione di attività e progetti finalizzati alla tutela, valorizzazione, monitoraggio e diffusione della conoscenza delle foreste italiane, ecc.», dello stato di previsione della spesa di questo Ministero nell'ambito della Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» - programma «Tutela e valorizzazione dei territori rurali montani e forestali» - Centro di responsabilità CdR2 «Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale», ripartite come segue:

euro 450.000,00 a carico dei fondi stanziati nell'esercizio finanziario 2024;

euro 210.000,00 a carico dei fondi stanziati nell'esercizio finanziario 2025;

euro 360.000,00 a carico dei fondi stanziati nell'esercizio finanziario 2026.

2. Con successivi provvedimenti della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste saranno assunti i relativi impegni di spesa a valere sulle risorse di cui al comma precedente, in base a quanto indicato all'art. 8 del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 15 novembre 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1681




TABELLA A1)

PIANO FINANZIARIO

Linee di attività	Prima annualità	Seconda annualità	Terza annualità	TOTALE
1 - Raccolta, analisi e potenziamento delle rilevazioni dei prezzi svolte dal Sistema camerale (<i>art. 3</i>)	101.731 €	46.910 €	81.823 €	230.464 €
2 - Raccolta, analisi e potenziamento dei dati sulle vendite pubbliche e semipubbliche (<i>art. 4</i>)	172.129 €	80.075 €	137.663 €	389.867 €
3- Dati, indicatori e analisi sulle imprese della filiera del legno (<i>art.5</i>)	76.038 €	36.354 €	60.582 €	172.974 €
4 - Aggiornamento, integrazione e potenziamento delle statistiche forestali e realizzazione di servizi informativi digitali e integrati sui prodotti forestali (<i>art. 6</i>)	100.102 €	46.662 €	79.932 €	226.695 €
TOTALE	450.000 €	210.000 €	360.000 €	1.020.000 €




TABELLA A2)

RIPARTO DELLE VOCI DI SPESA AMMESSE A RIMBORSO

Linee di attività	Prima annualità	Seconda annualità	Terza annualità	Totale
1 - Raccolta, analisi e potenziamento delle rilevazioni dei prezzi svolte dal Sistema camerale	101.731 €	46.910 €	81.823 €	230.464 €
Costo personale interno	45.056 €	18.034 €	33.028 €	96.118 €
Costo collaboratori esterni	13.406 €	8.395 €	13.443 €	35.244 €
Servizi esterni	23.000 €	11.000 €	19.000 €	53.000 €
Missioni	250 €	250 €	250 €	750 €
Spese generali	20.019 €	9.231 €	16.102 €	45.352 €
2 - Raccolta, analisi e potenziamento dei dati sulle vendite pubbliche e semipubbliche	172.129 €	80.075 €	137.663 €	389.867 €
Costo personale interno	71.940 €	30.212 €	53.771 €	155.923 €
Costo collaboratori esterni	19.066 €	12.855 €	18.552 €	50.473 €
Servizi esterni	47.000 €	21.000 €	38.000 €	106.000 €
Missioni	250 €	250 €	250 €	750 €
Spese generali	33.873 €	15.758 €	27.090 €	76.721 €
3 - Dati, indicatori e analisi sulle imprese della filiera del legno	76.038 €	36.354 €	60.582 €	172.974 €
Costo personale interno	57.025 €	29.200 €	18.260 €	104.485 €
Costo collaboratori esterni	4.050 €	0	5.400 €	9.450 €
Servizi esterni	0	0	25.000 €	25.000 €
Missioni	0	0	0	0 €
Spese generali	14.963 €	7.154 €	11.922 €	34.039 €
4 - Aggiornamento, integrazione e potenziamento delle statistiche forestali e realizzazione di servizi informativi digitali e integrati sui prodotti forestali	100.102 €	46.662 €	79.932 €	226.695 €
Costo personale interno	43.342 €	19.624 €	33.555 €	96.521 €
Costo collaboratori esterni	1.762 €	1.555 €	1.347 €	4.664 €
Servizi esterni	35.000 €	16.000 €	29.000 €	80.000 €
Missioni	300 €	300 €	300 €	900 €
Spese generali	19.698 €	9.183 €	15.730 €	44.610 €



DECRETO 2 dicembre 2024.

Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 e, in particolare, gli articoli da 57 a 60;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 124 del 20 maggio 2003;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (leg-

ge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2023, n. 285, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 9361300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2021, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (23G00050) come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188;



Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410748 «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori»;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2022, n. 640042 «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti.»;

Visto il piano strategico nazionale 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021 (PSP);

Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni unionali di cui ai precitati regolamenti (UE) 2021/2115, art. 58, paragrafo 1, lettera b) e (UE) 2022/126 per quanto riguarda l'intervento settoriale vitivinicolo degli investimenti a decorrere dalla campagna 2025/2026;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 28 novembre 2024;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - via XX settembre n. 20, 00187 Roma;

regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Agea: Organismo di coordinamento Agea;

OP: Organismo pagatore competente;

CUAA: Codice unico di identificazione dell'azienda;

PSP: il piano strategico nazionale della Pac di cui al regolamento (UE) 2021/2115;

regolamento: il regolamento (UE) 2021/2115 e successive modificazioni ed integrazioni;

regolamento delegato: il regolamento delegato (UE) 2022/126 e successive modificazioni ed integrazioni;

dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità dei regolamenti (UE) 2018/273 e (UE) 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative;

demarcazione: sistema adottato dalle regioni per escludere che le azioni o le operazioni finanziate nell'ambito dell'OCM siano finanziate con altri fondi della Unione europea.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. A decorrere dalla campagna vitivinicola 2025/2026 è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, in termini di adeguamento alla domanda del mercato e ad aumentarne la competitività. Gli investimenti riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII, parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale nonché i trattamenti sostenibili.

2. Ai sensi dell'art. 59 del regolamento, non è concesso un sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

3. Al fine di assicurare il divieto del doppio finanziamento stabilito all'art. 36 del regolamento (UE) 2021/2116, sono riportati, all'allegato I del presente decreto, i criteri di demarcazione e il relativo sistema di controllo. Tali criteri sono, altresì, inseriti nel PSP. L'allegato I è modificato, previa richiesta della regione, con decreto direttoriale.

4. Nell'ambito della demarcazione di cui al precedente comma 3, nell'allegato II del presente decreto sono riportate le operazioni finanziate unicamente con i fondi FEAGA, con l'indicazione della regione di riferimento. Tale elenco è modificato, previa richiesta della regione, con decreto direttoriale.

5. Le regioni, se del caso, adottano ulteriori determinazioni per:

definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda;

limitare la percentuale di contributo erogabile di cui al successivo art. 5, commi 1, 2 e 3;

prevedere la concessione dell'anticipo di cui all'art. 5, comma 6 e fissare la relativa percentuale;

individuare i beneficiari dell'aiuto tra quelli indicati ai successivi articoli 3 e 5;

escludere/limitare alcuni prodotti, di cui all'allegato VII, parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, oggetto dell'investimento;

ammettere modifiche ai progetti approvati secondo quanto stabilito all'art. 4, commi 7 e 8;

stabilire la durata annuale o biennale dei progetti;

individuare, se del caso, con proprio provvedimento i criteri di priorità facoltativi, oggettivi e non discriminatori, da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalità di applicazione sulla base della strategia e sugli obiettivi specifici scegliendo tra quelli elencati nel PSP al punto 7 della scheda «Investimenti», «Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento» riportati all'allegato III del presente decreto.



6. Le determinazioni di cui al presente articolo sono motivate e trasmesse tempestivamente dalle regioni al ministero e ad Agea.

Art. 3.

Beneficiari

1. Beneficiano dell'aiuto per gli investimenti le imprese di cui al successivo art. 5, la cui attività sia almeno una delle seguenti:

a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;

c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;

d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare *ex novo* un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

2. Beneficiano, altresì, dell'aiuto le organizzazioni interprofessionali, come definite all'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, compresi i consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.

3. Le imprese beneficiarie, di cui ai commi precedenti, accedono al contributo se sono in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie.

Art. 4.

Presentazione delle domande e procedura di selezione

1. La domanda di aiuto è presentata entro il 30 marzo di ogni anno, secondo modalità stabilite da Agea d'intesa con le regioni. Dette modalità garantiscono l'apertura del sistema informatico almeno due mesi (60 giorni) prima del termine della presentazione delle domande. Per l'annualità 2025/2026 la domanda di aiuto è presentata entro il 30 aprile 2025.

2. La domanda di sostegno contiene, almeno, i seguenti elementi:

a) nome, ragione sociale del richiedente e CUA;A;

b) descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;

c) la dimostrazione che i costi dell'investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato;

d) il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l'investimento proposto;

e) la prova che il proponente non sia un'impresa in difficoltà;

f) una relazione puntuale contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa, nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di priorità riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili da un punto di vista ambientale, di cui all'art. 2, comma 5, ultimo trattino, la relazione riporta elementi che rendano evidente il vantaggio auspicato da un punto di vista energetico e/o ambientale.

3. Con successivo provvedimento, emanato da Agea d'intesa con le regioni, sono individuate le modalità per garantire il rispetto di quanto riportato nelle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 2.

4. Le regioni che applicano criteri di priorità, successivamente all'esame delle domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati al precedente comma 2, attribuiscono alle stesse i punteggi sulla base della ponderazione assegnata e definiscono, entro il 30 giugno di ogni anno, la graduatoria di finanziabilità. Entro quindici giorni dalla definizione della graduatoria, le regioni comunicano ai richiedenti l'esito dell'istruttoria. Per l'annualità 2025/2026 la graduatoria di finanziabilità è definita entro il 30 novembre 2025.

5. Qualora, a seguito dell'istruttoria, le domande potenzialmente eleggibili superino le disponibilità finanziarie assegnate ad ogni regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del *budget* disponibile. A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e/o altri criteri scelti dalle regioni, ricompresi tra quelli impiegati per la definizione della graduatoria.

6. Agea, d'intesa con le regioni, stabilisce i termini per la realizzazione degli investimenti proposti nonché le altre modalità applicative, ivi comprese quelle relative alle procedure di controllo, di autorizzazione ai pagamenti e di applicazione delle sanzioni.

7. È consentito al beneficiario di presentare modifiche, definite varianti, dell'operazione inizialmente approvata. Ai fini dell'ammissibilità, le varianti debbono essere presentate prima della loro esecuzione ed autorizzate dalle regioni purché non compromettano gli obiettivi dell'operazione nel suo insieme e siano debitamente giustificate e comunicate entro termini stabiliti.

8. È consentito al beneficiario di apportare modifiche di minore entità, definite modifiche minori, entro il 10% dell'importo inizialmente approvato del sostegno ammissibile, a condizione che non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione, i suoi obiettivi gene-



rali e non modificano i criteri di priorità indicati, pena la non finanziabilità dell'operazione; tali modifiche minori sono attuate senza autorizzazione preventiva e sono comunicate, al più tardi, con la domanda di pagamento a saldo finale.

9. Varianti e modifiche minori non possono alterare l'ammissibilità e la strategia del progetto iniziale nonché la programmazione finanziaria.

10. Con circolare Agea sono dettagliate le modalità di attuazione delle varianti e delle modifiche minori, nonché le tempistiche per la presentazione delle varianti.

Art. 5.

Definizione del sostegno

1. Il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese è erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle regioni classificate come regioni meno sviluppate, il contributo alle spese non può superare il 50% dei relativi costi.

2. Il limite massimo di cui al comma 1 è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro, per la quale non trova applicazione il titolo 1, art. 2, paragrafo 1 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE. Per le medesime imprese operanti in regioni classificate come regioni meno sviluppate, il contributo massimo erogabile è pari al 25% delle spese effettivamente sostenute.

3. Qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande impresa ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di euro, il livello di aiuto è fissato, al massimo, al 19% della spesa effettivamente sostenuta.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, le regioni stabiliscono, se del caso, un limite massimo di contribuzione inferiore, motivando la decisione in apposito provvedimento.

5. L'aiuto è versato solo se a seguito dei controlli in loco il progetto risulta essere stato realizzato globalmente e nel rispetto di quanto ammesso all'aiuto. Per gli Investimenti annuali, in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, l'aiuto, dopo i controlli in loco, può essere versato anche dopo la realizzazione delle singole azioni purché l'obiettivo generale risulti comunque raggiunto. La medesima deroga si applica anche agli investimenti biennali, limitatamente alle cause di forza maggiore o alle circostanze eccezionali che si verificano nella seconda annualità di progetto. L'aiuto è versato, secondo la tempistica definita con circolare di Agea e, comunque, entro dodici mesi dalla presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di pagamento finale, valida e completa.

6. È consentito al beneficiario chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto concesso, per un importo che non può superare l'80% del contributo dell'Unione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di

una fidejussione, pari al 110% del valore dell'anticipo. Ai sensi dell'art. 2, comma 6 le regioni adottano propri provvedimenti per stabilire l'eventuale concessione degli anticipi e fissano la relativa percentuale massima erogabile, nel citato limite dell'80%.

7. La dotazione nazionale per il finanziamento dell'intervento è garantita fino all'esercizio finanziario 2026/2027, cioè il 15 ottobre 2027.

8. Le operazioni e/o le spese ammissibili a finanziamento sono quelle avviate nel periodo successivo dalla data di presentazione della domanda di aiuto e, concluse non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 4, comma 6.

9. Qualora non sia accolta la domanda di contributo, le eventuali spese sostenute sono a totale carico del richiedente e non sono imputabili al progetto eventualmente ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

10. Non sono inoltre ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:

a) l'IVA, tranne quella non recuperabile ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1 del regolamento delegato;

b) l'acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, è fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente;

c) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri assicurativi.

Nei propri bandi le regioni possono, altresì, non ammettere ulteriori categorie di spese.

11. Non sono ammessi a contributo interventi che ricevono o abbiano ricevuto altri contributi pubblici o che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi. Parimenti non beneficiano del sostegno gli interventi che beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno ai sensi dell'art. 58, paragrafo 1, lettera k) del regolamento.

Art. 6.

Sanzioni e penalità


1. Le sanzioni sono definite all'art. 24-*octies* del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188:

a) Gli OP applicano, altresì, le seguenti penalità:

i. tre anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto, se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;

ii. due anni di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto, se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato;

iii. un anno di esclusione dalla misura disciplinata dal presente decreto, se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato.



2. La penalità, di cui alla precedente lettera *a*), punto *i*), si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti da Agea sentite le regioni o qualora l'anticipo sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia.

3. Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno successivo, da calendario, alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, si applica una penalità, pari all'1% del contributo accertato e riconosciuto, per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo a quello della predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, sono rigettate.

4. Qualora i termini stabiliti nel presente articolo, ad esclusione del precedente comma 3, cadano in un giorno festivo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo.

5. Qualora l'importo del contributo versato, ai sensi dei precedenti commi 5 e 6 dell'art. 5, sia superiore all'importo accertato come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, si procede al recupero del sostegno indebitamente versato.

6. Nessuna penalità si applica in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali individuate a livello comunitario e/o nazionale, nonché di approvazione di modifiche al progetto iniziale o qualora l'anticipo non sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia nei trenta giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

7. Nel caso di recupero dell'anticipo di cui al precedente art. 5, comma 7 si applicano le disposizioni previste dall'art. 24 del regolamento delegato (UE) 2022/127 e dall'art. 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128.

Art. 7.

Vincolo al mantenimento della proprietà e del possesso dell'investimento

1. Ai sensi dell'art. 11 del regolamento delegato, le operazioni finanziate con l'intervento investimenti presentate a partire dalla campagna 2023/2024, sono soggette a controlli post pagamento secondo le modalità definite da AGEA in base al decreto ministeriale del 4 agosto 2023, n. 410748.

2. Gli investimenti finanziati con l'intervento investimenti restano di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell'inosservanza. La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo, alla regione/OP, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato.

3. Se l'investimento è effettuato su immobili condotti in affitto, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario non si applica a condizione che l'investimento stesso rimanga in possesso del beneficiario per il medesimo periodo riportato nel comma 2.

4. Laddove il beneficiario cessi un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, gli OP non recuperano l'aiuto finanziario dell'Unione a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo. Tale circostanza è comunicata preventivamente alla regione e agli OP.

5. Gli OP non recuperano l'aiuto finanziario dell'Unione in circostanze debitamente giustificate, comunicate, valutate e riconosciute dalle regioni.

6. AGEA d'intesa con le regioni e gli OP definisce le norme di attuazione.

Art. 8.

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Le penali o sanzioni non sono irrogate in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, individuate a livello comunitario e/o nazionale, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116, comunicate, valutate e debitamente riconosciute. Se la regione/OP ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono riconosciute le cause di forza maggiore con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Gli OP comunicano al ministero ed alle regioni il numero di imprese beneficiarie ed il volume totale dell'investimento entro termini stabiliti da Agea e, comunque, in tempo utile per l'invio delle stesse informazioni alla Commissione europea.

2. I termini riportati nel presente decreto possono essere modificati con decreto dipartimentale su richiesta delle regioni, sentiti gli organismi pagatori.

3. Il decreto ministeriale 14 dicembre 2022, n. 640042 e successive modificazioni ed integrazioni continua ad applicarsi per le domande presentate per le campagne 2023/2024 e 2024/2025.


Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2024


Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2025


Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 7



DEMARCAZIONE ATTUATA	REGIONI	SISTEMA DI CONTROLLO
DEMARCAZIONE PER OPERAZIONI (riportate nell'allegato II)	PA Bolzano, PA Trento, Veneto, Puglia, Sicilia	Sistema informatico
DEMARCAZIONE PER SOGLIA FINANZIARIA	Lombardia, Molise, Emilia Romagna, Basilicata, Sardegna, Calabria, Umbria	Sistema informatico
DEMARCAZIONE MISTA (soglia finanziaria e localizzazione interventi)	Campania	Sistema informatico
DEMARCAZIONE MISTA (soglia finanziaria e operazione)	Friuli Venezia Giulia	Sistema informatico
DEMARCAZIONE PER SISTEMA DI CONTROLLO <i>Il sistema informatico SIAN tramite la funzione "Procedimenti amministrativi" situata all'interno del Fascicolo Aziendale di ogni produttore, consente la consultazione di tutti i procedimenti amministrativi e del relativo stato riferiti ad una determinata azienda. Il controllo di demarcazione si intende superato se il beneficiario titolare di una domanda di OCM Vino – Investimenti non ha presentato una domanda di contributi per tale operazione sulle misure 4.1 e 4.2 del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 e sugli interventi SRD01 e SRD13 del CSR Liguria 2023-2027.</i>	Liguria	Sistema informatico
DEMARCAZIONE PER SISTEMA DI CONTROLLO <i>Al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di intervento e scongiurare ogni rischio di doppio pagamento, la flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento da parte del beneficiario è perseguita a condizione di verifica, in tutte le fasi del procedimento, dell'unicità del canale di finanziamento attraverso il sistema informativo basato sul fascicolo aziendale su piattaforma informatica Agea. Il controllo di demarcazione si intende superato se il beneficiario titolare di domanda per il sostegno all'intervento settoriale del Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 W002 – INVESTIMENTI del Settore vitivinicolo (ex investimenti OCM Vino) non ha ottenuto il finanziamento per il medesimo investimento sulle misure 4.1 e 4.2 del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 e sugli interventi SRD01 e SRD13 del CSR Lazio 2023-2027.</i>	Lazio	Sistema informatico



<p>DEMARCAZIONE MISTA (tipologia aziendale e operazione) <i>(Nell'OCM vitivinicola vengono erogati finanziamenti in favore di aziende agricole con OTE con codici 351 o 352 o 354 e di imprese di trasformazione)</i></p>	Piemonte	Sistema informatico
<p>DEMARCAZIONE MISTA (Soglia finanziaria ed esclusività del sostegno) <i>(Sono esclusi dal PNS gli investimenti strutturali diretti alla costruzione, acquisizione, incluso il leasing, dei seguenti beni immobili:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>rimesse attrezzi e magazzini di deposito prodotti vinicoli</i> • <i>fabbricati adibiti alla trasformazione dei prodotti vinicoli</i> • <i>fabbricati adibiti alla vendita diretta dei prodotti vinicoli</i> • <i>strutture di stoccaggio dei prodotti vinicoli</i> • <i>fabbricati adibiti a sale di degustazione</i> • <i>fabbricati adibiti a uffici aziendali)</i> 	Abruzzo	Sistema informatico
<p>DEMARCAZIONE PER COMPLEMENTARIETA' (sulla base delle singole voci di spesa)</p>	Toscana	Sistema informatico
<p>DEMARCAZIONE PER CLASSIFICAZIONE <i>(Gli investimenti oggetto di domanda di finanziamento a valere sull'intervento settoriale INVWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI sono identificati nel sistema SIAN con apposito codice di "classificazione". Gli investimenti oggetto di domanda di finanziamento a valere sugli interventi strutturali dello SVILUPPO RURALE (SRD01, SRD02, SRD13) riferiti al settore VINICOLO sono classificati, nel sistema regionale SIAR, sulla base della medesima "classificazione" SIAN. In fase di controllo amministrativo delle istanze presentate in SIAN per l'intervento settoriale INVWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI, gli investimenti di un'impresa richiedente sono oggetto di verifica con le domande della stessa impresa presentate a valere sugli interventi dello SVILUPPO RURALE riferiti al settore VINICOLO e registrate</i></p>	Marche	Sistema informatico




<p><i>nel sistema regionale SIAR. In questo caso, il sistema regionale SIAR rende disponibile, quale integrazione ai controlli di istruttoria che è possibile svolgere con l'ausilio del sistema nazionale, una procedura di rilevazione di rischio che segnala gli ulteriori piani di investimento dell'impresa richiedente contenenti voci di spesa potenzialmente coincidenti (aventi stesso codice di classificazione SIAN).</i></p> <p><i>Il controllo incrociato si conclude previo accertamento da parte dell'istruttore della natura effettiva degli investimenti che sono stati oggetto del rilievo.</i></p> <p><i>Analogamente, nel caso delle istanze di SVILUPPO RURALE riferiti al settore VINO, il suddetto controllo viene svolto sugli investimenti in domanda e in istruttoria, non appena disponibili in SIAN le domande della stessa impresa richiedente presentate a valere sull'intervento settoriale INVWINE(58(1)(b)) W002 – INVESTIMENTI.”.</i></p>		
---	--	--



ELENCO DELLE OPERAZIONI AMMISSIBILI

REGIONE PUGLIA	OPERAZIONE AMMESSA
	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di punti vendita e sale di degustazione extra-aziendali sul territorio nazionale e regionale - Attività e-commerce (cantina virtuale) - Logistica a sostegno della filiera vitivinicola - Acquisto di attrezzature per la spumantizzazione - Ristrutturazione e ammodernamento dei locali necessari per la fase di spumantizzazione”.
PROVINCIA DI TRENTO	OPERAZIONE AMMESSA
	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisto macchine, attrezzature, contenitori, per la vinificazione delle uve e la lavorazione, stoccaggio, affinamento dei prodotti vitivinicoli, con inclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento. Compresi lavori di posa in opera; - Acquisto di hardware e software compresa la loro installazione per il controllo di produzione e trasformazione dei prodotti vitivinicoli e la gestione aziendale; - Realizzazione di siti Internet per la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, compresi i costi di progettazione. - Acquisto attrezzature di laboratorio per l’analisi chimico-fisica delle uve, mosti, vini finalizzate al campionamento, controllo di qualità di prodotto e/o processo. Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera. - Acquisto di attrezzature ed arredi per l’allestimento di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione dei prodotti vitivinicoli (nei locali aziendali sul territorio provinciale). Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera
PROVINCIA DI BOLZANO	OPERAZIONE AMMESSA
	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione di impianti/macchinari/attrezzature/ contenitori per ricezione, vinificazione, imbottigliamento, confezionamento, commercializzazione, conservazione/stoccaggio/affinamento dei prodotti vitivinicoli, compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di installazione o montaggio - Acquisto di hardware e software compresa la loro installazione per il controllo di produzione e trasformazione dei prodotti vitivinicoli e la gestione tecnica aziendale della cantina



	- Acquisto attrezzature di laboratorio per l'analisi chimico-fisica delle uve, mosti, vini finalizzate al campionamento, controllo di qualità di prodotto e/o processo
--	--

REGIONE VENETO	OPERAZIONE AMMESSA
	- Acquisto di hardware e software attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a: <ul style="list-style-type: none"> o gestione aziendale o controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto o sviluppo di reti di informazione e comunicazione o commercializzazione delle produzioni
	- Acquisto di botti di legno: <ul style="list-style-type: none"> o botti in legno ivi comprese le barriques per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG)
	- Acquisto attrezzature laboratorio di analisi: <ul style="list-style-type: none"> o strumentazioni per l'analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni
	- Allestimento punti vendita extra aziendali: <ul style="list-style-type: none"> o attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli
	- Allestimento punti vendita aziendali: <ul style="list-style-type: none"> o attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli
	- Acquisto attrezzature specialistiche per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli ad eccezione di: muletti, transpallet, benne di carico incluse le eventuali macchine operatrici associate, pese e bilance, mezzi di trasporto specialistici (es. autocisterne), macchine operatrici a servizio di una pluralità di aziende

REGIONE SICILIA	OPERAZIONE AMMESSA
	- Realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti: <ul style="list-style-type: none"> o cantina vinicola (fuori terra, interrata o mista) o realizzazione di fabbricato (ai fini della trasformazione, stoccaggio, conservazione prodotti vitivinicoli aziendali)



	<ul style="list-style-type: none"> ○ riattamento di strutture (ai fini della trasformazione, stoccaggio, conservazione prodotti vitivinicoli aziendali) ○ attrezzature per lo stoccaggio, conservazione, commercializzazione e movimentazione interna dei prodotti vitivinicoli aziendali ○ attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli aziendali, ivi comprese le attrezzature di laboratorio per analisi enologiche (strumentazioni per l'analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini, finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni). ○ impianti di trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli aziendali ○ impianto trattamento reflui cantina e macchine per la distribuzione delle acque reflue in cantina ○ e-commerce "cantina virtuale", piattaforme web finalizzate al commercio elettronico, gestione magazzino, controllo informatico dei processi di trasformazione. ○ sistemazioni di aree esterne al servizio della struttura di produzione e trasformazione ○ acquisto di serbatoi, contenitori e barriques per l'affinamento, l'invecchiamento e la movimentazione dei vini. <p>- Punti vendita aziendali ed extra aziendali, purché non ubicati all'interno delle unità produttive di trasformazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Realizzazione o Riattamento di struttura per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli aziendali ○ Attrezzature per l'esposizione e la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli aziendali ○ Attrezzature ed elementi di arredo funzionali alla degustazione, solo se contestuali alla presenza di un punto vendita aziendale. <p>- Interventi di efficientamento energetico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ impianti fotovoltaici con accumulo ○ impianti eolici e minieolici ○ impianti di cogenerazione e trigenerazione ○ impianti domotizzati per la gestione e il controllo dei processi di vinificazione ○ Interventi per isolamento termico, sostituzione degli infissi, <i>relamping Led</i> dei corpi illuminanti
--	---

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	OPERAZIONE AMMESSA
	<ul style="list-style-type: none"> - a) acquisto di contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini, comprensivi dei relativi rialzi per permetterne la movimentazione; - b) acquisto di specifiche attrezzature per l'elaborazione di vini spumanti e frizzanti, comprendenti autoclavi, impianti di filtrazione, gruppi frigo e altre attrezzature idonee alla spumantizzazione con i metodi Charmat e Champenoise



	<p>con esclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento e di gestione del magazzino;</p> <p>- c) acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> macchine, attrezzature e impianti tecnologici finalizzati alla lavorazione, alla trasformazione, alla filtrazione e microfiltrazione di vini e mosti comprensiva del lavaggio e sanificazione dei filtri, alla conservazione dei prodotti vitivinicoli e al controllo della temperatura, all'eliminazione dei gas nei vini e al dosaggio di elementi quali SO₂, O₂ ecc. e quadri elettrici collegati agli impianti tecnologici stessi; <input type="checkbox"/> contenitori diversi dal punto a) e impianti connessi; <input type="checkbox"/> attrezzature specifiche per il lavaggio di contenitori enologici; <input type="checkbox"/> strumentazioni analitiche ed eventuali programmi informatici collegati; <input type="checkbox"/> passerelle o altre strutture atte a rendere accessibile in sicurezza le attrezzature di cantina; <input type="checkbox"/> attrezzature informatiche e relativi programmi informatici finalizzati al controllo degli impianti tecnologici di cantina e quadri elettrici collegati agli impianti tecnologici stessi.
--	---

REGIONE LIGURIA	OPERAZIONE AMMESSA
	<p>- Acquisto macchine, attrezzature, contenitori, per la vinificazione delle uve e la lavorazione, stoccaggio, commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.</p> <p>- Punti vendita extra aziendali</p>

REGIONE PIEMONTE	OPERAZIONE AMMESSA
	<p>- Punti vendita aziendali ubicati all'interno e all'esterno delle unità produttive (stabilimento di trasformazione), comprensivi di sale di degustazione</p>

ALLEGATO III

ELENCO DI PRIORITÀ

1. Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale;
2. Produzioni biologiche certificate ai sensi della normativa comunitaria vigente e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa.
3. Produzioni vitivinicole a DOP, IGP.
4. Titolare o legale rappresentante con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda.
5. Appartenenza a forme aggregative di filiera.
6. Esercizio delle seguenti attività:
 - a. la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche dalle medesime imprese ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
 - b. la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve dalle imprese stesse ottenute, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione.
7. Imprese localizzate in zone particolari («Zone svantaggiate» ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni o con alto valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata, etc.)

25A00296



DECRETO 2 dicembre 2024.

Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Vista la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente «Misure di protezione contro l'introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità» e successive modifiche;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'ambito

di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 e successive modificazioni ed integrazioni recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 248 del 24 ottobre 2005, recante «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 dicembre 2023, n. 285, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020, n. 9361300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 35 dell'11 febbraio 2021, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3 rubricato «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il piano strategico nazionale 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 marzo 2017, n. 1411 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 118 del 23 maggio 2017, recan-



te «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 giugno 2020, n. 6899 relativo a «Legge 12 dicembre 2016, n. 238, art. 7, comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 240 del 28 settembre 2020;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 e del regolamento (UE) n. 2017/625»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 «Attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188»;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2023, n. 410748 «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori»;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 646643 «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modificazioni ed integrazioni, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.» come successivamente modificato e integrato;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2022, n. 93849 «Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76» come successivamente modificato e integrato;

Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni unionali di cui ai precitati regolamenti (UE) n. 2021/2115, art. 58, paragrafo 1, lettera *a*) e (UE) n. 2022/126 per quanto riguarda l'intervento settoriale vitivinicolo della ristrutturazione e riconversione vigneti a decorrere dalla campagna 2025/2026;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 28 novembre 2024;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;

regioni: le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Agea: Organismo di coordinamento Agea;

OP: Organismo pagatore competente;

CUAA: Codice unico di identificazione dell'azienda;

PSP: il piano strategico nazionale della Pac di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115;

regolamento: il regolamento (UE) n. 2021/2115 e successive modificazioni ed integrazioni;

regolamento delegato: il regolamento (UE) n. 2022/126 e successive modificazioni ed integrazioni;

dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità dei regolamenti (UE) n. 2018/273 e (UE) n. 2018/274 e delle disposizioni nazionali applicative;

produttori: le persone fisiche e/o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che abbiano ricevuto un provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell'autorità competente per motivi fitosanitari;

reimpianto per motivi fitosanitari: il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari, della stessa superficie, o di una superficie equivalente;

vigneto eroico: vigneto definito all'art. 2, comma 1 e all'art. 3, comma 1, lettera *a*) del decreto interministeriale 30 giugno 2020, n. 6899;

vigneto storico: vigneto definito all'art. 2, comma 2 e art. 3, comma 1, lettera *b*) e comma 2 del decreto interministeriale 30 giugno 2020, n. 6899;

viticoltura eroica: superficie vitata che possiede almeno una delle seguenti caratteristiche:

pendenza del terreno superiore a 30%;

altitudine superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;

sistemazioni degli impianti viticoli su terrazzi e gradoni;

viticoltura delle piccole isole.

TSCU: tabelle *standard* dei costi unitari, elaborate a livello nazionale da Rete rurale nazionale e ISMEA e certificato dal CREA, consultabili al link: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>



Art. 2.

Disposizioni generali

1. In applicazione dell'art. 58 del regolamento (UE) n. 2021/2115 con il presente decreto vengono stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2025/2026.

2. Le regioni adottano proprie determinazioni per applicare l'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti ivi comprese quelle inerenti:

- a) la definizione dell'area o delle aree dell'intervento;
- b) la limitazione dell'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;
- c) l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti legittimati, di cui al successivo art. 3, comma 2;
- d) l'indicazione delle varietà, delle forme di allevamento e del numero di ceppi per ettaro;
- e) la superficie minima oggetto dell'intervento;
- f) le attività ammissibili a finanziamento, tra quelle di cui al successivo art. 5;
- g) il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione e riconversione sono realizzate, che non può superare i tre anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto e, comunque, la data di messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell'autorizzazione al reimpianto. In ogni caso la dotazione nazionale per il finanziamento dell'intervento è garantita fino all'esercizio finanziario 2026/2027, cioè il 15 ottobre 2027;
- h) la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata e misurata in conformità all'art. 42 del regolamento delegato;
- i) le varianti e/o le modifiche minori ai progetti approvati, così come disciplinate dal successivo art. 12 del presente decreto.

3. Le determinazioni di cui al comma 2 sono motivate e basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Le informazioni di cui alle lettere da a) a i) sono trasmesse tempestivamente dalle regioni al Ministero e ad Agea, secondo gli schemi riportati negli allegati I e II del presente decreto.

4. Le regioni, se del caso, individuano con proprio provvedimento i criteri di priorità facoltativi, oggettivi e non discriminatori, da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalità di applicazione scegliendo tra quelli elencati nel PSP al punto 7 della scheda «Ristrutturazione e riconversione vigneti», «Informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento», riportati all'allegato V del presente decreto.

5. Al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento previsto all'art. 36 del regolamento (UE) n. 2021/2116, la demarcazione con altri strumenti finanziari è quella individuata dall'elenco delle attività finanziate sull'OCM vitivinicola di cui all'allegato II del presente decreto. Tale demarcazione, nonché il relativo sistema di controllo, è altresì inserita nel PSP presentato alla Commissione europea.

Art. 3.

Beneficiari

1. Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino beneficiano del premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto nella normativa comunitaria citata. Beneficiano, altresì, del premio coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art. 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. I beneficiari devono essere in regola con la normativa unionale, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo.

2. Rientrano tra i beneficiari di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori agricoli singoli e associati;
- b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) le cooperative agricole;
- d) le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- e) i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

3. Gli aiuti sono erogati dall'OP direttamente al singolo beneficiario, conduttore di azienda agricola, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

4. Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di aiuto, allega alla domanda il consenso all'intervento sottoscritto dal proprietario.

Art. 4.

Presentazione delle domande e procedura di selezione

1. Il termine per la presentazione della domanda è il 28 febbraio di ogni anno e, per la sola campagna 2025/2026 il 31 marzo 2025, secondo modalità stabilite da Agea d'intesa con le regioni; dette modalità afferiscono, altresì, alla garanzia dell'apertura del sistema informatico almeno due mesi (sessanta giorni) prima del termine della presentazione delle domande.

2. La domanda contiene, almeno, il nome, la ragione sociale del richiedente ed il CUAA nonché i seguenti criteri di ammissibilità:

- a) la descrizione dettagliata delle attività proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
- b) le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata.

3. Le regioni esaminano tutte le domande sulla base dei criteri di ammissibilità di cui al precedente comma 2 ed eleggono a finanziamento le domande risultate ammissibili. Se il budget a disposizione per l'intervento non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, si applica il criterio del primo arrivato/primo servito o del pro-rata. Le regioni effettuano la scelta con proprio provvedimento motivato.



4. Le regioni che applicano quanto previsto al comma 4 dell'art. 2 del presente decreto, dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati al precedente comma 2, attribuiscono alle stesse, i punteggi sulla base della ponderazione assegnata ai criteri di priorità individuati.

5. Il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità delle domande a seguito del completamento dell'istruttoria di cui ai commi precedenti è il 15 novembre di ciascun anno. Entro quindici giorni dalla definizione della graduatoria le regioni comunicano ai richiedenti l'esito dell'istruttoria.

6. Se a seguito dell'istruttoria di cui al comma 4, le domande risultate ammissibili superano la disponibilità finanziaria assegnata ad ogni regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l'età del rappresentante legale.

7. Con successiva circolare, emanata da Agea, sentite le regioni, sono individuate le modalità per garantire il rispetto di quanto riportato nelle lettere *a)* e *b)* del comma 2, nonché le altre modalità applicative, ivi comprese quelle relative alle procedure di controllo, per le domande di sostegno, di variante e pagamento, di autorizzazione ai pagamenti e di applicazione delle penalità e sanzioni.

Art. 5.

Attività ammesse e non ammesse

1. Le attività di ristrutturazione e riconversione ammissibili sono:

a) la riconversione varietale che consiste:

1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.

b) la ristrutturazione, che consiste:

1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione ritenuta più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento; è esclusa l'ordinaria manutenzione.

2. Per il finanziamento di impianti irrigui su vigneti, le regioni indicano nei propri bandi i requisiti previsti dall'art. 11, paragrafi da 4 a 8, del regolamento delegato.

3. Qualora si effettuino le attività di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:

a) mediante l'utilizzo di un'autorizzazione in suo possesso;

b) con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso;

c) estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione.

È, comunque, necessario che vengano rispettate le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

4. Non costituisce operazione di ristrutturazione e riconversione e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale. Parimenti, non costituisce operazione di ristrutturazione e riconversione e non beneficia di aiuto, la normale gestione dei vigneti.

5. I vigneti ristrutturati e riconvertiti con l'intervento in questione devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

6. Non risultano ammesse sia le attività/azioni previste dall'allegato II, parte II del regolamento delegato, nonché quelle non indicate nelle TSCU. Nei propri bandi le regioni possono altresì non ammettere ulteriori spese nonché talune attività/azioni riportate nelle TSCU.

Art. 6.

Modalità tecniche


1. Le varietà di uve da vino utilizzate nelle azioni sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle regioni in conformità all'accordo tra il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le regioni e le province autonome del 25 luglio 2002. Oltre a tali varietà è data facoltà alle regioni di inserire tra quelle utilizzate nelle operazioni anche le varietà classificate come varietà in osservazione.

2. Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

Art. 7.

Superficie minima

1. La superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell'intervento comunitario è di 0,5 ettari. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di 0,3 ettari.



2. Le regioni possono derogare a quanto stabilito al precedente comma 1, con la determinazione di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 8.

Definizione del sostegno

1. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:

a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione dell'intervento;

b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

2. La compensazione delle perdite di reddito, di cui alla lettera a) del comma 1, può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l'importo massimo complessivo stabilito nel PSP al punto 6 della scheda «Ristrutturazione e riconversione vigneti», «Forma e percentuale del sostegno/importi/metodi di calcolo». Tale importo è calcolato sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

3. Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, di cui alla lettera b) del comma 1, è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle regioni classificate come meno sviluppate, sulla base delle TSCU. È possibile finanziare la viticoltura eroica, come da definizione riportata all'art. 2 del presente decreto, sulla base degli importi riportati nelle TSCU.

4. Le operazioni ammissibili a finanziamento sono quelle avviate nel periodo successivo dalla data di presentazione della domanda di aiuto e concluse non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi, ovvero la presentazione della domanda di saldo finale. Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir ripresentato ed ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

5. Le azioni ammesse sono riportate all'allegato II, parte integrante del presente decreto, e si applicano indistintamente su tutto il territorio nazionale previa demarcazione con analoghe azioni finanziate con fondi FEASR.

6. Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata misurata delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari in conformità con quanto previsto all'art. 42, paragrafo 1 del regolamento delegato, secondo la tempistica definita con circolare di AGEA e, comunque, entro dodici mesi dalla presentazione da parte del beneficiario di una domanda di pagamento finale, valida e completa.

7. I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto per un importo che non può superare l'80% del contributo ammesso; il restante 20% viene erogato, se del caso, dopo l'effettuazione del collaudo. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo.

8. La dotazione nazionale per il finanziamento dell'intervento è garantita fino all'esercizio finanziario 2026/2027, cioè il 15 ottobre 2027.

Art. 9.

Vigneti storici ed eroici

1. Per il finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione aventi ad oggetto superfici ricadenti nelle aree individuate con provvedimento regionale di cui all'art. 5, comma 2 del decreto 30 giugno 2020, n. 6899 come vigneti eroici e storici di cui alle definizioni riportate all'art. 1 del presente decreto, è riservata una quota pari al 20% del *plafond* assegnato annualmente alla regione per l'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

2. Qualora non impegnati, i fondi di cui al comma 1 sono destinati al finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

3. I beneficiari dell'aiuto, i cui vigneti sono definiti come storici e/o eroici, si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, per il mantenimento dei requisiti del riconoscimento eroico e/o storico.

4. Ai fini della definizione della spesa e del contributo ammissibile, i vigneti eroici sono equiparati alla viticoltura eroica, come riportato nelle TSCU.

5. Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo valgono le disposizioni del presente decreto.

Art. 10.

Reimpianto per motivi fitosanitari


1. Ai sensi dell'art. 58, lettera a), punto iii) del regolamento, con il presente decreto sono, altresì, stabilite le modalità applicative del reimpianto per motivi fitosanitari, cui i produttori accedono solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Servizio fitosanitario nazionale e/o regionale.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso agli uffici competenti per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al Ministero e contiene, almeno, i seguenti elementi:

a) l'indicazione, ove previsto, del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;

b) l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria, tra quelli indicati all'allegato III del presente decreto;

c) la localizzazione della o delle superfici vitate oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;



d) l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;

e) i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

La documentazione che giustifica il reimpianto per motivi fitosanitari è conservata presso le regioni e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

L'allegato III è modificato in esito a quanto riportato nei decreti di lotta obbligatoria per organismi nocivi da quarantena della vite.

3. Per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari è assegnata la percentuale massima del 15% dei fondi assegnati annualmente alla regione per l'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Qualora non utilizzati, i fondi sono destinati al finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Le spese di estirpazione dei vigneti oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria e la compensazione per le perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile.

4. Il reimpianto è effettuato con varietà classificate dalle regioni, idonee alla coltivazione o, in osservazione, in conformità all'accordo tra il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le regioni e le province autonome del 25 luglio 2002 ed avviene entro i termini prescritti dall'art. 2, comma 2, lettera g), del presente decreto.

5. Per beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda, secondo i termini e le modalità indicati all'art. 4, comma 1 del presente decreto. Alla domanda è allegata copia del provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Ai fini di una corretta applicazione dell'intervento l'OP verifica:

a) l'esecuzione della prescrizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio recante l'obbligo di estirpazione;

b) l'effettuazione del reimpianto secondo quanto stabilito al comma 4;

7. Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo valgono le disposizioni del presente decreto.

Art. 11.

Varianti e modifiche minori

1. È consentito al beneficiario di presentare modifiche, definite varianti, dell'operazione inizialmente approvata. Le varianti debbono essere presentate prima della loro esecuzione ed autorizzate dalle regioni purché non compromettano gli obiettivi dell'operazione nel suo insieme e siano debitamente giustificate e comunicate entro termini stabiliti.

2. È consentito al beneficiario di apportare modifiche di minore entità, definite modifiche minori a condizione che non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione, i suoi obiettivi generali e non modifichi-

no i criteri di priorità indicati, pena la non finanziabilità dell'operazione; tali modifiche minori sono attuate senza autorizzazione preventiva e sono comunicate, al più tardi, con la domanda di pagamento a saldo finale.

3. Varianti e modifiche minori non possono alterare l'ammissibilità e la strategia del progetto iniziale nonché la programmazione finanziaria e l'efficacia dei controlli ex-ante.

4. Con circolare Agea sono dettagliate le modalità di attuazione delle varianti e delle modifiche minori, nonché le tempistiche per la presentazione delle varianti.

Art. 12.

Sanzioni e penalità

1. Le sanzioni sono definite all'art. 24-*sexies* del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188.

2. Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno, da calendario, successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato e riconosciuto, per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo a quello della predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, sono rigettate.

3. Qualora i termini stabiliti nel presente articolo, ad esclusione del precedente comma 2, cadano in un giorno festivo, gli stessi sono posticipati al primo giorno lavorativo successivo. I termini indicati di uno o tre anni di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione vigneti, decorrono dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di saldo finale, dalla presentazione della rinuncia ovvero dalla data di notifica di decadenza.

4. Le penalità di esclusione dalla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di uno o tre anni, non sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali, individuate a livello comunitario e/o nazionale, previste dalla normativa comunitaria all'art. 3 del regolamento (UE) n. 2021/2116.

5. Nel caso di recupero dell'anticipo di cui al precedente art. 8, comma 7 si applicano le disposizioni previste dall'art. 24 del regolamento delegato (UE) n. 2022/127 e dall'art. 56 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128.

6. Le situazioni sanzionabili previste dal presente articolo sono schematizzate nell'allegato IV, parte integrante del presente decreto.

Art. 13.

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Le penali o sanzioni non sono irrogate in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, individuate a livello comunitario e/o nazionale, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 2021/2116, comunicate, valutate e debitamente riconosciute.



2. Se la regione/OP ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se sono stati avviati i controlli in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono riconosciute le cause di forza maggiore con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

Art. 14.

Vincolo al mantenimento della proprietà e del possesso dell'investimento

1. Ai sensi dell'art. 11 del regolamento delegato, le operazioni finanziate con l'intervento ristrutturazione e riconversione vigneti presentate a partire dalla campagna 2023/2024, sono soggette a controlli post pagamento secondo le modalità definite da AGEA in base al decreto ministeriale del 4 agosto 2023, n. 410748.

2. Gli investimenti finanziati con l'intervento ristrutturazione e riconversione vigneti restano di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell'inosservanza. La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo, alla regione/OP, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato.

3. Se l'investimento è effettuato su un terreno preso in affitto, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario non si applica a condizione che l'investimento stesso rimanga in possesso del beneficiario per il medesimo periodo riportato nel comma 2.

4. Laddove il beneficiario cessa un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, gli OP non recuperano l'aiuto finanziario dell'Unione a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo. Tale circostanza è comunicata preventivamente alla regione e agli OP.

5. Gli OP non recuperano l'aiuto finanziario dell'Unione in circostanze debitamente giustificate, comunicate, valutate e riconosciute dalle regioni.

6. AGEA d'intesa con le regioni e gli OP definisce le norme di attuazione.

Art. 15.

Controlli e misure per l'attuazione del programma

1. I controlli amministrativi e in loco sono effettuati dall'OP sulla base di quanto disposto dal decreto ministeriale n. 410748 del 4 agosto 2023 nonché nel rispetto di quanto stabilito da Agea, per definire le procedure di autorizzazione dei pagamenti tenuto conto che:

a) la conformità con le disposizioni in materia di sostegno alle operazioni di ristrutturazione e di riconversione è verificata sulla base dello schedario viticolo;

b) i controlli amministrativi sulle domande di sostegno, di variante e di pagamento sono sistematici;

c) i controlli in loco sono:

i. a campione sulle domande di sostegno prima delle operazioni (controlli *ex ante*), relativamente all'esistenza dei vigneti, all'esclusione del rinnovo normale dei vigneti e agli estirpi dei vigneti;

ii. sistematici sulle domande di pagamento e comprendono la verifica dell'avvio e conclusione delle operazioni ed il rispetto dell'applicazione delle TSCU per le voci ivi incluse.

I controlli relativi all'avvio e alla conclusione dell'operazione possono anche essere attuati con accertamenti da remoto con documentazione fotografica georeferenziata o fiscale relativa ai materiali e servizi acquistati fornita dal beneficiario.

2. Agea d'intesa con le regioni e gli OP definisce le norme di attuazione.

3. Gli OP comunicano ad Agea:

a) entro il 10 settembre di ogni anno, la somma complessiva degli aiuti oggetto delle domande presentate e di quelle finanziabili;

b) entro il 20 novembre di ogni anno le azioni di ristrutturazione e riconversione effettuate nel precedente esercizio finanziario.

Entrambe le comunicazioni sono trasmesse, contestualmente, da Agea al Ministero ed alle regioni.

4. L'Agea comunica alla Commissione europea, entro il 1° marzo di ogni anno, un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo, così come disposto dall'art. 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16.

Disposizioni finali

1. I termini riportati nel presente decreto possono essere modificati con decreto dipartimentale, su richiesta delle regioni sentiti gli organismi pagatori.

2. Il decreto ministeriale 16 dicembre 2022, n. 646643 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato. Esso continua ad applicarsi per le domande presentate per le campagne 2023/2024 e 2024/2025.


Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 5



Regione/Provincia autonoma: _____

N.B.: L'asterisco indica i campi la cui compilazione è obbligatoria

Nel caso in cui la Regione/PA definisca più aree di intervento (punto 1.1), compilare la scheda rispetto ad ognuna di esse

1. SPECIFICHE TECNICHE:

1.1 Area di intervento *:

- intero territorio regionale []
 - altro _____ []

1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP *:

Sì [] No []

- DOP – IGP previste: _____
 - DOP – IGP escluse: _____

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti *:

- imprenditori agricoli singoli []
 - associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute []
 - cooperative agricole []
 - società di persone e di capitali esercitanti attività agricola []
 - consorzi di tutela e valorizzazione vini DOP e IGP []

(si può barrare più di un campo)

- a cui è riconosciuta una preferenza: _____

1.4 Varietà:

- previste *: _____
 - escluse: _____
 - a cui è riconosciuta una preferenza: _____

1.5 Deroghe ai limiti:

Le deroghe ai limiti sopra fissati possono essere accolte, nei casi opportunamente previsti, purché comunque non si preveda l'impiego di meno di _____ ceppi/ettaro.

1.6 Superficie minima:

- domanda singola [1] *: _____ ha
 - soglia per aziende all'interno di progetti collettivi o con Sau vitata minore o uguale a 1 ha [2] *: _____ ha



- deroghe specifiche: _____ ha motivazione: _____

[1] comunque non inferiore a 0,5 ettari

[2] comunque non inferiore a 0,3 ettari

1.7 Attività previste * da TSCU;

1.8 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto *: _____ anni

1.9 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le AZIONI di ristrutturazione [3] *: _____ anni

[3] comunque non superiore a 3 anni.

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:

2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione [4] *:

- SSUC [4]

% massima [4] *: _____ %

[4] comunque non superiore al 50% in generale e al 75% nelle Regioni di convergenza

2.2 Pagamento della compensazione per le perdite di reddito

- metodo di determinazione della perdita di reddito *:

(indicare il metodo di determinazione della resa uva/ha e di individuazione del prezzo delle uve tra quelli di riferimento forniti da Ismea)

Importo della perdita di reddito *: _____ euro/ettaro

Nel caso in cui la perdita di reddito sia differenziata per Dop-Igp, forma di allevamento, o per altra variabile, compilare i campi sottostanti:

per DOP	_____	_____ euro/ettaro
per IGP	_____	_____ euro/ettaro
per vino non DOP-IGP	_____	_____ euro/ettaro
per forma di allevamento	_____	_____ euro/ettaro
per altra variabile	_____	_____ euro/ettaro

(possono essere compilate più righe)

Compensazione per le perdite di reddito [8] *: _____ euro/ettaro

Nel caso in cui la perdita di reddito sia differenziata per Dop-Igp, forma di allevamento, o per altra variabile, compilare i campi sottostanti:

per DOP	_____	_____ euro/ettaro
per IGP	_____	_____ euro/ettaro
per vino non DOP-IGP	_____	_____ euro/ettaro
per forma di allevamento	_____	_____ euro/ettaro



per altra variabile _____ euro/ettaro

(possono essere compilate più righe)


[8] comunque fino a un massimo di 3 mila euro ad ettaro

2.3 Tempi di erogazione dell'aiuto *:

- anticipato

- a collaudo

(si possono barrare entrambe le caselle)



Elenco delle azioni finanziate sull'OCM vitivinicola – intervento della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli

1. AZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE (A) E ALLA RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL'IMPIANTO VITICOLO ¹ (B)²:

- **azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:**
 - estirpazione dell'impianto viticolo da TSCU []
- **azioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito da TSCU:**
 - analisi del suolo []
 - lavorazioni preparatorie da TSCU []
 - concimazione organica e minerale da TSCU []
- **azioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito da TSCU:**
 - squadratura e picchettamento []
 - realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale, ivi compresa la modifica del portainnesto)] []
 - innesto / reinnesto []
 - messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) []
 - acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), , tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario) []

2. AZIONI AMMISSIBILI SOTTO L'INTERVENTO “MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO VITICOLO” CON RIFERIMENTO AL NUOVO IMPIANTO VITICOLO O ALL'IMPIANTO VITICOLO RISTRUTTURATO E/O RICONVERTITO (C):

[]

¹ E' incluso l'impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino susseguente all'evento calamitoso non è ammissibile.

² E' inclusa anche la modifica della densità di impianto del vigneto se questa concerne importanti modifiche del vigneto stesso e costituisce una modifica strutturale dell'impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota di contributo deve essere adattata alle specifica modifica.



- **azioni collegate alle tecniche di impianto nell'impianto viticolo ristrutturato da TSCU:**
 - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) []
- **azioni collegate all'istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:**
 - allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto []

1. Flavescenza dorata

ALLEGATO III



Sanzioni e penalità

<i>Fattispecie riscontrata</i>	<i>Da restituire o incamerare o erogare</i>	<i>Esclusione dalla Ristrutturazione e riconversione vigneti</i>
Scostamento <= al 20%	Aiuto erogato sulla base della superficie realizzata	NO
Scostamento > 20% e < del 50%	(Realizzato -(% Scostamento*2))	NO
	<i>Se erogato Anticipo:</i> Acconto 80% - (Realizzato -(% Scostamento*2))	
Scostamento >= al 50%	L'aiuto non viene erogato	NO
	<i>Se erogato Anticipo:</i> 100% dell'Anticipo ricevuto + 10%*	3 anni
Domanda di pagamento a saldo (dopo aver erogato anticipo) non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza	100% dell'Anticipo ricevuto + 10%*	3 anni
Rinuncia (o revoca) presentata da beneficiari che hanno in precedenza ricevuto l'anticipo del contributo		
Domanda di pagamento a saldo (senza aver erogato l'anticipo), non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza, oppure	L'aiuto concesso non viene erogato	1 anno
Rinuncia (o revoca) presentata negli ultimi 30 giorni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo (senza erogazione di anticipo)		
Presentazione della domanda di pagamento nei 5 giorni successivi la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento	Riduzione dell'1% del contributo liquidabile finale per ogni giorno di ritardata presentazione, fino al 5° gg compreso (Max -5% del contributo al 5° giorno)	NO



ALLEGATO V

CRITERI PRIORITÀ FACOLTATIVI - ART. 2.

Tipologia di richiedente, in relazione alla quale possono essere considerate le seguenti fattispecie:

- titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un'età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni;
- imprenditore agricolo professionale;
- nuovo beneficiario;
- appartenenza a forme aggregative di filiera.

Produzioni specifiche/tipiche e/o certificate, in relazione alle quali possono essere considerate le seguenti fattispecie:

le produzioni biologiche certificate ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, regolamento (CE) n. 889/2008 e Reg. di esecuzione (UE) n. 203/2012;

- le certificazioni sui prodotti, processi e impresa;
- le produzioni vitivinicole a DOP, IGP;

l'impiego di varietà autoctone e/o varietà incluse nei disciplinari DOP/IGP di riferimento.

Particolari situazioni aziendali, in relazione alle quali possono essere considerate le seguenti fattispecie:

- aziende con rapporto superficie vitata/SAU maggiore del 50%;
- aziende e/o le superfici vitate localizzate in zone particolari quali le «zone svantaggiate» ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ai sensi della direttiva 75/268/CEE art. 3, par. 3 e 4;
- aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni;
- zone con alto valore paesaggistico;
- zone colpite da calamità naturali o circostanze eccezionali ufficialmente riconosciute;
- terreni confiscati alle mafie ai sensi della legge n. 109/1996.

Tipologia degli interventi, in relazione ai quali possono essere considerati le seguenti fattispecie:

- investimenti volti ad incrementare la superficie vitata dell'azienda;
- interventi disposti da aziende vitivinicole che trasformano in azienda le produzioni aziendali;
- interventi che comportano la ristrutturazione di una superficie pari almeno al 25% della superficie vitata aziendale.

25A00298

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 dicembre 2024.

Modifica del decreto 20 agosto 2022, concernente i corsi di abilitazione per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale di stato civile.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 recante norme per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, che fra l'altro dispone che le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del comune, previo superamento di apposito corso;

Visto l'art. 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, che dispone che i corsi di cui all'art. 1, comma 3, sono organizzati e disciplinati con

decreto del Ministro dell'interno, adottato sentita l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe;

Visto l'art. 1-ter, comma 1 del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, con il quale il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere un contributo straordinario di lire 1 miliardo, pari a euro 516.456,90 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantaseivirgolanovanta), come limite di impegno decennale, a decorrere dall'anno 2001, in favore dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe per la costruzione di un fabbricato da adibire a sede dell'Accademia per gli ufficiali di stato civile;

Considerato che in data 26 gennaio 2004 è stata istituita la Fondazione denominata Accademia degli ufficiali di stato civile, anagrafe ed elettorale allo scopo di svolgere, senza fini di lucro, ogni attività rivolta alla formazione, all'aggiornamento professionale degli ufficiali di stato civile, anagrafe ed elettorale;

Tenuto conto che, in base all'atto costitutivo, la citata Fondazione cura, in collaborazione con il Ministero e le prefetture l'attuazione dei corsi di abilitazione, nonché dei corsi e seminari in materia di perfezionamento e aggiornamento professionale degli ufficiali di stato civile, anagrafe ed elettorale;

Sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe (ANUSCA);

Visti i propri precedenti decreti in data 8 giugno 1987, in data 21 dicembre 1990 e in data 20 agosto 2002 concernenti l'organizzazione dei corsi di formazione e qualificazione professionale degli ufficiali di stato civile previsti dall'art. 27 della legge 26 aprile 1983, n. 131;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende:
 - a) per Ministero: il Ministero dell'interno;
 - b) per prefetture: le prefetture - Uffici territoriali del Governo;
 - c) per ANCI: l'Associazione nazionale comuni italiani;
 - d) per ANUSCA: l'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe;
 - e) per Fondazione accademia: la Fondazione accademia degli ufficiali di stato civile, anagrafe ed elettorale;
 - f) per Comitato: il Comitato tecnico - scientifico di cui all'art. 9 del presente decreto;
 - g) per decreto del Presidente della Repubblica: il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.



Art. 2.

Organizzazione

1. Le prefetture, promuovono, organizzano e curano lo svolgimento dei corsi di abilitazione alle funzioni di ufficiale dello stato civile di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica nonché dei corsi di aggiornamento per gli ufficiali dello stato civile e di anagrafe, in base alle esigenze dei comuni posti nel territorio delle rispettive province.

Qualora non sia possibile l'organizzazione dei summenzionati i corsi da parte delle prefetture, vi provvede direttamente la Direzione centrale dei servizi demografici.

2. I corsi vengono autorizzati annualmente dal Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi demografici che:

- a) programma l'attività formativo professionale e ne definisce i contenuti;
- b) fissa gli obiettivi da raggiungere nell'attività formativo - professionale;
- c) delibera il programma annuale dei corsi;
- d) fissa i criteri per la redazione dei piani di studio delle diverse categorie di attività formative;
- e) fissa i criteri e le modalità di svolgimento delle prove di esame;
- f) stabilisce i limiti di spesa per le attività formativo - professionali da espletare nel corso dell'anno.

3. L'affidamento dei corsi di cui al comma 1 è effettuato dalle prefetture nel rispetto delle norme vigenti in materia di contratti pubblici per l'acquisto di beni e servizi. Lo svolgimento dei corsi è regolato da specifiche convenzioni.

4. I corsi di cui al comma 1 possono essere altresì organizzati, senza oneri a carico del Ministero, dalle strutture operative dell'ANCI o dell'ANUSCA, dalla Fondazione accademia o da altre associazioni con esperienza almeno triennale in materia di formazione professionale nello specifico settore demografico.

5. Il Comitato di norma approva annualmente un numero massimo di venti corsi presentati ai sensi del comma 4. È fatta salva la possibilità per il Comitato di approvare un numero di corsi superiore sulla base delle esigenze di formazione segnalate annualmente dalle prefetture.

6. In base alle esigenze dei comuni, i soggetti di cui al comma 4 possono organizzare anche corsi o seminari di aggiornamento per gli ufficiali dello stato civile, di anagrafe ed elettorali, nonché per altre categorie di personale che operano nel settore dei servizi demografici.

Art. 3.

Documento programmatico

1. Le prefetture, nell'ambito delle direttive generali del Ministero, ricevono i finanziamenti annuali per l'organizzazione dei corsi di cui al precedente art. 2, comma 1 sulla base sia del numero dei comuni presenti nelle rispettive province, sia del documento programmatico che le stesse prefetture presentano al Ministero entro la data stabilita

dalla Direzione centrale per i servizi demografici. Il Ministero approva il documento programmatico e assegna i relativi finanziamenti.

2. Il documento programmatico di cui al comma 1 del presente articolo deve essere corredato dalla seguente documentazione per ciascun corso:

- a) piano di studio;
- b) elenco dei docenti;
- c) preventivo di spesa
- d) affidatario del corso.

3. Le prefetture, entro quindici giorni dalla conclusione del corso, presentano al Ministero la relazione delle spese sostenute per l'organizzazione dei corsi svolti nell'anno in corso.

4. Il programma dei corsi di abilitazione di cui all'art. 2, comma 4, corredato della documentazione di cui al comma 2, è presentato al Ministero - Direzione centrale per i servizi demografici, dal 1° settembre al 31 ottobre dell'anno precedente a quello di svolgimento, per l'approvazione da parte del Comitato.

Art. 4.

Durata dei corsi

1. I corsi di abilitazione alla funzione di ufficiale dello stato civile hanno durata di cento ore, comprese quelle dedicate all'esame finale, per gli operatori privi di delega, ovvero in possesso di delega infraquinquennale.

2. Per gli operatori in possesso di delega ultraquinquennale i corsi di abilitazione hanno una durata di cinquanta ore, comprese quelle dedicate all'esame finale.

3. I corsi di aggiornamento per ufficiali dello stato civile e di anagrafe hanno una durata di ventiquattro ore, comprese quelle dedicate alla prova valutativa finale.

Art. 5.

Svolgimento dei corsi e metodologia didattica

1. I corsi di abilitazione devono svolgersi secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto.

2. L'insegnamento deve avere carattere teorico - pratico e riguardare gli istituti giuridici e le procedure connesse ai servizi dello stato civile, anagrafe ed elettorale, con particolare riguardo ai progetti di digitalizzazione del settore e alla normativa sulla tutela dei dati personali.

3. La commissione d'esame è formata da un dirigente del Ministero o delle prefetture interessate e da due docenti esperti della materia demografica.

4. I partecipanti che abbiano superato il limite di assenze corrispondente al 20% delle ore di durata del corso vengono esclusi dalla prova finale con provvedimento del direttore del corso stesso.

5. Il Ministero rilascia ai partecipanti che abbiano superato i corsi di cui all'art. 2, commi 1 e 4, il diploma di abilitazione.

6. I soggetti che organizzano corsi di aggiornamento di cui all'art. 2, comma 6 rilasciano ai partecipanti idonea certificazione agli esiti della prova.



Art. 6.

Partecipanti

1. Ai corsi partecipano i dipendenti a tempo indeterminato e determinato dei servizi demografici.

2. Il Ministero, d'intesa con le prefetture interessate, può autorizzare l'espletamento di corsi di abilitazione relativi ad operatori appartenenti a province diverse, purché in possesso dei requisiti previsti.

3. Le prefetture, nel programmare i corsi abilitanti alle funzioni di ufficiale dello stato civile, dovranno dare la precedenza ai dipendenti comunali delegati, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica, alla funzione di ufficiale dello stato civile.

Art. 7.

Docenti

1. I soggetti ai quali è affidato lo svolgimento dei corsi devono avvalersi di docenti scelti sulla base della particolare esperienza e qualificazione posseduta nella materia dei servizi demografici (dirigenti del Ministero o delle prefetture interessate, docenti universitari, avvocati, giuristi ed esperti nei servizi dello stato civile e demografici).

2. Il compenso dei docenti non potrà essere fissato in misura superiore rispetto a quanto stabilito per i docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione.

Art. 8.

Direttore del corso

1. Per ciascun corso abilitante è nominato un direttore, che sovrintende al buon andamento del corso e assicura il regolare svolgimento delle lezioni.

2. Terminato il corso e l'esame finale, il direttore del corso redige una dettagliata relazione conclusiva, nella quale dovranno essere indicati i risultati conseguiti, in correlazione alla metodologia di insegnamento adottata, le lacune emerse e le eventuali proposte di miglioramento.

3. La relazione deve essere corredata dei nominativi e della sede di servizio dei dipendenti abilitati e trasmessa al Ministero, per il rilascio del relativo diploma e per l'aggiornamento dell'apposito elenco telematico dallo stesso tenuto e pubblicato sul sito web della Direzione centrale per i servizi demografici.

Art. 9.

Comitato tecnico-scientifico

1. Il Ministero può avvalersi, in materia di corsi di abilitazione alle funzioni di ufficiale dello stato civile nonché in materia di formazione e aggiornamento professionale degli ufficiali di stato civile, d'anagrafe ed elettorali, della consulenza di un Comitato tecnico-scientifico, costituito con decreto ministeriale nella seguente composizione:

dal Direttore centrale per i servizi demografici o un suo delegato, che presiede;

da un funzionario con qualifica di vice prefetto in servizio presso il Ministero;

da un rappresentante dell'ANCI dalla stessa designato;
da un rappresentante dell'ANUSCA dalla stessa designato;

da un docente universitario o un avvocato dello Stato o un dirigente della pubblica amministrazione anche in quiescenza;

da due esperti in materia di formazione, organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, nonché nelle materie relative al sistema delle autonomie locali e ai servizi demografici;

un funzionario che svolge le funzioni di segretario.

2. Il Comitato dura in carica tre anni.

3. I componenti sono rinnovabili.

4. Non sono previste spese a carico del Ministero per il funzionamento del Comitato.

5. Il Comitato approva i corsi di cui all'art. 2, comma 4, con la presenza di almeno quattro componenti. I corsi sono approvati con la valutazione favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale la valutazione del Presidente.

6. I rappresentanti dell'ANCI e dell'ANUSCA non partecipano alle sedute del Comitato convocate per l'approvazione dei corsi di cui all'art. 2, comma 4 quando le stesse organizzazioni abbiano presentato al Ministero, Direzione centrale per i servizi demografici, programmi per lo svolgimento di corsi di abilitazione.

Art. 10.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. In fase di prima applicazione del presente decreto il programma dei corsi di cui all'art. 2, comma 4 è presentato entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2024

Il Ministro: PIANTEDOSI

25A00378

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA


DECRETO 12 novembre 2024.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «RESILIENT» nell'ambito del programma CETP Call 2022. (Decreto n. 16032).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integraioni;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il 10 per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014, recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;


Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;



Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto direttoriale n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'articolo 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'articolo 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico-finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 74 del 26 marzo 2021, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *Partnership* europea «*Clean Energy Transition Partnership CETPartnership Joint Call 2022*» con scadenza il 23 dicembre 2022, e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per la *Call*, di cui trattasi, è stato emanato l'avviso integrativo n. 7209 del 14 settembre 2022;

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, comunicato agli organi di controllo con nota prot. n. 1594 del 28 febbraio 2023, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle missioni e programmi di spesa ai diversi centri di responsabilità amministrativa per l'esercizio finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023, ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014, sino al 31 dicembre 2026;

Vista la fase finale del *Governing Board* nel *meeting* in data 26 giugno 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «RESILIENT - *Resilient Energy System Infrastructure Layouts for Industry, E-Fuels and Network Transitions*», avente come obiettivo quello di sviluppare un *tool* per la pianificazione resiliente multi-settoriale del sistema energetico europeo, condizionato a scenari futuri di domanda settoriale (elettrico, industriale, ecc). RESILIENT integrerà metodi energetici (PyPSA-Eur-Sec) e matematici (SMS++) unici per la pianificazione del sistema energetico europeo soggetto ad incertezza, e con un costo complessivo pari ad euro 426.000,00;



Vista la presa d'atto MUR prot. n. 10252 in data 1° agosto 2023, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della *Partnership* europea «*Clean Energy Transition Partnership CETPartnership Joint Call 2022*», indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» pubblicata nel Supplemento ordinario n. 40/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2024 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024, reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024, reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550, di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024 al n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Visto il d.d. n. 14295 dell'8 ottobre 2024, reg. UCB n. 201 del 17 ottobre 2024, con il quale è stato assunto l'impegno, sul PG 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 1.859.579,97, di cui euro 1.843.478,53

da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale ed euro 16.101,44 da destinare ai costi delle relative attività di valutazione e monitoraggio;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «RESILIENT» figura il seguente proponente italiano: Università degli studi di Pisa;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «RESILIENT»;

Ritenuto di ammettere alle agevolazioni previste il progetto «RESILIENT» per un contributo complessivo pari ad euro 298.200,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «RESILIENT» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° dicembre 2023 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.


Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 298.200,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sul capitolo 7345, PG 01 a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2024, di cui al d.d. di impegno n. 14295 dell'8 ottobre 2024, reg. UCB n. 201 del 17 ottobre 2024.



2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il 50 per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al 20 per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80 per cento del contributo ammesso. Nel caso di soggetti privati, la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari congruagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2024

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3226

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dell'internazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A00256



DECRETO 12 novembre 2024.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «SPOT-IT» nell'ambito del programma CETP Call 2022. (Decreto n. 16033).

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

ciale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il Capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale Serie generale* n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;



Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *Partnership* europea «*Clean Energy Transition Partnership CETPartnership Joint Call 2022*» con scadenza il 23 dicembre 2022, e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per la *Call*, di cui trattasi, è stato emanato l'avviso integrativo n. 7209 del 14 settembre 2022;

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, comunicato agli organi di controllo con nota prot.n. 1594 del 28 febbraio 2023, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle missioni e programmi di spesa ai diversi centri di responsabilità amministrativa per l'esercizio finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la fase finale del *Governing Board nel meeting* in data 26 giugno 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*SPOT-IT - Stable printed perovskite/organic tandem solar cells and modules for indoor applications*», avente come obiettivo quello di realizzare celle e moduli solari *perovskite/organici* stabili, efficienti e sostenibili da utilizzare per alimentare sistemi IoT utilizzati in condizioni di illuminazione da interno. A tale scopo verranno usati materiali innovativi e sostenibili e tecniche di stampa su larga area a basso impatto ambientale, e con un costo complessivo pari a euro 428.175,16;



Vista la presa d'atto MUR prot. n. 10252 in data 1 agosto 2023, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della *Partnership* europea «*Clean Energy Transition Partnership CETPartnership Joint Call 2022*», indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» pubblicata sul supplemento ordinario n. 40/L alla «*Gazzetta Ufficiale*» «Serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023»;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1 comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2024 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024 reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024 reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di Progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di Iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024 al n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lettera *d*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Visto il dd n. 14295 del 8 ottobre 2024 reg. UCB n. 201 del 17/ ottobre 2024 con il quale è stato assunto l'impegno, sul polizza giudiziaria 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 1.859.579,97, di cui euro 1.843.478,53 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale ed euro 16.101,44 da destinare ai costi delle relative attività di valutazione e monitoraggio;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli in-

terventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «SPOT-IT» figurano i seguenti proponenti italiani:

Università di Roma Tor Vergata;

Università degli studi di Torino.

Vista la procura notarile rep. n. 12210 in data 16 ottobre 2024, a firma della dott.ssa Valeria Insabella Notaio in Torino, con la quale il prof. Stefano Geuna Rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Università degli studi di Torino conferisce procura al Prof. Nathan Levialedi Ghiron Rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» in qualità di soggetto Capofila Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «SPOT-IT»;

Ritenuto di ammettere alle agevolazioni previste il progetto «SPOT-IT» per un contributo complessivo pari ad euro 299.722,61;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «SPOT-IT» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 15/12/2023 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 299.722,61 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sul cap. 7345,



PG01 a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2024, di cui al dd di impegno n. 14295 del 8 ottobre 2024 reg. UCB n. 201 del 17 ottobre 2024.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso. Nel caso di soggetti privati, la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2024

Il direttore generale: CONSOLI


Registrato alla Corte di conti il 17 dicembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3213

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dell'internazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A00257



DECRETO 12 novembre 2024.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «TRANSMIT» nell'ambito del programma CEPT Call 2022. (Decreto n. 16034).

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108.

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dall'art. 63, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede che una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo sia destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a quaranta anni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;


Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato,



la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee Guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*G.U.* Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle

graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato dm 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *Partnership* europea «*Clean Energy Transition Partnership CETPartnership Joint Call 2022*» con scadenza il 23 dicembre 2022, e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per la *Call*, di cui trattasi, è stato emanato l'avviso integrativo n. 7209 del 14 settembre 2022;

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, comunicato agli organi di controllo con nota prot. n. 1594 del 28 febbraio 2023, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle missioni e programmi di spesa ai diversi centri di responsabilità amministrativa per l'esercizio finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 06 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;



Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la fase finale del *Governing Board* nel *meeting* in data 26 giugno 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*TRANSMIT - Semi-transparent micro-striped thin-film photovoltaics for energy-harvesting windows*», avente come obiettivo la realizzazione di prototipi di celle solari fotovoltaiche semitrasparenti basate su assorbitori a base di calcopirite e a base di perovskite. Tali dispositivi vi hanno potenzialità nel campo della *building-integrated PV*, e con un costo complessivo pari a euro 300.000,00;

Vista la presa d'atto MUR prot. n. 10252 in data 1° agosto 2023, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della *Partnership* europea «*Clean Energy Transition Partnership CETPartnership Joint Call 2022*», indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» pubblicata sul Supplemento ordinario n. 40/L alla «*Gazzetta Ufficiale*» «Serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023»;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2024 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024 reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024 reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024 n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di Progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di Iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024 al n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Visto il dd n. 14295 dell'8 ottobre 2024 reg. UCB n. 201 del 17 ottobre 2024 con il quale è stato assunto l'impegno, sul PG 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 1.859.579,97, di cui euro 1.843.478,53 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale ed euro 16.101,44 da destinare ai costi delle relative attività di valutazione e monitoraggio;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «TRANSMIT» figura il seguente proponente italiano: Consorzio interuniversitario nazionale per la scienza e tecnologia dei materiali;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «TRANSMIT»;

Ritenuto di ammettere alle agevolazioni previste il progetto «TRANSMIT» per un contributo complessivo pari ad euro 210.000,00;

Decreta:

Art. 1.


1. Il progetto di cooperazione internazionale «TRANSMIT» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° dicembre 2023 e la sua durata è di 36 mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa



responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 210.000,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sul cap. 7345, PG01 a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2024, di cui al dd di impegno n. 14295 dell'8 ottobre 2024 reg. UCB n. 201 del 17 ottobre 2024.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso. Nel caso di soggetti privati, la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il Soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il Soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificato in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai Soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il Soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.



Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2024

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3229

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dell'internazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A00258

DECRETO 12 novembre 2024.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «WIND DIGIPOWER» nell'ambito del programma CETP Call 2022. (Decreto n. 16035).

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricata «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca.

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108.

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012.

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione».

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attività non economiche».


Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014.

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali.

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario.

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti.



Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del Progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti.

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018.

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione.

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf.

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca».

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023.

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario.

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca».

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca.

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori.

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *Partnership* europea «Clean Energy Transition Partnership CETPartnership Joint Call 2022» con scadenza il 23 dicembre 2022, e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani.



Considerato che per la *Call*, di cui trattasi, è stato emanato l'avviso integrativo n. 7209 del 14 settembre 2022.

Visto il decreto ministeriale n. 82 del 27 febbraio 2023, comunicato agli organi di controllo con nota prot.n. 1594 del 28 febbraio 2023, con il quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie relative alle missioni e programmi di spesa ai diversi centri di responsabilità amministrativa per l'esercizio finanziario 2023, e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, in applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2023.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca».

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026.

Vista la fase finale del *Governing Board* nel *meeting* in data 26 giugno 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del Progetto dal titolo «*WIND DIGIPOWER - Large-scale wind integration for the future digital power grid using innovative power electronics control and communication-based estimations*», avente come obiettivo quello di sviluppare soluzioni innovative per la distribuzione elettrica negli impianti eolici offshore, sfruttando le più avanzate tecnologie di comunicazione, elettronica di potenza e controllo per garantire l'ottimizzazione del funzionamento nelle diverse condizioni operative degli impianti eolici offshore, e con un costo complessivo pari a euro 398.000,00.

Vista la presa d'atto MUR prot. n. 10252 in data 1° agosto 2023, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della *Partnership* europea «*Clean Energy Transition Partnership CETPartnership Joint Call 2022*», indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento.

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» pubblicata sul Supplemento ordinario n. 40/L alla «*Gazzetta Ufficiale - Serie generale* n. 303 del 30 dicembre 2023;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1 comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2024 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da Tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 471 del 21 febbraio 2024, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti.

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 485 del 29 febbraio 2024 reg. UCB del 6 marzo 2024, n. 166, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a

più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024 reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024 n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di Progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di Iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024 al n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lettera *d*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164.

Visto il dd n. 14295 dell'8 ottobre 2024 reg. UCB n. 201 del 17 ottobre 2024 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 1.859.579,97, di cui euro 1.843.478,53 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale ed euro 16.101,44 da destinare ai costi delle relative attività di valutazione e monitoraggio.

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale.

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al Progetto internazionale «*WIND DIGIPOWER*» figura il seguente proponente italiano: Università di Padova.

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al Progetto «*WIND DIGIPOWER*».

Ritenuto di ammettere alle agevolazioni previste il Progetto «*WIND DIGIPOWER*» per un contributo complessivo pari ad euro 278.600,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*WIND DIGIPOWER*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° ottobre 2023 e la sua durata è di 36 mesi.



3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 278.600,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sul cap. 7345, PG01 a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2024, di cui al dd di impegno n. 14295 dell'8 ottobre 2024 reg. UCB n. 201 del 17 ottobre 2024.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso. Nel caso di soggetti privati, la

richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificato in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari congruagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 593/2016.



2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2024

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3224

AVVERTENZA:

gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dell'internazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A00259

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 dicembre 2024.

Variazione in diminuzione del contributo in favore dell'Ambito territoriale Pratese per gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato nell'annualità 2023.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana, che al comma 1, lettera *m*), attribuisce allo Stato legislazione esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 45, con il quale è istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, e l'art. 46, con il quale sono definite le relative aree funzionali;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», e, in particolare, l'art. 22, comma 4, secondo il quale le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a*), l'erogazione di specifiche prestazioni incluso il servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 592 della legge n. 234 del 2021 il quale dispone che «a decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarietà dell'azione di Governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonché con i relativi fabbisogni, costi *standard* e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;


Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023, concernente la «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 - 2026» ed in particolare, la tabella 4 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con cui è stata istituita la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono state trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, contestualmente soppressa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230 «Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli uffici di diretta collaborazione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2024 entrato in vigore il 1° marzo 2024;

Visti gli articoli 17 e 20 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che tra l'altro prevedono l'articolazione del Dipartimento per le politiche sociali,



del terzo settore e migratorie in tre uffici di livello dirigenziale generale ivi compresa la Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà;

Vista la direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 26 del 27 febbraio 2024, concernente la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e in particolare la regolamentazione e la gestione della fase transitoria in cui si dispone che il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie si avvale della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2024, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 19 marzo 2024, n. 546, di conferimento, a decorrere dalla data del relativo decreto e per la durata di tre anni, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al dott. Alessandro Lombardi, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 153 dell'8 ottobre 2024, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 513 in data 16 ottobre 2024, di assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2024 ai Capi Dipartimento ed, in particolare, l'art. 3, con cui assegna al Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie le risorse finanziarie, attribuite ai capitoli dei Programmi di spesa 24.2, 24.12, 27.6 di cui alla tabella 4, di cui alla legge di assestamento 8 agosto 2024, n. 118, nonché le risorse allocate su capitoli di nuova istituzione;

Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, approvato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018, che declina come primo obiettivo quantitativo assicurare un numero congruo di assistenti sociali, quantificabile in almeno un assistente ogni 5.000 abitanti, almeno come dato di partenza nel primo triennio di attuazione del reddito di inclusione di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017;

Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023 (Piano povertà 2021-2023), costituente il capitolo III del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 che determina, altresì, il riparto delle risorse della quota servizi del fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale 2021-2023;

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che in particolare:

al comma 797, al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali e i servizi di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce di attribuire, a favore di ogni ambito territoriale

di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;

al comma 798 stabilisce che entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;

b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività;

al comma 799 stabilisce che il contributo di cui al comma 797 è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale sulla base dei prospetti di cui al comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. In particolare, sulla base dei prospetti sono determinate le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili». Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 febbraio 2021, n. 15, con il quale sono stabilite le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 144 con il quale sono state determinate le somme prenotate per il contributo ricono-



sciuto in relazione al numero di assistenti sociali assunti a tempo indeterminato sulla base delle informazioni inserite, in fase preventiva, dagli ambiti entro il 28 febbraio 2021;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 126 del 13 luglio 2022, con il quale sono state determinate le somme liquidabili per le assunzioni di assistenti sociali in servizio al 31 dicembre 2021 e prenotate quelle per le assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato del 2022 sulla base delle informazioni inserite, in fase preventiva, dagli ambiti entro il 28 febbraio 2022;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 163 del 22 settembre 2022, con il quale sono state determinate ulteriori somme liquidabili per le assunzioni di assistenti sociali in servizio al 31 dicembre 2021 e prenotate ulteriori somme per le assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato per il 2022 sulla base delle informazioni inserite, in fase preventiva, da alcuni ambiti territoriali entro il 28 febbraio 2022 che non erano state finalizzate per mero errore materiale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, recante «Nomina dei Ministri», ivi compresa quella della dott.ssa Marina Elvira Calderone a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 110 dell'8 agosto 2023, con il quale sono state determinate le somme liquidabili annualità 2022 in relazione al numero di assistenti sociali assunti a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre 2022 e le somme prenotate annualità 2023 per il contributo di cui trattasi sulla base delle informazioni inserite, in fase preventiva, dagli ambiti entro il 28 febbraio 2023;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 137 del 9 novembre 2023, con il quale sono state rideterminate le somme liquidabili annualità 2022 e le somme prenotate per il 2023 sulla base delle informazioni comunicate, da alcuni ambiti territoriali in merito ai dati inseriti in fase preventiva entro il 28 febbraio 2023 non correttamente finalizzate per mero errore materiale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 125 del 26 luglio 2024 con il quale nelle tabelle 1 e 2 si rideterminano gli importi relativi al contributo spettante ai sensi dell'art. 1, commi 797 e seguenti della legge n. 178/2020 per le annualità 2021 e 2022 sulla base del numero di assistenti sociali *full time equivalent* certificati, effettivamente in servizio presso l'ente di appartenenza, con riferimento agli ambiti territoriali che hanno ricevuto importi maggiori rispetto alle risorse spettanti, nella tabella 3 si determinano le risorse spettanti agli ATS per l'annualità 2023 e nella tabella 4 sono prenotate le risorse per il 2024;

Considerato che a favore dell'ATS Pratese è stato determinato l'importo di euro 281.483,08 per l'anno 2023 sulla base del numero di assistenti sociali *full time equivalent* certificati pari a 46,80;

Viste le comunicazioni prot. n. 8626 del 4 luglio 2024 prot. n. 10084 del 5 agosto 2024, della Società della salute pratese, ente capofila dell'Ambito pratese, con la quale in esito alla consultazione del decreto ministeriale n. 125

del 26 luglio 2024 alla pagina potenziamento servizi, si informa che sono stati rilevati alcuni errori materiali nell'inserimento dei dati su piattaforma SIOSS e che il numero di assistenti sociali *full time equivalent* in servizio effettivo al 31 dicembre 2023 è pari a 46,51 e non 46,80 come indicato nel citato decreto;

Vista la nota prot. n. 14818 del 30 agosto 2024 con cui l'Amministrazione nel rappresentare che la variazione del dato a consuntivo avrebbe comportato una necessaria rettifica dell'importo spettante, ha chiesto all'ATS interessato di comunicare il dato in via definitiva con nota a firma del rappresentante legale dell'ente;

Vista la nota prot. n. 11897 del 19 settembre 2024 della Società della salute pratese, con la quale il rappresentante legale dell'ente ha comunicato in via definitiva la variazione relativa al numero di assistenti sociali *full time equivalent* 2023 pari a 46,51;

Ritenuto opportuno ricalcolare l'importo spettante relativo alle risorse liquidabili per l'annualità 2023 a favore dell'ATS Pratese, determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 125 del 26 luglio 2024;

Considerata l'attività istruttoria svolta dalla competente Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «Fondo povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;

b) «riparto del Fondo povertà»: il riparto agli ambiti di ciascuna regione del Fondo povertà secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

c) «ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) «contributo spettante agli ambiti»: il contributo di cui all'art. 1, comma 797 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attribuito agli ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo povertà in ragione del numero di assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, assunti dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 ogni 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000;



e) «assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato»: il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno di riferimento assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, effettivamente impiegati nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione, calcolato con riferimento alla definizione di equivalente a tempo pieno;

f) «istruzioni operative»: le istruzioni definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, inerenti alle modalità di presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali dei prospetti riassuntivi relativi al numero di assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali, assunti a tempo indeterminato, in servizio nell'anno, ai fini del calcolo del contributo, trasmesse agli ambiti con le note direttoriali n. 1447 del 12 febbraio 2021, n. 938 del 4 febbraio 2022, n. 908 del 26 gennaio 2023 e n. 1898 del 31 gennaio 2024;

g) «prospetto riassuntivo»: prospetto di cui all'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, indicante, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente gli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato, inserito dall'ambito territoriale nel sistema SIOSS secondo quanto stabilito nelle istruzioni operative citate nelle premesse;

h) «somme prenotate»: le somme necessarie all'attribuzione dei contributi previsti per l'anno corrente, determinate sulla base dei prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

i) «somme liquidabili»: le somme destinate alla liquidazione dei contributi relativi all'anno precedente, determinate sulla base dei prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali ai sensi dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 2.

Rideterminazione delle somme liquidabili annualità 2023

1. Ai fini del riconoscimento del contributo spettante in ragione degli assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato per l'anno 2023, tenuto conto di quanto in premessa indicato sono rideterminate in diminuzione le somme liquidabili di cui alla tabella 3 del decreto ministeriale n. 125 del 26 luglio 2024, all'ATS Pratese per l'importo di euro 269.883,08.

2. L'importo totale complessivo delle risorse liquidabili per l'annualità 2023 a seguito della rideterminazione di cui al comma 1 è pari ad euro 77.943.105,92.

3. Le somme prenotate non considerate liquidabili ai sensi del comma precedente, in seguito alla presenza in servizio di un numero inferiore di assistenti sociali rispetto a quelli preannunciati ai fini della prenotazione delle

risorse, rientrano nella disponibilità del Fondo povertà e vengono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020.

Art. 3.

Capitolo di spesa

1. La spesa complessiva graverà sulla disponibilità sul capitolo 3550 PG 1 «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12) Azione: Lotta contro la povertà - iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità n. 9 - «Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale» per l'anno finanziario 2024.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 4 dicembre 2024

Il Ministro: CALDERONE

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1

25A00300

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 dicembre 2024.

Caratteristiche e modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) 715/2007 e (CE) 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della strada, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 72 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il regolamento UNECE n. 26, concernente disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le sporgenze esterne;

Visto il regolamento UNECE n. 48, recante disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;



Visto l'allegato III del regolamento (UE) 2021/535 relativo all'alloggiamento della targa;

Considerato che le strutture portabagagli, portasci e portabiciclette poggianti sul gancio di traino sono da considerare a tutti gli effetti come un carico sporgente posteriormente al veicolo, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 164 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e della cui corretta installazione, compreso l'eventuale carico su di esse sistemato, è responsabile il conducente;

Considerata la necessità di regolamentare i dispositivi supplementari di cui devono essere equipaggiati gli autoveicoli della categoria internazionale M₁ ed N₁, quando installano nella parte posteriore le strutture portabagagli, portasci e portabiciclette poggianti sul gancio di traino, qualora tali strutture, da sole o con il relativo carico, occultino i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e l'alloggiamento della targa;

Sentito il Ministero dell'interno che, con nota prot. n. 104695 del 16 dicembre 2024, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture amovibili portabagagli e portasci, omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26, installate, posteriormente a sbalzo e poggianti sul gancio di traino, sui veicoli a motore della categoria M₁ ed N₁, quando tali strutture, con o senza carico, occultino i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva e/o l'alloggiamento della targa del veicolo.

Art. 2.

Installazione delle strutture amovibili sul gancio di traino

1. È ammessa l'installazione delle strutture amovibili di cui all'art. 1, senza aggiornamento della carta di circolazione, nel rispetto delle masse massime, complessive e dei singoli assi, del veicolo, nonché del carico massimo ammissibile sul gancio di traino, a condizione che siano applicati i dispositivi supplementari di illuminazione e segnalazione visiva e l'alloggiamento della targa, secondo quanto indicato al successivo art. 3.

2. La disciplina di cui al presente decreto si applica alle sole strutture amovibili portabagagli e portasci omologate in conformità al regolamento UNECE n. 26, che recano il relativo marchio di omologazione e che sono corredate da istruzioni di montaggio fornite dal costruttore, contenenti le informazioni sufficienti a permettere la corretta installazione della struttura amovibile con i relativi dispositivi supplementari da parte dell'utilizzatore in relazione alla tipologia di veicolo.

3. Le strutture portabiciclette sono assimilate alle strutture portabagagli e portasci di cui ai precedenti commi.

Art. 3.

Caratteristiche e modalità di applicazione dei dispositivi supplementari di illuminazione, segnalazione visiva e alloggiamento della targa

1. I dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva delle strutture amovibili di cui all'art. 1 devono replicare i dispositivi posteriori del veicolo ad eccezione della luce di arresto, appartenente alla categoria S3 o S4, montata all'esterno o all'interno (dietro al lunotto posteriore) del veicolo.

2. I dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva di cui al comma 1 possono essere raggruppati, combinati o reciprocamente incorporati in due unità, omologati in base alle pertinenti norme e la loro installazione deve essere conforme al regolamento UNECE n. 48.

3. L'alloggiamento della targa di cui è dotata la struttura amovibile deve essere conforme alle caratteristiche di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/535.

Art. 4.

Utilizzo delle strutture amovibili

1. La larghezza delle strutture amovibili non deve sporgere oltre la larghezza del veicolo e, qualora il carico sporga oltre, si applicano le prescrizioni indicate nei commi 3 e 6 dell'art. 164 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Per la sporgenza longitudinale si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6 del medesimo art. 164 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Sull'alloggiamento della targa di cui è dotata la struttura amovibile è consentita l'applicazione della targa di immatricolazione del veicolo o, in alternativa, della targa ripetitrice di cui all'art. 100, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. L'utilizzatore deve assicurarsi della corretta installazione delle strutture amovibili e del corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva di cui all'art. 3 applicati sulle predette strutture, nonché del corretto posizionamento della targa di immatricolazione o della targa ripetitrice.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2024

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 83

25A00299



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 13 gennaio 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di mirvetuximab soravtansine, «Elahere». (Determina n. 61/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;


Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;



Vista la decisione della Commissione europea del 14 novembre 2024, n. 8094, di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale centralizzato «Elahere»;

Vista l'istanza della società AbbVie S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Campoverde di Aprilia (LT), S.R. 148 Pontina Km 52 snc, unità operativa sita in Roma, viale dell'Arte, 25 - 00144, in qualità di rappresentante locale del titolare estero di A.I.C. Abbvie Deutschland GmbH & Co. KG, titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Elahere», pervenuta a questa Agenzia con prot. n. 148341 del 19 novembre 2024-AIFA-UPC-A, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione all'immissione in commercio del suddetto medicinale, nelle more della pubblicazione della decisione della Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 16 - 20 dicembre 2024;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2024 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024, unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano biosimilare di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

ELAHERE,

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco, il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato

l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione: ELAHERE.

Codice ATC - principio attivo: L01FX26 mirvetuximab soravtansine.

Titolare: Abbvie Deutschland GmbH & Co. KG.

Cod. procedura EMEA/H/C/005036/0000.

G.U.U.E.: 30 dicembre 2024.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Elahere» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulte con cancro epiteliale dell'ovaio, cancro della tuba di Falloppio o cancro peritoneale primitivo, positivo al recettore alfa dei folati (FR α), platino-resistente, sieroso di alto grado, che hanno ricevuto da uno a tre precedenti regimi di trattamento sistemico (vedere paragrafo 4.2).

Modo di somministrazione.

Il trattamento con «Elahere» deve essere iniziato e supervisionato da un medico esperto nell'uso di medicinali antitumorali.

Selezione delle pazienti.

Le pazienti eleggibili devono avere uno stato tumorale di FR α definito come $\geq 75\%$ di cellule tumorali vitali che mostrano una colorazione di membrana moderata (2+) e/o intensa (3+) mediante immunohistochimica (*immunohistochemistry*, ICH), valutata mediante un dispositivo medico diagnostico in vitro (IVD) dotato di marcatura CE con corrispondente destinazione d'uso. Se non è disponibile un IVD dotato di marcatura CE, deve essere usato un test alternativo validato.

«Elahere» deve essere somministrato per infusione endovenosa a una velocità di 1 mg/min. Se ben tollerata dopo 30 minuti, la velocità di infusione può essere aumentata a 3 mg/min. Se ben tollerata dopo 30 minuti a 3 mg/min, la velocità di infusione può essere aumentata a 5 mg/min. Per le incompatibilità, vedere paragrafo 6.2.

«Elahere» richiede diluizione con glucosio al 5% per infusione endovenosa. Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

«Elahere» deve essere somministrato esclusivamente come infusione endovenosa, utilizzando un filtro in linea in polietereolfone (PES) da 0,2 o 0,22 μm (vedere procedure particolari per la manipolazione e lo smaltimento al paragrafo 6.6).



Precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione del medicinale.

Questo medicinale contiene un componente citotossico legato in modo covalente all'anticorpo monoclonale (vedere procedure particolari per la manipolazione e lo smaltimento al paragrafo 6.6).

Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1866/001 - A.I.C.: 051624017 /E - in base 32: 1K7G2K - 5 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 20 ml - 1 flaconcino

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

25A00301

DETERMINA 13 gennaio 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ganirelix, «Ganirelix Gedeon Richter». (Determina n. 62/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme

sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;


Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,



convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 novembre 2024 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 16 - 20 dicembre 2024;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La nuova confezione del seguente medicinale generico per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

GANIRELIX GEDEON RICHTER

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella clas-

se C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

6. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.



Nuove confezioni.

GANIRELIX GEDEON RICHTER;
 codice ATC - principio attivo: H01CC01 Ganirelix;
 Titolare: Gedeon Richter PLC;
 cod. procedura EMEA/H/C/005641/IAIN/0003;
 GUUE 29 novembre 2024.

Indicazioni terapeutiche.

«Ganirelix Gedeon Richter» è indicato per la prevenzione del picco precoce di ormone luteinizzante (LH) in donne sottoposte a iperstimolazione ovarica controllata (COH) nelle tecniche di riproduzione assistita (ART).

Negli studi clinici «Ganirelix» è stato impiegato con ormone follicolo-stimolante (FSH) umano ricombinante o con corifollitropina alfa, ad azione follicolo stimolante sostenuta.

Modo di somministrazione:

«Ganirelix Gedeon Richter» deve essere prescritto esclusivamente da uno specialista esperto nel trattamento della infertilità;

«Ganirelix Gedeon Richter» deve essere somministrato per via sottocutanea, preferibilmente nella coscia. Il sito di iniezione deve essere variato, per prevenire la lipoatrofia. Le iniezioni sottocutanee di «Ganirelix Gedeon Richter» possono essere praticate dalla paziente stessa o da altra persona purché adeguatamente addestrate e con possibilità di ottenere consulenza da un esperto.

Per istruzioni sul trattamento del prodotto medicinale prima della somministrazione, vedere il paragrafo 6.6 e le istruzioni per l'uso incluse alla fine del foglio illustrativo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/22/1658/003 A.I.C.: 050225034/E in base 32: 1HWRWB - 0,25 mg/0,5 ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa pre-riempita (vetro) 0,25 mg - 5 siringhe pre-riempite.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti esperti nel trattamento dell'infertilità (RRL).

25A00302

DETERMINA 13 gennaio 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di apremilast, «Otezla». (Determina n. 63/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;


Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per pro-



muovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 29 novembre 2024 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 16 - 20 dicembre 2024;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

OTEZLA

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5

della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - servizio online <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni.

OTEZLA;
codice ATC - principio attivo: L04AA32 Apremilast;
titolare: Amgen Europe B.V.;
cod. procedura EMEA/H/C/003746/II/0044/G;
GUUE 29 novembre 2024.

Indicazioni terapeutiche.

Artrite psoriasica:

«Otezla», da solo o in associazione a farmaci antireumatici modificanti la malattia (*Disease Modifying Antirheumatic Drugs*, DMARDs), è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica (PsA) attiva in pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata o sono risultati intolleranti a una precedente terapia con DMARD (vedere paragrafo 5.1).

Psoriasi:

«Otezla» è indicato per il trattamento della psoriasi (PSOR) cronica a placche da moderata a grave in pazienti adulti che non hanno risposto, che hanno una controindicazione o che sono intolleranti ad altra terapia sistemica comprendente ciclosporina, metotrexato o psoralene e raggi ultravioletti di tipo A (PUVA).

Psoriasi pediatrica:

«Otezla» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche, da moderata a grave, in bambini e adolescenti di età pari o superiore a sei anni e di peso non inferiore a 20 kg e che sono candidati alla terapia sistemica.



Malattia di Behçet:

«Otezla» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con ulcere orali associate alla malattia di Behçet (BD) che sono candidati alla terapia sistemica.

Modo di somministrazione.

Il trattamento con «Otezla» deve essere iniziato da specialisti esperti nella diagnosi e nel trattamento della psoriasi, dell'artrite psoriasica o della malattia di Behçet.

«Otezla» è per uso orale. Le compresse rivestite con film devono essere ingerite intere e possono essere assunte con o senza cibo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/14/981/004 - A.I.C. n. 043867047/E in base 32: 19UQX7 - 10 mg + 20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/alu) in un astuccio - confezione per l'inizio del trattamento: 27 compresse (4 compresse da 10 mg + 23 compresse da 20 mg);

EU/1/14/981/005 - A.I.C. n. 043867050/E in base 32: 19UQXB - 20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/alu) - 56 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - dermatologo, reumatologo, internista, pediatra (RRL).

25A00303

CORTE DEI CONTI

DECRETO 24 dicembre 2024.

Approvazione del bilancio di previsione 2025 - Bilancio di previsione esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025/2027.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile alla Corte dei conti;

Visto il vigente regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (Del. n. 1/DEL/2010);

Visto il vigente regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti, ed in particolare gli articoli 3, 4, 7 e 36;

Visto il decreto presidenziale n. 80 in data 21 maggio 2019 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale sono stati approvati i nuovi modelli dello schema del bilancio di previsione, del conto finanziario, del bilancio di cassa e del bilancio pluriennale della Corte dei conti, al fine di dare attuazione alle modifiche apportate al sopra citato regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti;

Visto l'art. 20 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024 - 2026), in particolare commi 32 e 33, che hanno rideterminato le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie alla Corte dei conti;

Visto il disegno di legge di bilancio 2025 (A.C. n. 2112) all'esame del Parlamento, nei cui allegati sono indicati gli importi stanziati sui capitoli 2160 «Somma da assegnare alla Corte dei conti» e 7270 «Somma da trasferire alla Corte dei conti per la realizzazione degli interventi connessi al finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2025 - 2027;

Visto il decreto presidenziale n. 294 in data 5 dicembre 2024 che, a seguito delle richieste pervenute dalla Direzione generale gestione affari generali e dalla Direzione generale sistemi informativi automatizzati, vincola una quota dell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario precedente, al fine della realizzazione di investimenti, rispettivamente, nel settore immobiliare e in quello informatico;

Visto il progetto di bilancio preventivo della gestione finanziaria della Corte dei conti per l'anno 2025 e quello pluriennale per il triennio 2025 - 2027, recante una previsione di entrata e di spesa pari ad euro 526.068.329,00, euro 434.837.903,00, euro 431.221.358,00 in termini di competenza e cassa rispettivamente per gli anni 2025, 2026 e 2027, nonché la nota integrativa redatti a cura del Servizio bilancio e contabilità della Direzione generale programmazione e bilancio;

Considerato che, in vista dell'istituzione dell'area di elevata professionalità secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale vigente, si rende necessario integrare il capitolo 2260 «Competenze accessorie connesse al risultato, corrisposte al personale dirigenziale e amministrativo al netto dell'IRAP» di un ulteriore piano gestionale;

Considerata l'esigenza di organizzare seminari da parte della Scuola di alta formazione, per cui il capitolo 3200 «Spese per la formazione e per lo sviluppo della cultura giuscontabilistica» è integrato di un nuovo piano gestionale;

Considerato che, al fine di garantire una corretta classificazione economica dei capitoli di bilancio, si rende necessario differenziare gli oneri di parte corrente da quelli



di parte capitale con l'istituzione, all'interno di quest'ultimo aggregato, di un nuovo capitolo/PG rubricato 5400 «Fondi di accantonamento di parte capitale»;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella seduta del 9 dicembre 2024 (verbale n. 12/2024) in ordine, rispettivamente, al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e al bilancio pluriennale per il triennio 2025 - 2027;

Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 10 dicembre 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 430 del 23 dicembre 2024 con la quale è stato espresso parere favorevole nell'adunanza del 18 dicembre 2024 sullo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e di bilancio pluriennale per il triennio 2025 - 2027;

Su proposta del segretario generale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 36 del regolamento autonomo di amministrazione e contabilità, si approva la modifica allo schema di bilancio, a partire dall'esercizio finanziario 2025, con l'istituzione, nello schema delle spese, di un nuovo capitolo e di nuovi piani gestionali da inserire negli schemi allegati al decreto presidenziale n. 80 in data 21 maggio 2019, come di seguito dettagliati:

Istituzione nuovi piani gestionali

Cap. 2260	Competenze accessorie connesse al risultato, corrisposte al personale dirigenziale e amministrativo al netto dell'IRAP	
	P.G. 10	Retribuzione di risultato al personale amministrativo dell'area E.P.

Cap. 3200	Spese per la formazione e per lo sviluppo della cultura giuscontabilistica	
	P.G. 10	Spese per l'organizzazione di seminari

Istituzione nuovo capitolo/PG

Cap. 5400	Fondi di accantonamento di parte capitale	
	P.G. 01	Fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte capitale
	P.G. 02	Fondo per gli investimenti destinato alla manutenzione straordinaria degli immobili
	P.G. 03	Fondo di accantonamento destinato ad ulteriori investimenti
	P.G. 04	Fondo ex art. 1, comma 95, della legge n. 145/2018
	P.G. 05	Fondo vincolato per investimenti nel settore immobiliare
	P.G. 06	Fondo vincolato per investimenti nel settore informatico

Art. 2.

È approvato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti, il bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025 - 2027, nel testo allegato al presente decreto che, unitamente agli allegati, sarà inviato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2024

Il Presidente: CARLINO




Corte dei conti
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

Nota integrativa

**Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2025**

e

Bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027



Premessa

PIANO FINANZIARIO DELLE ENTRATE

PIANO FINANZIARIO DELLE SPESE.....

A) SPESE CORRENTI

A.1 Spese del personale

A.2 Beni e servizi per gli uffici centrali e territoriali

A.3 Interventi

A.4 Oneri comuni di parte corrente.....

B) SPESE IN CONTO CAPITALE

B.1 Oneri comuni di parte capitale.....

B.2 Investimenti.....

C) PARTITE DI GIRO.....

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA.....

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLA SPESA.....



Premessa

La presente nota integrativa analizza alcuni dati illustrando le ipotesi assunte e, in particolare, i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione, redatto sulla base delle linee strategiche ed operative approvate nei Documenti di Programmazione dei centri di spesa che costituiscono presupposto indispensabile per la sua approvazione.


Il bilancio di previsione della Corte dei conti, redatto in termini di competenza e di cassa, espone le entrate e le spese per il funzionamento dell'Istituto ed è redatto in conformità agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità (di seguito RAC) dell'Istituto, nonché ai principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.

Il comma 32 dell'art. 20 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024 - 2026) dispone che, a partire dall'esercizio finanziario 2024, le risorse da assegnare alla Corte dei conti vengono quantificate in misura percentuale delle spese finali del bilancio dello Stato, come previste in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio di previsione, al netto degli interessi passivi e delle risorse relative al PNRR, secondo le seguenti percentuali: 0,41 per mille per il 2024; 0,437 per mille per il 2025; 0,45 per mille a decorrere dal 2026. Ad ogni modo, le risorse finanziarie così definite non possono essere inferiori a 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il successivo comma 33 del medesimo articolo stabilisce che *“Gli stanziamenti di cui al comma 32 non tengono conto delle somme da trasferire al bilancio autonomo della Corte dei conti a seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dei trasferimenti per investimenti a valere sull'apposito capitolo in conto capitale”*.

Con riferimento all'anno 2025, gli obiettivi dell'azione amministrativa e istituzionale, in coerenza con il ciclo annuale della programmazione finanziaria e di bilancio, possono essere così riassunti:

- a) razionalizzazione della spesa, efficientamento ed ammodernamento delle strutture della Corte dei conti;



- b) interventi connessi agli assi strategici della digitalizzazione, dell'innovazione, della transizione ecologica e dell'inclusione sociale, in coerenza con le azioni e con gli obiettivi definiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per il rilancio del Paese;
- c) potenziamento delle forme di lavoro a distanza, ottimizzazione degli spazi e delle misure di sicurezza sanitaria per il lavoro in presenza, perseguimento dell'innovazione informatica e delle soluzioni digitali e di connettività;
- d) realizzazione di iniziative in tema di *welfare* per il benessere organizzativo del personale dirigenziale e amministrativo;
- e) riorganizzazione del controllo relativo all'acquisizione e all'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi del PNRR;
- f) efficientamento delle politiche del personale.

Il bilancio di previsione tiene conto della struttura dell'Amministrazione basata su un unico Centro di responsabilità amministrativa "Segretario generale", con una sola Missione denominata "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche" in coerenza con la classificazione COFOG 029, nonché su un unico Programma denominato "Giurisdizione e controllo dei conti pubblici", nel quale trovano collocazione le risorse destinate allo svolgimento delle attività istituzionali di pertinenza dell'Amministrazione, quelle inerenti al personale e le risorse occorrenti al funzionamento dell'intera struttura, ivi incluse quelle di investimento e di informatica.

Al fine di dare peso alla differenziazione degli oneri di parte corrente e degli oneri di parte capitale, con il bilancio di previsione 2025, viene istituito all'interno dello schema di bilancio, per la parte delle "Spese in conto capitale", un nuovo aggregato denominato "Oneri comuni di parte capitale", che contiene il capitolo 5400, denominato "Fondi di accantonamento di parte capitale".

Inoltre, per effetto del decreto presidenziale n. 294 in data 5 dicembre 2024, ai sensi del nuovo comma 3 dell'art. 7 del RAC¹, che ha stabilito il vincolo di parte del fondo avanzo

¹Con delibera del Consiglio di Presidenza n. 337 in data 15 ottobre 2024, all'art.7 del Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità è stato inserito il seguente comma 3:

"3. L'avanzo di amministrazione è così suddiviso:

a) parte indisponibile, articolata nei seguenti termini



di amministrazione, il suddetto capitolo 5400 viene integrato con i seguenti due piani gestionali: il piano gestionale 05 "Fondo vincolato per investimenti nel settore immobiliare" e il piano gestionale 06 "Fondo vincolato per investimenti nel settore informatico".

Sempre in relazione allo schema delle spese, in vista dell'istituzione dell'area di Elevata Professionalità, il capitolo 2260 "Competenze accessorie connesse al risultato, corrisposte al personale dirigenziale e amministrativo al netto dell'IRAP" viene integrato di un ulteriore piano gestionale 10, denominato "Retribuzione di risultato al personale amministrativo dell'area E.P.", con la contestuale eliminazione degli analoghi piani gestionali sui capitoli 2150 (pg 09), 2160 (pg 07) e 2170 (pg 07).

Infine, per dare maggiore evidenza alle previsioni di spesa della Scuola di alta formazione, al capitolo 3200 "Spese per la formazione e per lo sviluppo della cultura giuscontabilistica" viene istituito il piano gestionale 10 "Spese per l'organizzazione di seminari".

Pertanto, l'articolazione del bilancio dell'Istituto attualmente prevede:

- a) Schema entrate - 4 capitoli e 19 piani gestionali;
- b) Schema spese - 1 Missione, 1 Programma, 33 capitoli e 176 piani gestionali.

PIANO FINANZIARIO DELLE ENTRATE

Come è noto, la legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha rideterminato le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie alla Corte dei conti.

In applicazione di detta norma, il disegno di legge di bilancio 2025 (A.C. n. 2112) assegna all'Istituto uno stanziamento complessivo pari ad € 370.479.350,00.

1) *avanzo vincolato, costituito da risorse vincolate a una specifica destinazione sulla base di norme, principi contabili o vincoli formalmente attribuiti con provvedimento del Presidente della Corte dei conti su proposta del Segretario generale;*

2) *avanzo accantonato, costituito dalle risorse per le quali è previsto un obbligo di accantonamento in previsione di possibili spese future;*

3) *avanzo destinato agli investimenti, composto da risorse necessarie per coprire particolari esigenze di spesa, come individuate dal Segretario generale, utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;*

b) *parte disponibile, consistente in avanzo libero, costituito da risorse di cui è possibile usufruire liberamente solo a seguito di approvazione del rendiconto, quando ne sia dimostrata la sua effettiva consistenza, calcolata sottraendo dall'avanzo complessivo quello indisponibile".*



Nello specifico, € 365.979.350,00 sono trasferiti dal capitolo 2160 (4.1.1.) (1.1.1.) - “*Somme da assegnare alla Corte dei conti*” dello stato di previsione della spesa del MEF e costituiscono l’entrata di gran lunga prevalente per il bilancio autonomo dell’Istituto.

Nel medesimo stato di previsione, ulteriori € 4.500.000,00 provengono dal capitolo 7270 per le finalità previste dall’art. 1, comma 95, della legge n. 145/2018².

All’importo di € 370.479.350,00 (allocato sul capitolo 1100) vanno aggiunte le restanti poste di entrata, allocate sui capitoli 1200, 1300 e 1400 come da prospetto riassuntivo che segue.

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	IMPORTO
1100	Fondo per il funzionamento della Corte dei conti	370.479.350,00
1200	Entrate eventuali e diverse	7.180.000,00
1300	Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazione e partite di giro varie	10.000,00
1400	Avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario precedente	148.398.979,00
	Totale Entrate	526.068.329,00

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata definite sulle base delle risultanze degli esercizi precedenti tenendo conto delle variazioni determinate dalla normativa vigente in materia.

Il capitolo 1200 registra varie tipologie di entrate quali, a titolo esemplificativo, quelle appostate sul piano gestionale 01, inerenti ai rimborsi per il personale comandato (comandi *out*) presso Autorità, Enti o altre Amministrazioni Pubbliche.

Al piano gestionale 02 confluiscono, tra le altre entrate, i versamenti di provenienza INPS per ritenute operate sui trattamenti pensionistici in relazione ad assenze effettuate dal personale amministrativo e di magistratura nel pregresso periodo di servizio, i rimborsi relativi ad utenze varie, le note di credito su fatture errate, i versamenti da parte dei funzionari delegati e del cassiere, nonché i versamenti relativi a talune tipologie di

² Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.



entrata accertate successivamente all'avvento del codice della giustizia contabile, adottato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Il piano gestionale 05 (Rimborso da parte delle Regioni degli oneri sostenuti dalla Corte dei conti per le competenze anticipate ai Consiglieri di nomina regionale, ai sensi dell'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131) viene alimentato dalle risorse finanziarie provenienti dai rimborsi che le Regioni debbono versare alla Corte dei conti a fronte delle spese anticipate per le competenze retributive dei consiglieri di nomina regionale, in servizio presso le Sezioni regionali di controllo. Pertanto, le risorse qui allocate sono proporzionate al numero dei consiglieri regionali già in servizio o che si prevede vengano nominati nel corso del 2025.

Al piano gestionale 07 viene prevista una entrata di € 50.000,00 che trova corrispondenza nel correlato capitolo di spesa (capitolo 3300 – piano gestionale 07) per le iniziative legate agli incarichi di *External Auditor* svolti dalla Corte dei conti in ambito europeo.

Queste somme sono utilizzate sia per attività formative, sia per coprire i costi relativi ad eventuali *expertise* tecniche esterne strettamente necessarie alla realizzazione degli *audit*.

Al piano gestionale 08, denominato "*Entrate provenienti da accordi con altre Amministrazioni per la razionalizzazione dei sistemi informativi della P.A.*", affluiscono le somme versate da CNEL e dall'Avvocatura Generale dello Stato, nell'ambito delle relative intese interistituzionali di condivisione delle infrastrutture informatiche.

Dette somme corrispondono a rimborsi di spesa anticipata dalla Corte dei conti nella funzione di "*provider*" di servizi a favore delle suddette amministrazioni.

Infine, nel capitolo 1400 trova allocazione quota parte dell'avanzo presunto dell'esercizio finanziario precedente, pari ad € 148.398.979,00, che è composto dal totale delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente, nonché dalle quote accantonate.

La parte vincolata è costituita, oltre che dall'importo di € 73.835.564,00, così quantificato a seguito di apposite richieste della Direzione Generale gestione affari generali (di seguito DGAAGG) per € 43.300.000,00 e della Direzione Generale sistemi informativi automatizzati (di seguito DGSIA) per € 30.535.564,00, anche da risorse destinate alle



finalità previste dall'art. 1, comma 95, della legge di bilancio n. 145 del 2018, provenienti da esercizi precedenti e non ancora utilizzate.

La parte accantonata è costituita da risorse relative alla mancata definizione del contenzioso in atto sull'applicazione del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché da risorse accertate, quali economie da cessazione del personale di magistratura, dirigenziale e amministrativo ed accantonate per la copertura delle spese per nuove assunzioni.

Sulla base delle suddette complessive risorse economiche disponibili e degli obiettivi elaborati dai singoli centri di spesa, è redatto il presente bilancio preventivo e vengono formulate le pertinenti previsioni di spesa.

PIANO FINANZIARIO DELLE SPESE

Nello schema di bilancio le spese previste nel 2025 ammontano a complessivi € 526.068.329,00 e sono articolate in ragione della loro natura. In particolare, sono previsti n. 33 capitoli, ciascuno articolato in piani gestionali.


A) SPESE CORRENTI

Il totale delle spese correnti ammonta a complessivi € 403.717.795,00 e comprende gli stanziamenti necessari per il funzionamento dell'Istituto (personale, beni e servizi, interventi e oneri comuni).

A.1 Spese del personale

Con specifico riferimento alla politica di gestione per il 2025, si prosegue senza soluzione di continuità nella concreta applicazione dei principi di revisione della spesa facendo propri, laddove applicabili all'Istituto, gli effetti della relativa normativa, con particolare attenzione agli oneri inderogabili, fra i quali è da annoverare, *in primis*, il trattamento economico del personale di magistratura.

La relativa spesa viene quantificata con riferimento alla misura del trattamento in godimento al 1° gennaio 2025 (sulla base degli importi previsti nei prontuari dei nuovi



stipendi determinati con il DPCM 3 giugno 2024), compresi i n. 42 magistrati di nomina governativa di diritto.

Per quanto riguarda la definizione del fabbisogno assunzionale del personale amministrativo, è indispensabile porre la dovuta attenzione alla necessità di garantire un efficiente funzionamento delle attività complessive dell'Istituto, istituzionali e di amministrazione attiva, pur nel rispetto dei limiti individuati, attraverso il *turn over*, dal legislatore. La tempestiva copertura dei posti resi disponibili a seguito dei collocamenti a riposo costituisce un obiettivo ineludibile. A tal proposito, si è proceduto nel corso degli anni ad una razionalizzazione delle piante organiche e ad un loro adeguamento alle reali esigenze delle singole strutture territoriali.

Si rappresentano, di seguito, alcune fra le voci di spesa più significative nel bilancio di previsione.


Capitoli 2100, 2110, 2120 - competenze fisse ed accessorie per il personale di magistratura al netto dell'IRAP e capitoli 2180, 2190, 2200 - IRAP.

Trovano collocazione, in questi capitoli, le somme dovute per la remunerazione del personale di magistratura, comprensive degli oneri erariali e previdenziali (€ 126.876.732,00), nonché dell'IRAP (€ 8.122.682,00) per un importo complessivo di € 134.999.414,00.

La previsione di spesa tiene conto del personale di magistratura in servizio ed è suddivisa nei vari piani gestionali, che sono articolati in base alle singole voci retributive, fisse ed accessorie oltre ai relativi oneri accessori, fra il personale di magistratura (capp. 2100 e 2180), i Consiglieri di nomina regionale (capp. 2110 e 2190) e i componenti non togati del Consiglio di presidenza (capp. 2120 e 2200).

Capitoli 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 2260 - competenze fisse ed accessorie per il personale amministrativo al netto dell'IRAP e capitoli 2210, 2220, 2230, 2240, 2270 - IRAP.

Le presenti voci di spesa raccolgono le previsioni relative alle competenze per il personale amministrativo di supporto alle attività istituzionali quantificate in € 156.126.407,00 che, al lordo dell'IRAP (€ 10.363.975,00) portano l'ammontare complessivo delle elencate voci di spesa ad € 166.490.382,00.



I capitoli di spesa³ sono diversificati in base alla tipologia di personale in servizio, a partire dai dirigenti di I fascia, i dirigenti di II fascia, il personale amministrativo non dirigenziale di ruolo ed il personale in posizione di comando presso la Corte dei conti, a sua volta distinto a seconda che percepisca un trattamento economico a rimborso successivo o a pagamento diretto.

All'interno dei rispettivi capitoli sono classificate, suddivise tra i vari piani gestionali, le singole voci di spesa per le competenze fisse ed accessorie, oltre ai relativi contributi.

Si forniscono di seguito alcune informazioni, distinte per capitolo, sulla quantificazione dei relativi stanziamenti:

- cap. 2130 *“Competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale amministrativo dirigenziale di I fascia, al netto dell’IRAP”*. Sul piano gestionale 01 sono state considerate le competenze fisse e la retribuzione di posizione, riferite a quattro unità dirigenziali di I fascia, come da organico di diritto della Corte dei conti. Il costo complessivo è adeguato al vigente CCNL Area Funzioni Centrali;
- cap. 2140 *“Competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale amministrativo dirigenziale di II fascia, al netto dell’IRAP”*. Sul piano gestionale 01 sono state considerate le competenze fisse e la retribuzione di posizione, riferite alle unità dirigenziali di II fascia, come da organico di fatto della Corte dei conti, pari a n. 51 unità alla data della presente rilevazione. Il costo complessivo è adeguato al vigente CCNL Area Funzioni Centrali;
- cap. 2150 *“Competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale amministrativo non dirigenziale, al netto dell’IRAP”*. Sul piano gestionale 01 sono stati considerati i costi riferiti alla consistenza del personale di ruolo, pari a n.1974 unità al momento della rilevazione (compreso il personale in comando *“out”*), alla pianificazione delle nuove assunzioni per concorso e mobilità, per un

³ A partire dall'esercizio 2023 sono stati istituiti il capitolo 2260, in cui sono allocate le risorse destinate al personale amministrativo e dirigenziale relative al pagamento delle voci accessorie legate al risultato e il capitolo 2270, dove trova allocazione la relativa IRAP. L'accorpamento dei fondi destinati al personale in un unico capitolo è finalizzato a rendere più snello il procedimento di erogazione delle suddette voci accessorie.



costo complessivo di € 73.636.440,00, al netto dei risparmi per il *part time* e per le restanti cessazioni per il 2024 e la stima per il 2025;

- cap. 2160 *“Trattamento economico del personale in posizione di comando...a rimborso successivo, al netto dell’IRAP”*. In questo capitolo sono allocati i fondi necessari al rimborso successivo dei costi relativi alle unità di personale in posizione di comando *“in”* presso la Corte dei conti, provenienti da altre amministrazioni, per un importo stimato complessivo sul piano gestionale 01 pari ad € 4.000.000,00, al lordo degli oneri a carico del dipendente;
- cap. 2170 *“Trattamento economico del personale in posizione di comando...a pagamento diretto, al netto dell’IRAP”*. Nel piano gestionale 01 confluiscono i costi stimati per le unità di personale in comando *“in”* pagate direttamente dalla Corte dei conti, per un importo di € 1.750.000,00, al lordo degli oneri a carico del dipendente;
- cap. 2260 *“Competenze accessorie connesse al risultato, corrisposte al personale dirigenziale e amministrativo”*. Nel capitolo, per un totale di € 37.147.190,00, sono confluite le risorse destinate a remunerare parte del trattamento accessorio del personale dirigenziale e delle aree funzionali, quali i Fondi per le risorse decentrate da destinare al personale amministrativo non dirigenziale, i Fondi dirigenti di I e di II fascia comprensivi dell’importo destinato soltanto all’indennità di risultato, nonché le risorse destinate a rafforzare il criterio della meritocrazia e quindi a premiare la professionalità (piano gestionale 07) e le risorse destinate allo smaltimento dell’arretrato e all’efficientamento dei processi nel piano gestionale 08.

Capitolo 2250 - Retribuzioni in natura - buoni pasto e vestiario.

Il capitolo reca le previsioni formulate per le retribuzioni in natura, di cui la parte più cospicua è destinata ad erogare i buoni pasto per il personale amministrativo e di magistratura, così ripartita: sul piano gestionale 01 l’importo di € 380.000,00 per il personale di magistratura, sul piano gestionale 02 l’importo di € 83.000,00 per il personale appartenente all’area della dirigenza e sul piano gestionale 03 l’importo di € 2.600.000,00 per il personale amministrativo non dirigenziale. L’intera somma è quantificata in via prudenziale in € 3.138.000,00 tenendo conto dell’ipotesi di CCNL



Area Funzioni Centrali per il triennio 2022-2024, che riconosce il buono pasto anche nelle giornate di lavoro agile.

A.2 Beni e servizi per gli uffici centrali e territoriali

I beni economici ed i servizi utilizzati all'interno di un'organizzazione per il funzionamento dei processi rappresentano gli strumenti attraverso i quali gli uffici si dotano delle risorse materiali e umane necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali.

Al riguardo, si analizzano di seguito alcuni capitoli di spesa.

Capitolo 3000 - Spese di funzionamento per servizi istituzionali

Per quel che riguarda il fabbisogno riconducibile a tale capitolo, tenuto conto delle iniziative programmate dai vertici dell'amministrazione, legate ad esigenze di rappresentanza ed alla programmazione di eventi (quali ad esempio, la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario e la parifica del Rendiconto generale dello Stato), la spesa presunta è stata quantificata in complessivi € 205.000,00 e ripartita fra i piani gestionali da 01 a 06.

Capitolo 3100 - Spese per missioni

Il capitolo comprende la previsione di spesa relativa alle missioni all'interno del territorio nazionale e all'estero per tutto il personale dell'Istituto, avente ad oggetto i rimborsi per le spese di vitto e alloggio sostenute in occasione delle trasferte effettuate per fini istituzionali.

Il capitolo, ripartito in 13 piani gestionali per consentire una maggiore trasparenza ed un'allocazione della spesa sulla base della categoria di personale e dei motivi per i quali vengono sostenuti i costi, presenta una previsione per un importo complessivo di € 2.665.000,00.

Capitolo 3200 - Spese per la formazione e per lo sviluppo della cultura giuscontabilistica.

In tale capitolo di spesa le risorse sono state distribuite sui diversi piani gestionali in base ai destinatari dell'attività formativa.



La specifica competenza di alta formazione per il personale di magistratura è in capo alla “Scuola di alta formazione della Corte dei conti” (deliberazione del Consiglio di presidenza n. 270 del 23 ottobre 2020), che si occupa anche, per quanto riguarda la formazione istituzionale, della formazione del personale amministrativo, compreso quello dirigenziale.

Per la formazione del personale amministrativo è competente, anche, l’apposito Servizio formazione e aggiornamento del personale presso il Segretariato generale.

Con riferimento a quest’ultima, la stima di spesa è stata effettuata in linea con la programmazione di cui al “Piano integrato triennale” della Corte dei conti (di seguito PIT Cdc) per il triennio 2023-2025, adottato con decreto segretariale n.229/2023.

Per il 2025, come nell’anno precedente, la programmazione tiene conto degli eventuali costi di missione spettante al personale docente, constatato il progressivo ritorno alla modalità di erogazione dei corsi anche in presenza.

Inoltre, il capitolo reca stanziamenti specifici per l’organizzazione di convegni, congressi, ecc., nonché per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali, quali EUROSAL ed INTOSAL, o per la partecipazione a convegni internazionali e ad altre iniziative (€ 700.000,00 sul piano gestionale 07 e € 50.000,00 sul piano gestionale 08) per una spesa complessiva di € 750.000,00.

A tale riguardo, la previsione complessiva di spesa relativa al capitolo 3200 è pari ad € 1.852.000,00 al netto delle relative spese di missione per il personale dell’Istituto, destinate all’attività di formazione e gravanti sul capitolo 3100.

Capitolo 3300 - Altre spese per acquisto di beni e servizi

Il capitolo si articola in 21 piani gestionali, ciascuno destinato a sostenere le spese necessarie al funzionamento dell’Istituto.

Di seguito si forniscono alcune informazioni su specifici piani gestionali, anche operando un confronto con le previsioni di spesa dell’esercizio precedente.

Al piano gestionale 01 vengono allocate le risorse occorrenti per le attività della Biblioteca centrale: lo stanziamento, conformemente alla relativa proposta avanzata dal Comitato di sovrintendenza della Biblioteca, è pari ad € 400.000,00; analogo importo è attribuito alla Biblioteca per le spese di investimento di cui al successivo capitolo 6000 – piano gestionale 02.



Con riferimento al piano gestionale 12, la Biblioteca gestisce le attività propedeutiche al rinnovo degli abbonamenti delle banche dati *online* oltre alla sottoscrizione a nuove banche dati (es. Banca dati Enti *online* Maggioli).

La spesa da sostenere per l'erogazione di compensi per speciali incarichi ad esterni all'amministrazione, gravanti sul piano gestionale 05, viene prevista per un importo di € 210.000,00.

Con lo stanziamento di € 50.000,00 al piano gestionale 07 viene prevista la spesa occorrente per svolgere le iniziative legate all'incarico di *External Auditor* attribuito all'Istituto in ambito europeo. Le spese relative vengono rimborsate dagli organismi presso cui viene svolto l'incarico.

Relativamente alle altre spese per il funzionamento degli uffici, sia centrali che territoriali, si annoverano quelle prettamente funzionali, quali fitto dei locali, utenze, pulizia, manutenzione ordinaria e servizi postali.


Per il piano gestionale 08 "*Fitto locali ed oneri accessori*" sono stati stanziati € 1.440.000,00. Tale stanziamento, rispetto al 2024, è stato oggetto di una riduzione, conseguente al trasferimento degli uffici di Torino dalla sede utilizzata in passato in locazione passiva ad altri immobili di proprietà demaniale.

Si evidenzia una riduzione delle risorse richieste per il piano gestionale 10 "*Spese per utenze e canoni acqua, luce, gas e altri consumi energetici*" con uno stanziamento di € 4.250.000,00. Tale riduzione è il frutto sia di un attento monitoraggio dei consumi energetici, sia dell'introduzione di buone pratiche nella gestione degli impianti delle sedi centrali e regionali, sia di una programmazione di interventi volti all'efficientamento energetico attraverso la sostituzione degli infissi e alla riqualificazione dei locali.

Il piano gestionale 11 finanzia numerosi interventi necessari al funzionamento dell'Istituto a livello centrale e regionale, tra i quali si segnala l'adesione all'Accordo quadro Consip per il *facility management* grandi immobili, relativamente ai servizi di pulizia, facchinaggio, *reception* ecc.

Sul piano gestionale 13, l'importo stanziato pari a € 3.875.000,00 è finalizzato alla manutenzione ordinaria dei locali e dei relativi impianti delle sedi centrali e regionali.

Per la sicurezza dei luoghi di lavoro per tutte le sedi centrali e regionali, compresa la sorveglianza sanitaria, il relativo fabbisogno è pari ad € 860.000,00 (piano gestionale 16),



sufficiente per la gestione corrente, comprensivo dell'acquisto di materiali, nonché del costo dell'attività formativa obbligatoria per tutto il personale e per le diverse figure della sicurezza previste dalla vigente normativa di settore.

Una particolare specifica tipologia di spesa inderogabile, che trova collocazione nel piano gestionale 17 inerente alle spese di giustizia, viene quantificata in € 440.000,00.

Tale spesa comprende anche le spese destinate ai consulenti tecnici, nonché le spese di notifica disposte dagli uffici requirenti e giudicanti centrali e regionali.

Per il funzionamento di consigli e commissioni (commissioni di concorso, commissioni per lo scarto d'archivio, ecc.) lo stanziamento di € 844.000,00, imputato al piano gestionale 18, ha subito un ulteriore incremento rispetto allo scorso esercizio, in virtù delle diverse procedure concorsuali relative al personale di magistratura e amministrativo, che saranno svolte nel corso del 2025.

Il totale delle spese relative al capitolo 3300 ammonta ad € 25.195.000,00.

Capitolo 3400 - Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione dei dati.

Con riferimento alla spesa informatica, lo stanziamento da imputare al capitolo 3400 piano gestionale 01 "Spese per la gestione del sistema informativo e delle comunicazioni" è pari ad € 20.046.974,00.

Tali somme sono destinate a diverse spese di natura corrente, come ad esempio:

- acquisto di materiale informatico;
- acquisizione dei servizi in *cloud*;
- canoni annuali per l'assistenza agli utenti per l'utilizzo sistemi applicativi in uso;
- canoni annuali per licenze d'uso;
- canoni di connettività e telefonia;
- canoni per il noleggio e la manutenzione di apparecchiature ed *hardware*.

La sicurezza informatica continua a rivestire un ruolo fondamentale, in quanto garantisce non solo la disponibilità, l'integrità e la riservatezza delle informazioni proprie del Sistema informativo, ma anche la resilienza dei servizi e del funzionamento complessivo dell'organizzazione. Il servizio erogato da SOGEI dovrà garantire la disponibilità e l'efficienza dell'infrastruttura ICT affidata in gestione, il costante allineamento con l'evoluzione tecnologica del mercato ICT attraverso l'esecuzione delle



attività tecniche di competenza e il supporto per la crescita e l'evoluzione, in linea con le strategie definite dalla Corte dei conti e condivise con la stessa SOGEI. Nel corso del triennio 2025-2027 proseguiranno le analisi relative alla predisposizione della nuova Convenzione Corte dei conti-SOGEI e, nelle more, si procederà, prima della scadenza, ad un ulteriore rinnovo della Convenzione vigente e degli atti collegati.

A.3 Interventi

Tra le spese relative agli interventi rientrano sia quelle per il benessere organizzativo del personale in servizio, che possono essere quantificate nel limite massimo dell'uno per cento degli stanziamenti definitivi di competenza e, comunque, nel rispetto dello specifico stanziamento in bilancio (art. 52-bis del RAC), sia quelle per l'erogazione di borse di studio e tirocini formativi.

Di seguito si espone il dettaglio dei rispettivi capitoli.

Capitolo 4000 - Interventi di natura sociale ed assistenziale per il personale in servizio.

Tra le spese per interventi a favore del personale amministrativo, è da segnalare quella derivante dalla gestione del contratto di assicurazione sanitaria integrativa: la spesa, calcolata sulla base del personale attualmente in servizio ed imputata per il 2025 al piano gestionale 05, è stata quantificata in € 1.300.000,00.

Trovano invece collocazione al piano gestionale 02 le risorse per le *"Provvidenze in denaro a favore del personale amministrativo in servizio e delle loro famiglie"* quantificate in € 600.000,00 e destinate alla concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti della Corte dei conti per il sostegno al reddito della famiglia e per il supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli in base al vigente CCNL, anche attraverso l'attribuzione di un ulteriore sussidio per l'assicurazione sanitaria integrativa.

Il totale del capitolo 4000 ammonta ad € 2.600.000,00.

Capitolo 4100 - Spese per borse di studio e tirocini formativi e di orientamento.

Su questo capitolo al piano gestionale 01 sono state allocate risorse per € 800.000,00.



A.4 Oneri comuni di parte corrente

Capitolo 5000 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Tra gli oneri inderogabili sul piano gestionale 01 sono previsti € 310.000,00 per spese relative a liti ed arbitraggi e per interessi legali.

Capitolo 5100 - Rimborsi all'INAIL.

La spesa, valutata complessivamente in € 280.000,00, è ripartita in tre piani gestionali con riferimento alla categoria di personale destinatario degli stanziamenti, e cioè personale di magistratura, dirigenziale ed amministrativo non dirigenziale.

Capitolo 5200 - Fondi di accantonamento di parte corrente.

Il capitolo, per il 2025, prevede un'articolazione in otto piani gestionali degli accantonamenti dei fondi secondo i rispettivi vincoli di destinazione.

È stato previsto uno stanziamento di € 1.000.000,00 per il piano gestionale 01 "*Fondo speciale di riserva*" e di € 1.710.000,00 per il piano gestionale 02 denominato "*Fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente*".

Al piano gestionale 04 "*Fondo di accantonamento per il contenzioso del personale di magistratura*", sono previsti € 9.000.000,00: questo importo tiene conto dei contenziosi in atto a seguito dell'introduzione della norma del limite retributivo (art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e comma 489 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147); la somma è accantonata in attesa della definizione dei contenziosi posti in essere da coloro che hanno subito tale riduzione.

Pertanto, si evidenzia che al termine di ogni esercizio del triennio sono state rideterminate le ulteriori somme relative al perdurare dei suddetti contenziosi da accantonare nel fondo, tenuto conto delle progressive cessazioni dal servizio per pensionamenti di vecchiaia o di anzianità.

Sui piani gestionali 05 "*Fondo di accantonamento per il contenzioso del personale amministrativo dirigenziale*" e 06 "*Fondo di accantonamento per il contenzioso del personale amministrativo non dirigenziale*" sono stati stanziati, sulla base di una ricognizione dei



giudizi pendenti, tenuto conto anche di eventuali prossime sentenze e di quelle al momento sfavorevoli per l'Amministrazione, rispettivamente € 326.500,00 ed € 565.000,00. Sulla base delle proiezioni effettuate nella predisposizione del bilancio di previsione 2025, sono stati accantonati € 19.161.795,00 sul piano gestionale 08 "Fondo di accantonamento per il potenziamento dei servizi di supporto, ivi incluso il personale amministrativo" con riferimento al Piano Assunzionale 2025-2027 contenuto nel PIT Cdc. Il totale dei "Fondi di accantonamento di parte corrente" ammonta ad € 45.136.025,00.

B) SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale sono sostenute per effettuare investimenti diretti, ovvero per produrre beni durevoli e utili per l'Amministrazione.

Nel bilancio di previsione della Corte dei conti tali spese trovano collocazione all'interno dei capitoli 5400, 6000 e 6100.

B.1 Oneri comuni di parte capitale

Capitolo 5400- Fondi di accantonamento di parte capitale.

Come indicato in premessa, con il bilancio 2025 è stato ulteriormente modificato lo schema di bilancio, per la parte delle spese, con l'inserimento del capitolo 5400 che è integrato con i seguenti due piani gestionali: il piano gestionale 05 "Fondo vincolato per investimenti nel settore immobiliare" e il piano gestionale 06 "Fondo vincolato per investimenti nel settore informatico", nei quali confluiscono le risorse relative all'avanzo di amministrazione vincolato come disposto dalla decreto presidenziale n. 294 in data 5 dicembre 2024.

Il capitolo 5400 si compone di sei piani gestionali, tra i quali si menzionano:

- piano gestionale 04 "Fondo ex art. 1, comma 95, della legge n. 145/2018" nel quale trovano allocazione le risorse già erogate dal MEF, quantificate in € 29.237.390,00 al netto della spesa finora sostenuta per l'acquisto degli immobili di Perugia, di Via del Maggiolino a Roma, di Torino e di Campobasso. Tali risorse saranno utilizzate per l'acquisizione e successivi interventi di riqualificazione degli immobili, come previsto dalle "Linee generali di indirizzo dell'azione amministrativa per l'anno 2024" con riferimento agli "Interventi di edilizia giudiziaria";
- piano gestionale 05 "Fondo vincolato per investimenti nel settore immobiliare", in cui sono stanziati € 43.300.000,00 finalizzati alla complessiva riqualificazione,



all'adeguamento strutturale ed all'efficientamento energetico degli immobili sede della Corte dei conti sul territorio. Tra i maggiori interventi, si prevedono investimenti mirati alla riqualificazione e ristrutturazione edilizia della nuova sede di Perugia e dell'immobile di proprietà della Corte dei conti, sito in via del Maggiolino a Roma. Quest'ultimo intervento si configura come un insieme sistematico di interventi architettonici e ingegneristici volti ad abbattere i consumi dell'edificio, raggiungendo la più alta classe energetica e dando prestigio architettonico all'intero complesso, che diventerà un *Hub* Concorsuale con una capacità di 1.244 posti a sedere, oltre che archivio generale e di deposito. Un altro importante intervento riguarda la sostituzione dei corpi illuminanti con apparati a led (*Relamping led*) nelle sedi di via Baiamonti n. 6 e n. 25, volto a conseguire gli obiettivi di contenimento delle spese energetiche;

- piano gestionale 06 "*Fondo vincolato per investimenti nel settore informatico*", in cui vengono allocati fondi per € 30.535.564,00 vincolati alla realizzazione di investimenti nel settore dell'informatica per il costante adeguamento, l'innovazione e la sicurezza dell'organizzazione e dei processi di gestione dell'Istituto.

B.2 Investimenti

Cap.6000 - Spese per l'approvvigionamento delle risorse strumentali diverse dai materiali di consumo.

Le risorse previste su tale capitolo, oltre ad essere destinate ai lavori di riqualificazione di impianti e locali delle sedi centrali, saranno impiegate nel monitoraggio e nel coordinamento organizzativo dell'esecuzione degli interventi di riqualificazione degli immobili, anche mediante l'impiego delle risorse trasferite dal MEF per effetto della legge n. 145/2018, attraverso specifici accordi interistituzionali con i competenti Provveditorati alle OO.PP., sottoscritti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

A questo riguardo, particolare attenzione meritano i seguenti piani gestionali: il piano gestionale 05 "*Spese per ristrutturazione e manutenzione degli edifici compresa l'installazione e la manutenzione dei relativi impianti*" con una previsione di spesa pari a € 4.621.580,00 finalizzata a interventi di riqualificazione degli spazi, efficientamento energetico, adeguamento antisismico e antincendio delle sedi della Corte; il piano gestionale 07



“Spese per l'acquisizione di beni immobili”, che accoglie le risorse di competenza dell'anno 2025 che saranno trasferite dal MEF per effetto della suddetta legge n. 145/2018 con una previsione di € 4.500.000,00. Infine, altre spese di parte capitale riguardano acquisti di mobili ed arredi, dotazioni librerie, attrezzature varie, nonché interventi ed acquisti in materia di sicurezza, imputate ai piani gestionali 01, 02, 03, 04 e 06. Il totale delle spese previste per il capitolo in esame ammonta ad € 11.077.580,00.

Capitolo 6100 - Spese per lo sviluppo del sistema informativo e delle comunicazioni.

Su questo capitolo, che presenta un unico piano gestionale, sono stanziati € 8.000.000,00.

Le previsioni sono state formulate tenendo conto delle necessità di aggiornamento dei sistemi già esistenti, che supportano le attività istituzionali. Tali sistemi presentano caratteristiche sempre più sofisticate, sia nell'ambito delle connettività con il mondo esterno delle pubbliche amministrazioni controllate, sia in quello delle attività volte alla capillare informatizzazione delle procedure processuali (concernenti il settore giudicante requirente), che investono anche il versante della completa attuazione del processo contabile telematico.

Nell'ambito del controllo gli sforzi maggiori sono rivolti all'aggiornamento del Sistema Informativo Controllo e Referto (SICR), integrato con i sistemi della Ragioneria generale dello Stato e della Banca d'Italia.

In merito, a partire dal 2024, il processo di aggiornamento del sistema SICR è stato adeguato a quello di ripianificazione dei progetti di Reingegnerizzazione delle Tesorerie dello Stato (Re.Tes.) e del nuovo sistema integrato per la contabilità pubblica (InIt) in attesa del suo completo avvio; pertanto, la Corte adeguerà e utilizzerà i propri sistemi *legacy* alle future modifiche.

Con riferimento all'attività giurisdizionale, i sistemi informativi che generano maggiore impegno finanziario per gli interventi di manutenzione evolutiva e di consolidamento sono, ad esempio, il Sistema Integrato Sezioni e Procure (SISP), da ultimo evoluto nel nuovo sistema “*Giudico*” (Sistema della Giustizia Digitale Contabile), sistema informativo a supporto degli Uffici Giurisdizionali della Corte dei conti, mediante il quale la giustizia contabile tratta in via automatizzata attività, dati, servizi, comunicazioni e procedure relative allo svolgimento dell'attività giurisdizionale,



secondo quanto stabilito dal Codice di giustizia contabile (decreto legislativo del 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i).

Proseguirà anche l'aggiornamento del Piano Strategico per le Postazioni di Lavoro (PSPdL) per gestirne l'intero ciclo di vita in base alle nuove esigenze dell'amministrazione.

C) PARTITE DI GIRO

Le partite di giro comprendono le transazioni attuate per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente.

Nel bilancio dell'Istituto sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi cauzionali.

Capitolo 7000 - Depositi cauzionali ed altre partite di giro.


Sono previsti stanziamenti per € 10.000,00 sia nelle entrate che nelle spese.

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

La Corte dei conti, dotata di autonomia contabile e finanziaria garantita dalla legge (art. 4, legge n. 20 del 1994; art. 20, commi 32 e 33, legge n. 213 del 2023; art. 2 del vigente Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità) quale riflesso dell'indipendenza dal Governo costituzionalmente sancita (art. 100, terzo comma, Cost.), ha comunque redatto il proprio bilancio di previsione autolimitandosi sostanzialmente al rispetto delle norme in materia di contenimento della spesa.

Pertanto, a partire dall'anno 2022, per effetto del rilevante rialzo dei prezzi applicato dai gestori dei servizi energetici in conseguenza degli scenari politici internazionali, vengono esclusi dai limiti di spesa per acquisto di beni e servizi, gli oneri sostenuti per i consumi energetici, ferma restando la necessità di garantire la realizzazione di tutte le iniziative necessarie ad assicurare il contenimento delle spese energetiche.

Per quanto sopra esposto, anche per l'esercizio finanziario 2025 le previsioni sono state elaborate nel rispetto delle misure di contenimento della spesa, come si evince dalla seguente tabella.



Art. 1 comma 591 della Legge 160/2019				
	2016	2017	2018	(a) media triennio
Spese per beni e servizi (Consuntivi)	39.627.598,67	39.638.963,90	40.655.218,31	39.973.926,96
Superamento limite (comma 593 Legge 27 dicembre 2019, n. 160) per il 2025				
Entrate accertate (al netto delle entrate per investimenti e quelle finalizzate a spese diverse da beni e servizi)	2018	2023	(b) Differenza (2022 -2018)	(a+b) Limite per il 2025
Cap 2160 Mef (Somma da assegnare alla Corte dei conti al netto delle spese obbligatorie)	48.548.994,62	71.819.132,70		
Altre entrate	876.187,08	4.546.742,68		
Totale	49.417.183,08	76.365.875,38	26.948.692,30	66.922.619,26
Stanziamiento spese per beni e servizi	49.963.974,00			

Infine, considerato che l'importo stanziato per spese di beni e servizi per l'esercizio finanziario 2025 risulta essere notevolmente inferiore rispetto al limite previsto per lo stesso esercizio, appare superfluo escludere le voci relative ai costi energetici anche tenuto conto della loro bassa incidenza sul totale delle spese di tale aggregato.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELLA SPESA

Le previsioni di spesa, così come descritto in premessa, vengono redatte sulla base delle risorse assegnate dalla legge di bilancio.

In particolare, a fronte di minori previsioni di entrata per gli anni 2026 e 2027, di cui al disegno di legge di bilancio (A.C. n. 2112), è stato necessario intervenire sulla spesa, nell'ottica di garantire il perseguimento degli obiettivi strategici dell'Istituto.

Gli obiettivi più rilevanti dei centri di spesa possono riassumersi come segue.

La Direzione generale gestione risorse umane, al fine di consentire il conseguimento di un innalzamento dei livelli di efficienza, efficacia e qualificazione della *governance* del sistema giudiziario e amministrativo, continuerà la politica di potenziamento delle unità di personale, in coerenza con le risorse a disposizione.

Per quanto riguarda la Direzione generale gestione affari generali, la stessa procederà all'acquisizione di alcuni immobili e alla riqualificazione e ristrutturazione degli stessi sulla base della relativa programmazione. Particolare attenzione sarà posta alle politiche di *welfare* aziendale per rispondere a reali esigenze dei dipendenti, nonché per aumentare il loro benessere e favorire la conciliazione tra vita privata e professionale.



Infine, la Direzione generale sistemi informativi automatizzati, nell'ambito del più ampio obiettivo di innovazione e digitalizzazione della Pubblica amministrazione, proseguirà nel potenziare le infrastrutture e i servizi offerti agli utenti, nonché ad assicurare la messa in sicurezza di dati, flussi informativi, funzioni e applicazioni, continuando altresì a fornire il necessario supporto alle funzioni istituzionali della Corte dei conti.

Inoltre, sempre con riferimento al settore dell'informatica, continuerà la politica del doppio binario, tendente, da un lato, al conseguimento di obiettivi strategici di risparmio, come avviene nel campo delle collaborazioni con altre amministrazioni pubbliche (CNEL ed Avvocatura Generale dello Stato), dall'altro, all'investimento di risorse destinate all'ammodernamento ed alla migliore messa in sicurezza della rete.

Proseguiranno anche le attività formative di aggiornamento del personale di magistratura ed amministrativo relativamente alle molteplici funzioni di pertinenza, con particolare attenzione all'esercizio delle funzioni di controllo e giurisdizione, alla completa implementazione del processo contabile telematico, al codice della giustizia contabile, ai contratti pubblici ed alle società a partecipazione pubblica, nonché alle modifiche normative in tema di armonizzazione dei bilanci.


Ulteriore scelta strategica è determinata dalla progressiva adesione dell'Istituto al sistema contabile unico ERP-RGS, denominato InIt, un sistema gestionale integrato per la Pubblica amministrazione a supporto del ciclo attivo e passivo del bilancio, cofinanziato dall'Unione europea.

Le attività sommariamente descritte, alcune delle quali avviate nel corso degli esercizi precedenti, non esauriscono l'ambito delle complessive esigenze di gestione dell'Istituto nel corso del triennio di riferimento, essendo individuabili ulteriori obiettivi strategici e strutturali, quali priorità politiche ed istituzionali che saranno di volta in volta previste nelle annuali linee generali di indirizzo dell'azione amministrativa.

La concreta realizzazione di tali obiettivi sarà condizionata dalle risorse finanziarie che saranno assegnate alla Corte dei conti con le leggi di bilancio.




CORTE DEI CONTI
BILANCIO DI PREVISIONE
RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025




PREVISIONI ENTRATE 2025						
CAPITOLO	PIANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025	CASSA	
		ENTRATE	526.068.329,00	526.068.329,00	526.068.329,00	
		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	377.659.350,00	377.659.350,00	377.659.350,00	
		ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	370.479.350,00	370.479.350,00	370.479.350,00	
1100		Fondo per il funzionamento della Corte dei conti	370.479.350,00	370.479.350,00	370.479.350,00	
	01	Trasferimenti per spese di natura obbligatoria	272.343.567,00	272.343.567,00	272.343.567,00	
	02	Trasferimenti per spese di funzionamento	93.017.213,00	93.017.213,00	93.017.213,00	
	03	Trasferimenti per spese di investimento	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
	04	Rimborso oneri connessi agli accertamenti medico-legali	-	-	-	
	05	Trasferimento somme da assegnare all'Agenzia del Demanio ai fini del pagamento dei canoni di affitto per gli immobili in uso conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare	618.570,00	618.570,00	618.570,00	
		ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	7.180.000,00	7.180.000,00	7.180.000,00	
1200		Entrate eventuali e diverse	7.180.000,00	7.180.000,00	7.180.000,00	
	01	Entrate da rimborsi personale comandato presso altre PP.AA.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
	02	Altre entrate	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	03	Proventi e contributi eventuali derivanti dall'attività della Scuola di alta formazione della Corte dei conti	-	-	-	
	04	Finanziamenti provenienti dalla Commissione Europea	-	-	-	
	05	Rimborso da parte delle Regioni degli oneri sostenuti dalla Corte dei conti per le competenze anticipate ai Consiglieri di nomina regionale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 131/2003	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
	06	Proventi derivanti dai compensi versati ai sensi del comma 9 dell'art. 61 della legge 6 agosto 2008, n. 133	-	-	-	
	07	Proventi derivanti dall'incarico di External Auditor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	08	Entrate provenienti da accordi con altre Amministrazioni per la razionalizzazione dei sistemi informativi della P.A.	3.680.000,00	3.680.000,00	3.680.000,00	
	09	Trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni pubbliche	-	-	-	
	10	Entrate da destinare agli incentivi per il personale che svolge funzioni tecniche	-	-	-	
	11	Somme da riassegnare alla spesa in base a specifiche disposizioni	-	-	-	
		PARITE DI GIRO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
1300		Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	01	Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	02	Entrate connesse ad interventi di welfare aziendale	-	-	-	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	148.398.979,00	148.398.979,00	148.398.979,00	
1400		Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente	148.398.979,00	148.398.979,00	148.398.979,00	
	01	Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente	148.398.979,00	148.398.979,00	148.398.979,00	
		TOTALE ENTRATE	526.068.329,00	526.068.329,00	526.068.329,00	




PREVISIONI SPESE 2025				
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche				
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici				
CAPITOLO	PIANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA
		SPESE CORRENTI	403.717.795,00	403.717.795,00
		SPESE FUNZIONAMENTO	354.591.770,00	354.591.770,00
		PERSONALE	304.627.796,00	304.627.796,00
2100		Competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale di magistratura, al netto dell'IRAP	123.440.908,00	123.440.908,00
	01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore (spese obbligatorie)	91.666.848,00	91.666.848,00
	02	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi agli stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura (spese obbligatorie)	30.514.060,00	30.514.060,00
	03	Compensi per il personale di magistratura degli uffici di diretta collaborazione	500.000,00	500.000,00
	04	Quota del fondo perequativo per i magistrati della Corte dei conti, da utilizzare ai sensi dell'art. 61, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133	-	-
	05	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie personale di magistratura	250.000,00	250.000,00
	06	Indennità di trasferta al personale di magistratura (art. 3, comma 79, L. 350/2003)	130.000,00	130.000,00
	07	Compensi e indennità ai componenti togati del Consiglio di presidenza	380.000,00	380.000,00
	50	Rimissione dei pagamenti non andati a buon fine	-	-




PREVISIONI SPESE 2025					
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche					
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici					
CAPITOLO	PIANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA	
2110		Competenze dovute ai Consiglieri di nomina regionale di cui all'art. 7, comma 8 bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al netto dell'IRAP	2.535.000,00	2.535.000,00	
	01	Competenze dovute ai Consiglieri di nomina regionale di cui all'art. 7, comma 8 bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (spese obbligatorie)	1.900.000,00	1.900.000,00	
	02	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze dovute ai Consiglieri di nomina regionale di cui all'art. 7, comma 8 bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (spese obbligatorie)	635.000,00	635.000,00	
	03	Vuoto per sistema NoiPA	-	-	
	04	Vuoto per sistema NoiPA	-	-	
	05	Vuoto per sistema NoiPA	-	-	
	50	Rimissione dei pagamenti non andati a buon fine	-	-	
2120		Assegno mensile ai componenti non togati del Consiglio di presidenza, al netto dell'IRAP	900.824,00	900.824,00	
	01	Assegno mensile ai componenti non togati del Consiglio di presidenza (spese obbligatorie)	690.824,00	690.824,00	
	02	Vuoto per sistema NoiPA	-	-	



PREVISIONI SPESE 2025					
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche					
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici					
CAPITOLO	PIANI GESTORIALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA	
	03	Compensi e indennità ai componenti non togati del Consiglio di presidenza	210.000,00	210.000,00	
	04	Vuoto per sistema NoiPA	-	-	
	05	Vuoto per sistema NoiPA	-	-	
	50	Rimissione dei pagamenti non andati a buon fine	-	-	
2130		Competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale amministrativo dirigenziale di I fascia, al netto dell'IRAP	1.020.000,00	1.020.000,00	
	01	Stipendi ed altri assegni fissi (compresa la retribuzione di posizione) al personale amministrativo dirigenziale di I fascia comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore (spese obbligatorie)	800.000,00	800.000,00	
	02	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse personale amministrativo dirigenziale di I fascia (spese obbligatorie)	220.000,00	220.000,00	
	03	Vuoto per sistema NoiPA	-	-	
	04	Retribuzione di risultato al personale amministrativo dirigenziale di I fascia	-	-	
	05	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie personale amministrativo dirigenziale di I fascia	-	-	
	50	Rimissione dei pagamenti non andati a buon fine	-	-	




PREVISIONI SPESE 2025				
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche				
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici				
CAPITOLO	PIANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA
2140		Competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale amministrativo dirigenziale di II fascia, al netto dell'IRAP	6.980.681,00	6.980.681,00
	01	Stipendi ed altri assegni fissi (compresa la retribuzione di posizione) al personale amministrativo dirigenziale di II fascia comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore (spese obbligatorie)	5.251.665,00	5.251.665,00
	02	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse personale amministrativo dirigenziale di II fascia (spese obbligatorie)	1.599.016,00	1.599.016,00
	03	Compensi per il personale amministrativo dirigenziale di II fascia negli uffici di diretta collaborazione	100.000,00	100.000,00
	04	Retribuzione di risultato al personale amministrativo dirigenziale di II fascia	-	-
	05	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie personale amministrativo dirigenziale di II fascia	30.000,00	30.000,00
	50	Rimissione dei pagamenti non andati a buon fine	-	-
2150		Competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale amministrativo non dirigenziale, al netto dell'IRAP	102.701.706,00	102.701.706,00
	01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale amministrativo non dirigenziale comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore (spese obbligatorie)	73.636.440,00	73.636.440,00
	02	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse personale amministrativo non dirigenziale (spese obbligatorie)	22.830.696,00	22.830.696,00




PREVISIONI SPESE 2025					
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche					
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici					
CAPITOLO	PIANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA	
	03	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigenziale comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore	3.163.610,00	3.163.610,00	
	04	Vuoto per sistema NoiPA	-	-	
	05	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie del personale amministrativo non dirigenziale	1.298.400,00	1.298.400,00	
	06	Compensi per il personale amministrativo non dirigenziale degli uffici di diretta collaborazione	1.700.000,00	1.700.000,00	
	07	Compenso per lavoro straordinario ad altro personale adibito alla vigilanza e sicurezza dell'Istituto comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore	54.560,00	54.560,00	
	08	Indennità di rischio e indennità di mansione ai centralinisti non vedenti	18.000,00	18.000,00	
	50	Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine	-	-	
2160		Trattamento economico del personale in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a rimborso successivo, al netto dell'IRAP	5.472.710,00	5.472.710,00	
	01	Trattamento economico fisso del personale in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a rimborso successivo (spese obbligatorie)	4.000.000,00	4.000.000,00	




PREVISIONI SPESE 2025				
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche				
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici				
CAPITOLO	PIANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA
	02	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse personale comandato a rimborso successivo (spese obbligatorie)	1.200.000,00	1.200.000,00
	03	Compenso per lavoro straordinario al personale in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a rimborso successivo comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore	218.210,00	218.210,00
	04	Vuoto per sistema NoiPA	-	-
	05	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie del personale comandato a rimborso successivo	54.500,00	54.500,00
	06	Compensi per il personale degli uffici di diretta collaborazione in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a rimborso successivo	-	-
	50	Rimissione dei pagamenti non andati a buon fine	-	-
2170		Trattamento economico del personale in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a pagamento diretto, al netto dell'IRAP	2.804.120,00	2.804.120,00
	01	Trattamento economico fisso del personale in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a pagamento diretto (spese obbligatorie)	1.750.000,00	1.750.000,00




PREVISIONI SPESE 2025				
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche				
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici				
CAPITOLO	PIANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA
	02	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse personale comandato a pagamento diretto (spese obbligatorie)	540.000,00	540.000,00
	03	Compenso per lavoro straordinario al personale in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a pagamento diretto comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore	163.620,00	163.620,00
	04	Vuoto per sistema NoiPA	-	-
	05	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie del personale comandato a pagamento diretto	100.500,00	100.500,00
	06	Compensi per il personale degli uffici di diretta collaborazione in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a pagamento diretto	250.000,00	250.000,00
	50	Rimissione dei pagamenti non andati a buon fine	-	-
2180		IRAP sulle competenze del personale magistratura	7.871.682,00	7.871.682,00
	01	IRAP sulle competenze fisse relative agli stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura	7.791.682,00	7.791.682,00
	02	IRAP sulle competenze accessorie al personale di magistratura	80.000,00	80.000,00




PREVISIONI SPESE 2025				
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche				
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici				
CAPITOLO	PIANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA
2190		IRAP sulle competenze ai Consiglieri di nomina regionale di cui all'art. 7, comma 8 bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131	165.000,00	165.000,00
	01	IRAP sulle competenze ai Consiglieri di nomina regionale di cui all'art. 7, comma 8 bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131	165.000,00	165.000,00
	02	IRAP sulle competenze accessorie ai Consiglieri di nomina regionale di cui all'art. 7, comma 8 bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131	-	-
2200		IRAP sulle competenze ai componenti non togati del Consiglio di presidenza	86.000,00	86.000,00
	01	IRAP su assegno mensile ai componenti non togati del Consiglio di presidenza	61.000,00	61.000,00
	02	IRAP su spese per compensi e indennità ai componenti non togati del Consiglio di presidenza	25.000,00	25.000,00
2210		IRAP sulle competenze al personale amministrativo dirigenziale	514.891,00	514.891,00
	01	IRAP sulle competenze fisse al personale amministrativo dirigenziale	504.891,00	504.891,00
	02	IRAP sulle competenze accessorie al personale amministrativo dirigenziale	10.000,00	10.000,00
2220		IRAP sulle competenze al personale amministrativo non dirigenziale	6.765.997,00	6.765.997,00
	01	IRAP sulle competenze fisse al personale amministrativo non dirigenziale	6.265.997,00	6.265.997,00
	02	IRAP sulle competenze accessorie al personale amministrativo non dirigenziale	500.000,00	500.000,00




PREVISIONI SPESE 2025					
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche					
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici					
CAPITOLO	PIANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA	
2230		IRAP sulle competenze al personale comandato a rimborso successivo	350.000,00	350.000,00	
	01	IRAP sulle competenze fisse personale comandato a rimborso successivo	330.000,00	330.000,00	
	02	IRAP sulle competenze accessorie personale comandato a rimborso successivo	20.000,00	20.000,00	
2240		IRAP sulle competenze al personale comandato a pagamento diretto	185.250,00	185.250,00	
	01	IRAP sulle competenze fisse al personale a pagamento diretto	150.000,00	150.000,00	
	02	IRAP sulle competenze accessorie al personale comandato a pagamento diretto	35.250,00	35.250,00	
2250		Retribuzioni in natura	3.138.000,00	3.138.000,00	
	01	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale di magistratura	380.000,00	380.000,00	
	02	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale amministrativo dirigenziale	83.000,00	83.000,00	
	03	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale amministrativo non dirigenziale	2.600.000,00	2.600.000,00	
	04	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto ad altro personale adibito alla vigilanza e sicurezza dell'Istituto	40.000,00	40.000,00	
	05	Spesa per fornitura capi di vestiario	35.000,00	35.000,00	



PREVISIONI SPESE 2025					
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche					
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici					
CAPITOLO	PIANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA	
2260		Competenze accessorie connesse al risultato, corrisposte al personale dirigenziale e amministrativo, al netto dell'IRAP	37.147.190,00	37.147.190,00	
	01	Vuoto per sistema NoiPA	-	-	
	02	Vuoto per sistema NoiPA	-	-	
	03	Ributuzione di risultato al personale amministrativo dirigenziale di I fascia	200.000,00	200.000,00	
	04	Ributuzione di risultato al personale amministrativo dirigenziale di II fascia	860.000,00	860.000,00	
	05	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie del personale amministrativo	7.227.518,00	7.227.518,00	
	06	Fondo risorse decentrate al personale amministrativo non dirigenziale, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico dei lavoratori	9.000.000,00	9.000.000,00	
	07	Fondo relativo allo speciale emolumento per alta qualificazione professionale dei funzionari	9.200.336,00	9.200.336,00	
	08	Fondo relativo alle misure straordinarie per la riduzione dei tempi dei processi contabili, inclusi i giudizi di conto, e delle procedure di controllo	10.659.336,00	10.659.336,00	
	09	Incentivi per funzioni tecniche	-	-	
	10	Ributuzione di risultato al personale amministrativo dell'area E.P.	-	-	
	50	Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine	-	-	




PREVISIONI SPESE 2025					
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche					
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici					
CAPITOLO	PIANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA	
2270		IRAP sulle competenze accessorie connesse al risultato, corrisposte al personale dirigenziale e amministrativo	2.547.837,00	2.547.837,00	
	01	Vuoto per sistema NoiPA	-	-	
	02	IRAP sulle competenze accessorie connesse al risultato, corrisposte al personale dirigenziale e amministrativo	2.547.837,00	2.547.837,00	
		BENI E SERVIZI PER GLI UFFICI CENTRALI E TERRITORIALI	49.963.974,00	49.963.974,00	
3000		Spese di funzionamento per servizi istituzionali	205.000,00	205.000,00	
	01	Spese di rappresentanza	25.000,00	25.000,00	
	02	Spese di funzionamento degli uffici della Presidenza	30.000,00	30.000,00	
	03	Spese di funzionamento del Consiglio di presidenza	30.000,00	30.000,00	
	04	Spese per le inaugurazioni degli anni giudiziari e per i giudizi di parificazione dei rendiconti	80.000,00	80.000,00	
	05	Spese per la comunicazione istituzionale e per la promozione dell'immagine della Corte dei conti	30.000,00	30.000,00	
	06	Spese per la mobilità nella città di Roma per i componenti del Consiglio di Presidenza	10.000,00	10.000,00	
3100		Spese per missioni	2.665.000,00	2.665.000,00	
	01	Spese per missioni all'interno del territorio nazionale del personale di magistratura	800.000,00	800.000,00	
	02	Spese per missioni all'interno del territorio nazionale dei componenti del Consiglio di presidenza	260.000,00	260.000,00	




PREVISIONI SPESE 2025					
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche					
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici					
CAPITOLO	PIANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA	
	03	Spese per missioni all'estero del personale di magistratura	150.000,00	150.000,00	
	04	Spese per missioni all'estero dei componenti del Consiglio di presidenza	10.000,00	10.000,00	
	05	Spese per missioni all'interno del territorio nazionale del personale amministrativo dirigenziale per attività istituzionale	65.000,00	65.000,00	
	06	Spese per missioni all'interno del territorio nazionale del personale amministrativo dirigenziale per formazione	30.000,00	30.000,00	
	07	Spese per missioni all'interno del territorio nazionale del personale amministrativo non dirigenziale per attività istituzionale	130.000,00	130.000,00	
	08	Spese per missioni all'interno del territorio nazionale del personale amministrativo non dirigenziale per formazione	400.000,00	400.000,00	
	09	Spese per missioni all'estero del personale amministrativo dirigenziale	5.000,00	5.000,00	
	10	Spese per missioni all'estero del personale amministrativo non dirigenziale	15.000,00	15.000,00	
	11	Spese di missione per la partecipazione agli eventi formativi organizzati dalla Scuola di alta formazione della Corte dei conti	400.000,00	400.000,00	
	12	Programma Hercule III - Attività di formazione organizzata con il cofinanziamento della Commissione Europea	-	-	
	13	Rimborso delle spese di missione per i magistrati delegati al controllo ex art. 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259	400.000,00	400.000,00	



PREVISIONI SPESE 2025				
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche				
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici				
CAPITOLO	PIANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA
3200		Spese per la formazione e per lo sviluppo della cultura giuscontabilistica	1.852.000,00	1.852.000,00
	01	Spese per il funzionamento della Scuola di alta formazione della Corte dei conti	5.000,00	5.000,00
	02	Spese per la formazione informatica	90.000,00	90.000,00
	03	Spese per la formazione del personale amministrativo dirigenziale	177.000,00	177.000,00
	04	Spese per la formazione del personale amministrativo non dirigenziale	370.000,00	370.000,00
	05	Spese per la formazione del personale di magistratura	300.000,00	300.000,00
	06	Spese per la formazione dei componenti del Consiglio di presidenza	10.000,00	10.000,00
	07	Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, mostre, cerimonie, onoranze ed altre manifestazioni, nonché per la partecipazione ad analoghe iniziative di Amministrazioni, Enti ed organismi pubblici e privati	700.000,00	700.000,00
	08	Spese per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali, per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da Paesi esteri e da organismi internazionali, nonché per ospitalità di delegazioni e di rappresentanti di Paesi esteri	50.000,00	50.000,00
	09	Spese per il funzionamento dell'Osservatorio per le risorse pubbliche	0,00	0,00
	10	Spese per l'organizzazione di seminari	150.000,00	150.000,00




PREVISIONI SPESE 2025				
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche				
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici				
CAPITOLO	PIANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA
3300		Altre spese per acquisto di beni e servizi	25.195.000,00	25.195.000,00
	01	Spese per il funzionamento e la manutenzione della Biblioteca centrale, nonché per l'acquisto di pubblicazioni varie	400.000,00	400.000,00
	02	Spese per accertamenti medico-legali del personale amministrativo non dirigenziale in servizio	-	-
	03	Spese per accertamenti medico-legali del personale amministrativo dirigenziale in servizio	-	-
	04	Spese per accertamenti medico-legali del personale di magistratura	1.000,00	1.000,00
	05	Compensi per speciali incarichi di alta qualificazione professionale, compreso il rimborso delle spese per missione	210.000,00	210.000,00
	06	Convenzioni con università, centri di ricerca specializzati ed altri Enti ed organismi per attività istituzionali	190.000,00	190.000,00
	07	Spese relative all'incarico di External Auditor	50.000,00	50.000,00
	08	Fitto locali ed oneri accessori	1.440.000,00	1.440.000,00
	09	Somme da versare all'Agenzia del Demanio ai fini del pagamento dei canoni di affitto per gli immobili in uso conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare	680.000,00	680.000,00
	10	Spese per utenze e canoni acqua, luce, gas e altri consumi energetici	4.250.000,00	4.250.000,00
	11	Spese di funzionamento comprensive del servizio di pulizia	11.088.000,00	11.088.000,00
	12	Spese abbonamenti banche dati e riviste on-line	500.000,00	500.000,00




PREVISIONI SPESE 2025				
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche				
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici				
CAPITOLO	PIANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA
	13	Spese per manutenzione ordinaria e riparazione dei locali e dei relativi impianti	3.875.000,00	3.875.000,00
	14	Spese per noleggio, esercizio, riparazione e manutenzione, dei mezzi di trasporto, nonché per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei passeggeri	157.000,00	157.000,00
	15	Spese per servizi postali	140.000,00	140.000,00
	16	Spese per l'acquisto di beni e servizi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	860.000,00	860.000,00
	17	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	440.000,00	440.000,00
	18	Spese per il funzionamento di consigli, comitati, commissioni, gruppi di lavoro o altre tipologie di organi collegiali temporanei, compresi i gettoni di presenza e il rimborso delle spese di missione spettanti ai componenti estranei alla Corte dei conti	844.000,00	844.000,00
	19	Spese per prestazioni artigianali	50.000,00	50.000,00
	20	Spese per la copertura assicurativa del personale addetto alla gestione o alla contabilizzazione delle risorse	-	-
	21	Fondo cassa per le minute spese	20.000,00	20.000,00



PREVISIONI SPESE 2025					
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche					
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici					
CAPITOLO	PIANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA	
3400		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	20.046.974,00	20.046.974,00	
	01	Spese per la gestione del sistema informativo e delle comunicazioni	20.046.974,00	20.046.974,00	
		INTERVENTI	3.400.000,00	3.400.000,00	
4000		Interventi di natura sociale ed assistenziale per il personale in servizio	2.600.000,00	2.600.000,00	
	01	Forme di previdenza complementare per il personale di magistratura	-	-	
	02	Provvidenze in denaro a favore del personale amministrativo in servizio e delle loro famiglie	600.000,00	600.000,00	
	03	Forme di previdenza complementare per il personale amministrativo dirigenziale	-	-	
	04	Forme di previdenza complementare per il personale amministrativo non dirigenziale	-	-	
	05	Polizza sanitaria integrativa per il personale	1.300.000,00	1.300.000,00	
	06	Altri interventi di welfare aziendale	700.000,00	700.000,00	
4100		Spese per borse di studio e tirocini formativi e di orientamento	800.000,00	800.000,00	
	01	Borse di studio per tirocini formativi	800.000,00	800.000,00	




PREVISIONI SPESE 2025					
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche					
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici					
CAPITOLO	PIANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA	
		ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	45.726.025,00	45.726.025,00	
5000		Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria	310.000,00	310.000,00	
	01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria. Rimborso delle spese di patrocinio legale	310.000,00	310.000,00	
	02	Spese per l'esecuzione di pronunce di condanna all'equa ripartizione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo	-	-	
5100		Rimborsi INAIL	280.000,00	280.000,00	
	01	Rimborsi all'INAIL per i costi sostenuti a favore del personale di magistratura della Corte dei conti vittima di incidenti sul lavoro od <i>in itinere</i>	60.000,00	60.000,00	
	02	Rimborsi all'INAIL per i costi sostenuti a favore del personale amministrativo dirigenziale della Corte dei conti vittima di incidenti sul lavoro od <i>in itinere</i>	20.000,00	20.000,00	
	03	Rimborsi all'INAIL per i costi sostenuti a favore del personale amministrativo non dirigenziale della Corte dei conti vittima di incidenti sul lavoro od <i>in itinere</i>	200.000,00	200.000,00	
5200		Fondi di accantonamento di parte corrente	45.136.025,00	45.136.025,00	
	01	Fondo speciale di riserva	1.000.000,00	1.000.000,00	
	02	Fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente	1.710.000,00	1.710.000,00	
	03	Fondo pluriennale vincolato	-	-	




PREVISIONI SPESE 2025					
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche					
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici					
CAPITOLO	PLANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA	
	04	Fondo di accantonamento per il contenzioso del personale di magistratura	9.000.000,00	9.000.000,00	
	05	Fondo di accantonamento per il contenzioso del personale amministrativo dirigenziale	326.500,00	326.500,00	
	06	Fondo di accantonamento per il contenzioso del personale amministrativo non dirigenziale	565.000,00	565.000,00	
	07	Fondo di accantonamento per il potenziamento delle funzioni istituzionali, ivi incluso il personale di magistratura	13.372.730,00	13.372.730,00	
	08	Fondo di accantonamento per il potenziamento dei servizi di supporto, ivi incluso il personale amministrativo	19.161.795,00	19.161.795,00	
5300		Versamenti all'entrata dello Stato	-	-	
	01	Versamenti all'entrata dello Stato	-	-	
		SPESE IN CONTO CAPITALE	122.340.534,00	122.340.534,00	
		ONERI COMUNI DI PARTE CAPITALE	103.262.954,00	103.262.954,00	
5400		Fondi di accantonamento di parte capitale	103.262.954,00	103.262.954,00	
	01	Fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte capitale	190.000,00	190.000,00	
	02	Fondo per gli investimenti destinato alla manutenzione straordinaria degli immobili	-	-	
	03	Fondo di accantonamento destinato ad ulteriori investimenti	-	-	
	04	Fondo ex art. 1, comma 95, della legge n. 145/2018	29.237.390,00	29.237.390,00	
	05	Fondo vincolato per investimenti nel settore immobiliare	43.300.000,00	43.300.000,00	
	06	Fondo vincolato per investimenti nel settore informatico	30.535.564,00	30.535.564,00	



PREVISIONI SPESE 2025				
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche				
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici				
CAPITOLO	PIANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA
		INVESTIMENTI	19.077.580,00	19.077.580,00
6000		Spese per l'approvvigionamento delle risorse strumentali diverse dai materiali di consumo	11.077.580,00	11.077.580,00
	01	Spese per acquisto di mobili, arredi e relativa manutenzione	800.000,00	800.000,00
	02	Spese per acquisto di dotazioni librarie ed attrezzature multimediali per la Biblioteca centrale	400.000,00	400.000,00
	03	Spese per acquisto di dotazioni librarie per gli altri uffici della Corte dei conti	56.000,00	56.000,00
	04	Spese per acquisto di attrezzature ed apparecchiature non informatiche e relativa manutenzione	500.000,00	500.000,00
	05	Spese per ristrutturazione e manutenzione degli edifici compresa l'installazione e la manutenzione dei relativi impianti	4.621.580,00	4.621.580,00
	06	Spese per interventi straordinari ed acquisto di beni mobili in materia di sicurezza	200.000,00	200.000,00
	07	Spese per l'acquisizione di beni immobili	4.500.000,00	4.500.000,00
	08	Spese di investimento per la mobilità sostenibile	-	-
6100		Spese per lo sviluppo del sistema informativo e delle comunicazioni	8.000.000,00	8.000.000,00
	01	Spese per lo sviluppo del sistema informativo e delle comunicazioni	8.000.000,00	8.000.000,00
		PARTITE DI GIRO	10.000,00	10.000,00
7000		Depositi cauzionali ed altre partite di giro	10.000,00	10.000,00
	01	Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie	10.000,00	10.000,00
	02	Partite di giro per interventi di welfare aziendale	-	-
		TOTALE SPESE	526.068.329,00	526.068.329,00




CORTE DEI CONTI
BILANCIO DI PREVISIONE
RELATIVO AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2025 - 2027




PREVISIONI ENTRATE 2025 - 2027							
PIANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA	PREVISIONI 2026 COMPETENZA	PREVISIONI 2026 CASSA	PREVISIONI 2027 COMPETENZA	PREVISIONI 2027 CASSA
	ENTRATE	526.068.329,00	526.068.329,00	434.837.903,00	434.837.903,00	431.221.358,00	431.221.358,00
	ENTRATE EXTRABIBITARIE	377.659.350,00	377.659.350,00	343.523.903,00	343.523.903,00	358.918.358,00	358.918.358,00
	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	370.479.350,00	370.479.350,00	336.273.903,00	336.273.903,00	351.598.358,00	351.598.358,00
1100	Fondo per il funzionamento della Corte dei conti	370.479.350,00	370.479.350,00	336.273.903,00	336.273.903,00	351.598.358,00	351.598.358,00
01	Trasferimenti per spese di natura obbligatoria	272.343.567,00	272.343.567,00	273.133.171,00	273.133.171,00	278.161.988,00	278.161.988,00
02	Trasferimenti per spese di funzionamento	93.017.213,00	93.017.213,00	58.017.213,00	58.017.213,00	60.121.463,00	60.121.463,00
03	Trasferimenti per spese di investimento	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	12.686.400,00	12.686.400,00
04	Rimborso oneri connessi agli accertamenti medico-legali	-	-	-	-	-	-
05	Trasferimento somme da assegnare all'Agenzia del Demanio ai fini del pagamento dei canoni di affitto per gli immobili in uso conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare	618.570,00	618.570,00	623.519,00	623.519,00	628.507,00	628.507,00
	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	7.180.000,00	7.180.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00
1200	Entrate eventuali e diverse	7.180.000,00	7.180.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00
01	Entrate da rimborsi personale comandato presso altre P.A.A.	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
02	Altre entrate	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
03	Proventi e contributi eventuali derivanti dall'attività della Scuola di alla formazione della Corte dei conti	-	-	-	-	-	-
04	Finanziamenti provenienti dalla Commissione Europea	-	-	-	-	-	-
05	Rimborso da parte delle Regioni degli oneri sostenuti dalla Corte dei conti per le competenze anticipate ai Consiglieri di nomina regionale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 131/2003	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
06	Proventi derivanti dai compensi versati ai sensi del comma 9 dell'art. 61 della legge 6 agosto 2008, n. 133	-	-	-	-	-	-
07	Proventi derivanti dall'incarico di External Auditor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08	Entrate provenienti da accordi con altre Amministrazioni per la razionalizzazione dei sistemi informativi della P.A.	3.680.000,00	3.680.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00
09	Trasferimenti in conto capitale da altre Amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-
10	Entrate da destinare agli incentivi per il personale che svolge funzioni tecniche	-	-	-	-	-	-
11	Somme da riassegnare alla spesa in base a specifiche disposizioni	-	-	-	-	-	-
	PARTITE DI GIRO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1300	Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	Depositi cauzionali eventuali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02	Entrate connesse ad interventi di welfare aziendale	-	-	-	-	-	-
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	148.398.979,00	148.398.979,00	91.304.000,00	91.304.000,00	72.293.000,00	72.293.000,00
1400	Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente	148.398.979,00	148.398.979,00	91.304.000,00	91.304.000,00	72.293.000,00	72.293.000,00
01	Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente	148.398.979,00	148.398.979,00	91.304.000,00	91.304.000,00	72.293.000,00	72.293.000,00
	TOTALE ENTRATE	526.068.329,00	526.068.329,00	434.837.903,00	434.837.903,00	431.221.358,00	431.221.358,00



PREVISIONI SPESE 2025 - 2027									
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche									
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici									
RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2025 - 2027									
CAPITOLO	PIANI GESTORIALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA	PREVISIONI 2026 COMPETENZA	PREVISIONI 2026 CASSA	PREVISIONI 2027 COMPETENZA	PREVISIONI 2027 CASSA	
		SPESE CORRENTI	403.717.795,00	403.717.795,00	367.601.903,00	367.601.903,00	379.763.958,00	379.763.958,00	
		SPESE FUNZIONAMENTO	354.591.770,00	354.591.770,00	323.157.903,00	323.157.903,00	332.830.958,00	332.830.958,00	
		PERSONALE	304.627.796,00	304.627.796,00	288.378.903,00	288.378.903,00	298.096.958,00	298.096.958,00	
2100		Competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale di magistratura, al netto dell'IRAP	123.440.908,00	123.440.908,00	123.440.908,00	123.440.908,00	123.440.908,00	123.440.908,00	
	01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore (spese obbligatorie)	91.666.848,00	91.666.848,00	91.666.848,00	91.666.848,00	91.666.848,00	91.666.848,00	
	02	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi agli stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura (spese obbligatorie)	30.514.060,00	30.514.060,00	30.514.060,00	30.514.060,00	30.514.060,00	30.514.060,00	
	03	Compensi per il personale di magistratura degli uffici di diretta collaborazione	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	04	Quota del fondo perquisitivo per i magistrati della Corte dei conti, da utilizzare ai sensi dell'art. 61, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133	-	-	-	-	-	-	
	05	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie personale di magistratura	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
	06	Indennità di trasferta al personale di magistratura (art. 3, comma 79, L. 350/2003)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
	07	Compensi e indennità ai componenti legati del Consiglio di presidenza	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	
	50	Rimissione dei pagamenti non andati a buon fine	-	-	-	-	-	-	
2110		Competenze dovute ai Consiglieri di nomina regionale di cui all'art. 7, comma 8 bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al netto dell'IRAP	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00	
	01	Competenze dovute ai Consiglieri di nomina regionale di cui all'art. 7, comma 8 bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (spese obbligatorie)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	
	02	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze dovute ai Consiglieri di nomina regionale di cui all'art. 7, comma 8 bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (spese obbligatorie)	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	
	03	Vuoto per sistema NoiPA	-	-	-	-	-	-	
	04	Vuoto per sistema NoiPA	-	-	-	-	-	-	
	05	Vuoto per sistema NoiPA	-	-	-	-	-	-	
	50	Rimissione dei pagamenti non andati a buon fine	-	-	-	-	-	-	




PREVISIONI SPESE 2025 - 2027									
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche									
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici									
RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2025 - 2027									
CAPITOLO	PIANI GESTORIALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA	PREVISIONI 2026 COMPETENZA	PREVISIONI 2026 CASSA	PREVISIONI 2027 COMPETENZA	PREVISIONI 2027 CASSA	
2120		Assegno mensile ai componenti non togati del Consiglio di presidenza, al netto dell'IRAP	900.824,00	900.824,00	900.824,00	900.824,00	900.824,00	900.824,00	900.824,00
	01	Assegno mensile ai componenti non togati del Consiglio di presidenza (spese obbligatorie)	690.824,00	690.824,00	690.824,00	690.824,00	690.824,00	690.824,00	690.824,00
	02	Vuoto per sistema NoiPA	-	-	-	-	-	-	-
	03	Compensi e indennità ai componenti non togati del Consiglio di presidenza	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	04	Vuoto per sistema NoiPA	-	-	-	-	-	-	-
	05	Vuoto per sistema NoiPA	-	-	-	-	-	-	-
	50	Rimissione dei pagamenti non andati a buon fine	-	-	-	-	-	-	-
2130		Competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale amministrativo dirigenziale di I fascia, al netto dell'IRAP	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
	01	Stipendi ed altri assegni fissi (compresa la retribuzione di posizione) al personale amministrativo dirigenziale di I fascia comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore (spese obbligatorie)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	02	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse personale amministrativo dirigenziale di I fascia (spese obbligatorie)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	03	Vuoto per sistema NoiPA	-	-	-	-	-	-	-
	04	Ributazione di risultato al personale amministrativo dirigenziale di I fascia	-	-	-	-	-	-	-
	05	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie personale amministrativo dirigenziale di I fascia	-	-	-	-	-	-	-
	50	Rimissione dei pagamenti non andati a buon fine	-	-	-	-	-	-	-
2140		Competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale amministrativo dirigenziale di II fascia, al netto dell'IRAP	6.980.681,00	6.980.681,00	6.980.681,00	6.980.681,00	6.980.681,00	6.980.681,00	6.980.681,00
	01	Stipendi ed altri assegni fissi (compresa la retribuzione di posizione) al personale amministrativo dirigenziale di II fascia comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore (spese obbligatorie)	5.251.665,00	5.251.665,00	5.251.665,00	5.251.665,00	5.251.665,00	5.251.665,00	5.251.665,00
	02	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse personale amministrativo dirigenziale di II fascia (spese obbligatorie)	1.599.016,00	1.599.016,00	1.599.016,00	1.599.016,00	1.599.016,00	1.599.016,00	1.599.016,00




PREVISIONI SPESE 2025 - 2027								
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche								
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici								
RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2025 - 2027								
CAPITOLO	PIANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA	PREVISIONI 2026 COMPETENZA	PREVISIONI 2026 CASSA	PREVISIONI 2027 COMPETENZA	PREVISIONI 2027 CASSA
	03	Compensi per il personale amministrativo dirigenziale di II fascia negli uffici di diretta collaborazione	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	04	Ributazione di risultato al personale amministrativo dirigenziale di II fascia	-	-	-	-	-	-
	05	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie personale amministrativo dirigenziale di II fascia	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	50	Rimissione dei pagamenti non andati a buon fine	-	-	-	-	-	-
2150		Competenze fisse ed accessorie corrisposte al personale amministrativo non dirigenziale, al netto dell'IRAP	102.701.706,00	102.701.706,00	99.234.570,00	99.234.570,00	99.234.570,00	99.234.570,00
	01	Stipendi ed altri assegni fissi al personale amministrativo non dirigenziale comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore (spese obbligatorie)	73.636.440,00	73.636.440,00	71.000.000,00	71.000.000,00	71.000.000,00	71.000.000,00
	02	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse personale amministrativo non dirigenziale (spese obbligatorie)	22.830.696,00	22.830.696,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
	03	Compenso per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigenziale comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore	3.163.610,00	3.163.610,00	3.163.610,00	3.163.610,00	3.163.610,00	3.163.610,00
	04	Vuoto per sistema NoiPA	-	-	-	-	-	-
	05	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie del personale amministrativo non dirigenziale	1.298.400,00	1.298.400,00	1.298.400,00	1.298.400,00	1.298.400,00	1.298.400,00
	06	Compensi per il personale amministrativo non dirigenziale degli uffici di diretta collaborazione	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	07	Compenso per lavoro straordinario ad altro personale adibito alla vigilanza e sicurezza dell'Istituto comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore	54.560,00	54.560,00	54.560,00	54.560,00	54.560,00	54.560,00
	08	Indennità di rischio e indennità di mansione ai centralinisti non vedenti	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	50	Rimissione dei pagamenti non andati a buon fine	-	-	-	-	-	-
2160		Trattamento economico del personale in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a rimborso successivo, al netto dell'IRAP	5.472.710,00	5.472.710,00	5.472.710,00	5.472.710,00	5.472.710,00	5.472.710,00
	01	Trattamento economico fisso del personale in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a rimborso successivo (spese obbligatorie)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00


PREVISIONI SPESE 2025 - 2027									
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche									
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici									
RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2025 - 2027									
CARTOLO	PIANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA	PREVISIONI 2026 COMPETENZA	PREVISIONI 2026 CASSA	PREVISIONI 2027 COMPETENZA	PREVISIONI 2027 CASSA	
	02	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse personale comandato a rimborso successivo (spese obbligatorie)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
	03	Compenso per lavoro straordinario al personale in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a rimborso successivo comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore	218.210,00	218.210,00	218.210,00	218.210,00	218.210,00	218.210,00	
	04	Vuoto per sistema NoiPA	-	-	-	-	-	-	
	05	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie del personale comandato a rimborso successivo	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	
	06	Compensi per il personale degli uffici di diretta collaborazione in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a rimborso successivo	-	-	-	-	-	-	
	50	Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine	-	-	-	-	-	-	
2170		Trattamento economico del personale in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a pagamento diretto, al netto dell'IRAP	2.804.120,00	2.804.120,00	2.804.120,00	2.804.120,00	2.804.120,00	2.804.120,00	
	01	Trattamento economico fisso del personale in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a pagamento diretto (spese obbligatorie)	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	
	02	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse personale comandato a pagamento diretto (spese obbligatorie)	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	
	03	Compenso per lavoro straordinario al personale in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a pagamento diretto comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore	163.620,00	163.620,00	163.620,00	163.620,00	163.620,00	163.620,00	
	04	Vuoto per sistema NoiPA	-	-	-	-	-	-	
	05	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie del personale comandato a pagamento diretto	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	




PREVISIONI SPESE 2025 - 2027									
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche									
PROGRAMMA 029,011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici									
RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2025 - 2027									
CAPITOLO	PIANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA	PREVISIONI 2026 COMPETENZA	PREVISIONI 2026 CASSA	PREVISIONI 2027 COMPETENZA	PREVISIONI 2027 CASSA	
	06	Compensi per il personale degli uffici di diretta collaborazione in posizione di comando presso la Corte dei conti proveniente da altre amministrazioni pubbliche a pagamento diretto	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	50	Rimissione dei pagamenti non andati a buon fine	-	-	-	-	-	-	-
2180		IRAP sulle competenze del personale magistratura	7.871.682,00	7.871.682,00	7.871.682,00	7.871.682,00	7.871.682,00	7.871.682,00	7.871.682,00
	01	IRAP sulle competenze fisse relative agli stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura	7.791.682,00	7.791.682,00	7.791.682,00	7.791.682,00	7.791.682,00	7.791.682,00	7.791.682,00
	02	IRAP sulle competenze accessorie al personale di magistratura	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2190		IRAP sulle competenze ai Consiglieri di nomina regionale di cui all'art. 7, comma 8 bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	01	IRAP sulle competenze ai Consiglieri di nomina regionale di cui all'art. 7, comma 8 bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
	02	IRAP sulle competenze accessorie ai Consiglieri di nomina regionale di cui all'art. 7, comma 8 bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131	-	-	-	-	-	-	-
2200		IRAP sulle competenze ai componenti non togati del Consiglio di presidenza	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	01	IRAP su assegno mensile ai componenti non togati del Consiglio di presidenza	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	02	IRAP su spese per compensi e indennità ai componenti non togati del Consiglio di presidenza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2210		IRAP sulle competenze al personale amministrativo dirigenziale	514.891,00	514.891,00	514.891,00	514.891,00	514.891,00	514.891,00	514.891,00
	01	IRAP sulle competenze fisse al personale amministrativo dirigenziale	504.891,00	504.891,00	504.891,00	504.891,00	504.891,00	504.891,00	504.891,00
	02	IRAP sulle competenze accessorie al personale amministrativo dirigenziale	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2220		IRAP sulle competenze al personale amministrativo non dirigenziale	6.765.997,00	6.765.997,00	6.535.000,00	6.535.000,00	6.535.000,00	6.535.000,00	6.535.000,00
	01	IRAP sulle competenze fisse al personale amministrativo non dirigenziale	6.265.997,00	6.265.997,00	6.035.000,00	6.035.000,00	6.035.000,00	6.035.000,00	6.035.000,00
	02	IRAP sulle competenze accessorie al personale amministrativo non dirigenziale	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00




PREVISIONI SPESE 2025 - 2027									
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche									
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici									
RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2025 - 2027									
CAPITOLO	PIANI GESTORIALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA	PREVISIONI 2026 COMPETENZA	PREVISIONI 2026 CASSA	PREVISIONI 2027 COMPETENZA	PREVISIONI 2027 CASSA	
2230		IRAP sulle competenze al personale comandato a rimborso successivo	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	01	IRAP sulle competenze fisse personale comandato a rimborso successivo	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	02	IRAP sulle competenze accessorie personale comandato a rimborso successivo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2240		IRAP sulle competenze al personale comandato a pagamento diretto	185.250,00	185.250,00	185.250,00	185.250,00	185.250,00	185.250,00	185.250,00
	01	IRAP sulle competenze fisse al personale a pagamento diretto	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	02	IRAP sulle competenze accessorie al personale comandato a pagamento diretto	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00
2250		Ributuzioni in natura	3.138.000,00	3.138.000,00	3.183.000,00	3.183.000,00	3.158.000,00	3.158.000,00	3.158.000,00
	01	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale di magistratura	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	02	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale amministrativo dirigenziale	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	03	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto al personale amministrativo non dirigenziale	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	04	Spesa per l'erogazione dei buoni pasto ad altro personale adibito alla vigilanza e sicurezza dell'Istituto	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	05	Spesa per fornitura capi di vestiario	35.000,00	35.000,00	80.000,00	80.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2260		Competenze accessorie connesse al risultato, corrisposte al personale dirigenziale e amministrativo, al netto dell'IRAP	37.147.190,00	37.147.190,00	25.389.507,00	25.389.507,00	34.488.745,00	34.488.745,00	34.488.745,00
	01	Vuoto per sistema NoiPA	-	-	-	-	-	-	-
	02	Vuoto per sistema NoiPA	-	-	-	-	-	-	-
	03	Ributuzione di risultato al personale amministrativo dirigenziale di I fascia	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	04	Ributuzione di risultato al personale amministrativo dirigenziale di II fascia	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
	05	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie del personale amministrativo	7.227.518,00	7.227.518,00	4.866.552,00	4.866.552,00	6.718.805,00	6.718.805,00	6.718.805,00
	06	Fondo risorse decentrate al personale amministrativo non dirigenziale, comprensivo degli oneri fiscali e contributivi a carico dei lavoratori	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	07	Fondo relativo allo speciale emolumento per alta qualificazione professionale dei funzionari	9.200.336,00	9.200.336,00	4.862.955,00	4.862.955,00	8.125.470,00	8.125.470,00	8.125.470,00




PREVISIONI SPESE 2025 - 2027								
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche								
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici								
RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2025 - 2027								
CAPITOLO	PIANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA	PREVISIONI 2026 COMPETENZA	PREVISIONI 2026 CASSA	PREVISIONI 2027 COMPETENZA	PREVISIONI 2027 CASSA
	08	Fondo relativo alle misure straordinarie per la riduzione dei tempi dei processi contabili, inclusi i giudizi di conto, e delle procedure di controllo	10.659.336,00	10.659.336,00	5.600.000,00	5.600.000,00	9.584.470,00	9.584.470,00
	09	Incentivi per funzioni tecniche	-	-	-	-	-	-
	10	Ributazione di risultato al personale amministrativo dell'area E.P.	-	-	-	-	-	-
	50	Rimissione dei pagamenti non andati a buon fine	-	-	-	-	-	-
2270		IRAP sulle competenze accessorie connesse al risultato, corrisposte al personale dirigenziale e amministrativo	2.547.837,00	2.547.837,00	1.709.760,00	1.709.760,00	2.353.577,00	2.353.577,00
	01	Vuoto per sistema NoiPA	-	-	-	-	-	-
	02	IRAP sulle competenze accessorie connesse al risultato, corrisposte al personale dirigenziale e amministrativo	2.547.837,00	2.547.837,00	1.709.760,00	1.709.760,00	2.353.577,00	2.353.577,00
		BENE E SERVIZI PER GLI UFFICI CENTRALI E TERRITORIALI	49.963.974,00	49.963.974,00	34.779.000,00	34.779.000,00	34.734.000,00	34.734.000,00
3000		Spese di funzionamento per servizi istituzionali	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
	01	Spese di rappresentanza	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	02	Spese di funzionamento degli uffici della Presidenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	03	Spese di funzionamento del Consiglio di presidenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	04	Spese per le inaugurazioni degli anni giudiziari e per i giudizi di purificazione dei rendiconti	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	05	Spese per la comunicazione istituzionale e per la promozione dell'immagine della Corte dei conti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	06	Spese per la mobilità nella città di Roma per i componenti del Consiglio di Presidenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3100		Spese per missioni	2.665.000,00	2.665.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00	1.135.000,00
	01	Spese per missioni all'interno del territorio nazionale del personale di magistratura	800.000,00	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	02	Spese per missioni all'interno del territorio nazionale dei componenti del Consiglio di presidenza	260.000,00	260.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	03	Spese per missioni all'estero del personale di magistratura	150.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	04	Spese per missioni all'estero dei componenti del Consiglio di presidenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	05	Spese per missioni all'interno del territorio nazionale del personale amministrativo dirigenziale per attività istituzionale	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	06	Spese per missioni all'interno del territorio nazionale del personale amministrativo dirigenziale per formazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00




PREVISIONI SPESE 2025 - 2027									
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche									
PROGRAMMA 029,011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici									
RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2025 - 2027									
CAPITOLO	PIANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA	PREVISIONI 2026 COMPETENZA	PREVISIONI 2026 CASSA	PREVISIONI 2027 COMPETENZA	PREVISIONI 2027 CASSA	
	07	Spese per missioni all'interno del territorio nazionale del personale amministrativo non dirigenziale per attività istituzionale	130.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	08	Spese per missioni all'interno del territorio nazionale del personale amministrativo non dirigenziale per formazione	400.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	09	Spese per missioni all'estero del personale amministrativo dirigenziale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	10	Spese per missioni all'estero del personale amministrativo non dirigenziale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	11	Spese di missione per la partecipazione agli eventi formativi organizzati dalla Scuola di alta formazione della Corte dei conti	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	12	Programma Hercule III - Attività di formazione organizzata con il cofinanziamento della Commissione Europea	-	-	-	-	-	-	-
	13	Rimborso delle spese di missione per i magistrati delegati al controllo ex art. 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259	400.000,00	400.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3200		Spese per la formazione e per lo sviluppo della cultura giuristabilistica	1.852.000,00	1.852.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00
	01	Spese per il funzionamento della Scuola di alta formazione della Corte dei conti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	02	Spese per la formazione informatica	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	03	Spese per la formazione del personale amministrativo dirigenziale	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
	04	Spese per la formazione del personale amministrativo non dirigenziale	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	05	Spese per la formazione del personale di magistratura	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	06	Spese per la formazione dei componenti del Consiglio di presidenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	07	Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, mostre, cerimonie, onoranze ed altre manifestazioni, nonché per la partecipazione ad analoghe iniziative di Amministrazioni, Enti ed organismi pubblici e privati	700.000,00	700.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	08	Spese per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali, per la partecipazione a convegni, congressi e conferenze organizzati da Paesi esteri e da organismi internazionali, nonché per ospitalità di delegazioni e di rappresentanti di Paesi esteri	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



PREVISIONI SPESE 2025 - 2027									
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche									
PROGRAMMA 029,011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici									
RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2025 - 2027									
CAPITOLO	PIANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA	PREVISIONI 2026 COMPETENZA	PREVISIONI 2026 CASSA	PREVISIONI 2027 COMPETENZA	PREVISIONI 2027 CASSA	
	09	Spese per il funzionamento dell'Osservatorio per le risorse pubbliche	-	-	-	-	-	-	-
	10	Spese per l'organizzazione di seminari	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
3300		Altre spese per acquisto di beni e servizi	25.195.000,00	25.195.000,00	22.137.000,00	22.137.000,00	22.092.000,00	22.092.000,00	
	01	Spese per il funzionamento e la manutenzione della Biblioteca centrale, nonché per l'acquisto di pubblicazioni varie	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	02	Spese per accertamenti medico-legali del personale amministrativo non dirigenziale in servizio	-	-	-	-	-	-	
	03	Spese per accertamenti medico-legali del personale amministrativo dirigenziale in servizio	-	-	-	-	-	-	
	04	Spese per accertamenti medico-legali del personale di magistratura	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	05	Compensi per speciali incarichi di alta qualificazione professionale, compreso il rimborso delle spese per missione	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
	06	Convenzioni con università, centri di ricerca specializzati ed altri Enti ed organismi per attività istituzionali	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
	07	Spese relative all'incarico di External Auditor	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
	08	Fitto locali ed oneri accessori	1.440.000,00	1.440.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	
	09	Somme da versare all'Agenzia del Demanio ai fini del pagamento dei canoni di affitto per gli immobili in uso conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	
	10	Spese per utenze e canoni acqua, luce, gas e altri consumi energetici	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	
	11	Spese di funzionamento comprensive del servizio di pulizia	11.088.000,00	11.088.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	
	12	Spese abbonamenti banche dati e riviste on-line	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	13	Spese per manutenzione ordinaria e riparazione dei locali e dei relativi impianti	3.875.000,00	3.875.000,00	3.875.000,00	3.875.000,00	3.875.000,00	3.875.000,00	
	14	Spese per noleggio, esercizio, riparazione e manutenzione, dei mezzi di trasporto, nonché per premi di assicurazione a favore dei conducenti e dei passeggeri	157.000,00	157.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	
	15	Spese per servizi postali	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	




PREVISIONI SPESE 2025 - 2027								
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche								
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici								
RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2025 - 2027								
CAPITOLO	PLANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA	PREVISIONI 2026 COMPETENZA	PREVISIONI 2026 CASSA	PREVISIONI 2027 COMPETENZA	PREVISIONI 2027 CASSA
	16	Spese per l'acquisto di beni e servizi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
	17	Spese di giustizia (per notificazioni e comunicazioni, per acquisizione di documenti e cartelle cliniche, per accertamenti clinici specializzati, nonché per pagamenti di indennità a testimoni, di onorari e di indennità di missione a consulenti tecnici, interpreti e traduttori)	440.000,00	440.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	18	Spese per il funzionamento di consigli, comitati, commissioni, gruppi di lavoro o altre tipologie di organi collegiali temporanei, compresi i gettoni di presenza e il rimborso delle spese di missione spettanti ai componenti estranei alla Corte dei conti	844.000,00	844.000,00	844.000,00	844.000,00	844.000,00	844.000,00
	19	Spese per prestazioni artigianali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	20	Spese per la copertura assicurativa del personale addetto alla gestione o alla contabilizzazione delle risorse	-	-	-	-	-	-
	21	Fondo cassa per le minute spese	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3400		Spese per la manutenzione e la gestione del sistema informativo automatizzato, compresi gli oneri per la trasmissione di dati	20.046.974,00	20.046.974,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	01	Spese per la gestione del sistema informativo e delle comunicazioni	20.046.974,00	20.046.974,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		INTERVENTI	3.400.000,00	3.400.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
4000		Interventi di natura sociale ed assistenziale per il personale in servizio	2.600.000,00	2.600.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	01	Forme di previdenza complementare per il personale di magistratura	-	-	-	-	-	-
	02	Provvidenze in denaro a favore del personale amministrativo in servizio e delle loro famiglie	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	03	Forme di previdenza complementare per il personale amministrativo dirigenziale	-	-	-	-	-	-
	04	Forme di previdenza complementare per il personale amministrativo non dirigenziale	-	-	-	-	-	-
	05	Polizza sanitaria integrativa per il personale	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	06	Altri interventi di welfare aziendale	700.000,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00



PREVISIONI SPESE 2025 - 2027									
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche									
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici									
RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2025 - 2027									
CAPITOLO	PIANI GESTORIALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA	PREVISIONI 2026 COMPETENZA	PREVISIONI 2026 CASSA	PREVISIONI 2027 COMPETENZA	PREVISIONI 2027 CASSA	
4100		Spese per borse di studio e tirocini formativi e di orientamento	800.000,00	800.000,00	-	-	-	-	-
	01	Borse di studio per tirocini formativi	800.000,00	800.000,00	-	-	-	-	-
		ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	45.726.025,00	45.726.025,00	42.344.000,00	42.344.000,00	44.833.000,00	44.833.000,00	44.833.000,00
5000		Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori nonché per il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria. Rimborso delle spese di patrocinio legale	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	02	Spese per l'esecuzione di pronunce di condanna all'equa ripartizione per mancato rispetto del termine ragionevole del processo	-	-	-	-	-	-	-
5100		Rimborsi INAIL	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	01	Rimborsi all'INAIL per i costi sostenuti a favore del personale di magistratura della Corte dei conti vittima di incidenti sul lavoro od <i>in itinere</i>	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	02	Rimborsi all'INAIL per i costi sostenuti a favore del personale amministrativo dirigenziale della Corte dei conti vittima di incidenti sul lavoro od <i>in itinere</i>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	03	Rimborsi all'INAIL per i costi sostenuti a favore del personale amministrativo non dirigenziale della Corte dei conti vittima di incidenti sul lavoro od <i>in itinere</i>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5200		Fondi di accantonamento di parte corrente	45.136.025,00	45.136.025,00	41.754.000,00	41.754.000,00	44.243.000,00	44.243.000,00	44.243.000,00
	01	Fondo speciale di riserva	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	02	Fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente	1.710.000,00	1.710.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	03	Fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-	-	-	-
	04	Fondo di accantonamento per il contenzioso del personale di magistratura	9.000.000,00	9.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00	10.300.000,00
	05	Fondo di accantonamento per il contenzioso del personale amministrativo dirigenziale	326.500,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00	326.500,00
	06	Fondo di accantonamento per il contenzioso del personale amministrativo non dirigenziale	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00
	07	Fondo di accantonamento per il potenziamento delle funzioni istituzionali, ivi incluso il personale di magistratura	13.372.730,00	13.372.730,00	14.152.000,00	14.152.000,00	17.341.000,00	17.341.000,00	17.341.000,00
	08	Fondo di accantonamento per il potenziamento dei servizi di supporto, ivi incluso il personale amministrativo	19.161.795,00	19.161.795,00	13.760.500,00	13.760.500,00	13.760.500,00	13.760.500,00	13.760.500,00



PREVISIONI SPESE 2025 - 2027								
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche								
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici								
RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2025 - 2027								
CAPITOLO	PIANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA	PREVISIONI 2026 COMPETENZA	PREVISIONI 2026 CASSA	PREVISIONI 2027 COMPETENZA	PREVISIONI 2027 CASSA
5300		Versamenti all'entrata dello Stato	-	-	-	-	-	-
	01	Versamenti all'entrata dello Stato	-	-	-	-	-	-
		SPESE IN CONTO CAPITALE	122.340.534,00	122.340.534,00	67.226.000,00	67.226.000,00	51.447.400,00	51.447.400,00
		ONERI COMUNI DI PARTE CAPITALE	103.262.954,00	103.262.954,00	49.550.000,00	49.550.000,00	28.050.000,00	28.050.000,00
5400		Fondi di accantonamento di parte capitale	103.262.954,00	103.262.954,00	49.550.000,00	49.550.000,00	28.050.000,00	28.050.000,00
	01	Fondo speciale per la rescrizione dei residui passivi perenti di parte capitale	190.000,00	190.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	02	Fondo per gli investimenti destinato alla manutenzione straordinaria degli immobili	-	-	-	-	-	-
	03	Fondo di accantonamento destinato ad ulteriori investimenti	-	-	-	-	-	-
	04	Fondo ex art. 1, comma 95, della legge n. 145/2018	29.237.390,00	29.237.390,00	14.500.000,00	14.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	05	Fondo vincolato per investimenti nel settore immobiliare	43.300.000,00	43.300.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	06	Fondo vincolato per investimenti nel settore informatico	30.535.564,00	30.535.564,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		INVESTIMENTI	19.077.580,00	19.077.580,00	17.676.000,00	17.676.000,00	23.397.400,00	23.397.400,00
6000		Spese per l'approvvigionamento delle risorse strumentali diverse dai materiali di consumo	11.077.580,00	11.077.580,00	9.676.000,00	9.676.000,00	15.397.400,00	15.397.400,00
	01	Spese per acquisto di mobili, arredi e relativa manutenzione	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	02	Spese per acquisto di dotazioni librarie ed attrezzature multimediali per la Biblioteca centrale	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	03	Spese per acquisto di dotazioni librarie per gli altri uffici della Corte dei conti	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	04	Spese per acquisto di attrezzature ed apparecchiature non informatiche e relativa manutenzione	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	05	Spese per ristrutturazione e manutenzione degli edifici compresa l'installazione e la manutenzione dei relativi impianti	4.621.580,00	4.621.580,00	3.220.000,00	3.220.000,00	755.000,00	755.000,00
	06	Spese per interventi straordinari ed acquisto di beni mobili in materia di sicurezza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	07	Spese per l'acquisizione di beni immobili	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	12.686.400,00	12.686.400,00
	08	Spese di investimento per la mobilità sostenibile	-	-	-	-	-	-



PREVISIONI SPESE 2025 - 2027										
MISSIONE 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela delle finanze pubbliche										
PROGRAMMA 029.011 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici										
RELATIVI AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2025 - 2027										
CAPITOLO	PLANI GESTIONALI	DENOMINAZIONE	PREVISIONI 2025 COMPETENZA	PREVISIONI 2025 CASSA	PREVISIONI 2026 COMPETENZA	PREVISIONI 2026 CASSA	PREVISIONI 2027 COMPETENZA	PREVISIONI 2027 CASSA		
6100		Spese per lo sviluppo del sistema informativo e delle comunicazioni	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		
	01	Spese per lo sviluppo del sistema informativo e delle comunicazioni	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		
		PARITTE DI GIRO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
7000		Depositi cauzionali ed altre partite di giro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	01	Depositi cauzionali e provvisori, anticipazioni e partite di giro varie	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	02	Partite di giro per interventi di welfare aziendale	-	-	-	-	-	-		
		TOTALE SPESE	526.068.329,00	526.068.329,00	434.837.903,00	434.837.903,00	431.221.358,00	431.221.358,00		



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Dabigatran Etexilato Mesilato, «Andabra».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 4 dell'8 gennaio 2025

Procedura europea n. DK/H/3503/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ANDA-BRA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmathen S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Dervenakion STR., 6, 153 51, Pallini Attiki, Grecia.

Confezioni e numeri A.I.C.:

«75 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone PP - A.I.C. n. 051029015 (in base 10) IJP90R (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 051029027 (in base 10) IJP913 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029039 (in base 10) IJP91H (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029041 (in base 10) IJP91K (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029054 (in base 10) IJP91Y (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029066 (in base 10) IJP92B (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029078 (in base 10) IJP92Q (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029080 (in base 10) IJP92S (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone PP - A.I.C. n. 051029092 (in base 10) IJP934 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 051029104 (in base 10) IJP93J (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029116 (in base 10) IJP93W (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029128 (in base 10) IJP948 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029130 (in base 10) IJP94B (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029142 (in base 10) IJP94Q (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 180 (3 X 60) capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029155 (in base 10) IJP953 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029167 (in base 10) IJP95H (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029179 (in base 10) IJP95V (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029181 (in base 10) IJP95X (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029193 (in base 10) IJP969 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 180 (3×60×1) capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051029205 (in base 10) IJP96P (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone PP - A.I.C. n. 051029217 (in base 10) IJP971 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 051029229 (in base 10) IJP97F (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029231 (in base 10) IJP97H (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029243 (in base 10) IJP97V (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029256 (in base 10) IJP988 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 180 (3×60×1) capsule in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051029268 (in base 10) IJP98N (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029270 (in base 10) IJP98Q (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029282 (in base 10) IJP992 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029294 (in base 10) IJP99G (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 180 (3×60×1) capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051029306 (in base 10) IJP99U (in base 32).

Principio attivo: Dabigatran etexilato mesilato.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharmathen S.A. - Dervenakion 6, Pallini, Attiki - 153 51, Grecia;

Pharmathen International S.A. - Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5 - Rodopi 69300, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni e numeri A.I.C.:

«75 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone PP - A.I.C. n. 051029015 (in base 10) IJP90R (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 051029027 (in base 10) IJP913 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029039 (in base 10) IJP91H (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029041 (in base 10) IJP91K (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029054 (in base 10) IJP91Y (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029066 (in base 10) IJP92B (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029078 (in base 10) IJP92Q (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029080 (in base 10) IJP92S (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra.

Confezioni e numeri A.I.C.:

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone PP - A.I.C. n. 051029092 (in base 10) IJP934 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 051029104 (in base 10) IJP93J (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029116 (in base 10) IJP93W (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029128 (in base 10) IJP948 (in base 32);



«110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029130 (in base 10) 1JP94B (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029142 (in base 10) 1JP94Q (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 180 (3×60) capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029155 (in base 10) 1JP953 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029167 (in base 10) 1JP95H (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029179 (in base 10) 1JP95V (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029181 (in base 10) 1JP95X (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029193 (in base 10) 1JP969 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 180 (3×60×1) capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051029205 (in base 10) 1JP96P (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone PP - A.I.C. n. 051029217 (in base 10) 1JP971 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 051029229 (in base 10) 1JP97F (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029231 (in base 10) 1JP97H (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029243 (in base 10) 1JP97V (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 051029256 (in base 10) 1JP988 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 180 (3×60×1) capsule in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051029268 (in base 10) 1JP98N (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029270 (in base 10) 1JP98Q (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029282 (in base 10) 1JP992 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE - A.I.C. n. 051029294 (in base 10) 1JP99G (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 180 (3×60×1) capsule in blister OPA/AL/PE/AL/PE divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051029306 (in base 10) 1JP99U (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura:

RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, internista, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi, neurologo, geriatra, pneumologo, cardiologo.

Fatto salvo quanto previsto dalla Nota 97 per l'indicazione FANV

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commer-

cio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 26 settembre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00342


Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di droperidolo, «Droperidolo Aguetant».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 8 del 14 gennaio 2025

Procedura europea n. DE/H/7676/002/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DROPERIDOLO AGUETTANT, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Laboratoire Aguetant, Rue Alexander Fleming, 1, 69007 Lione, Francia (FR).



Confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 Fiale in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 051627014 (in base 10) 1K7K06 (in base 32) .

Principio attivo: Dropridolo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Laboratoire Aguet-tant, Rue Alexander Fleming, 1, 69007 Lione, Francia (FR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopra indicata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'articolo 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e

pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 16 ottobre 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00343

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Approvazione della delibera n. 495 del 25 settembre 2024 - Approvazione di tre schemi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi.

Si comunica che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'adunanza del consiglio del 25 settembre 2024, ha approvato la seguente delibera: n. 495 «Approvazione di tre schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi.».

Il testo è disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-495-del-25-settembre-2024>

25A00305

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sotto-riportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, non ha effettuato il rinnovo del marchio per l'anno 2024 ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena con determinazione del Vice segretario generale n. 9 del 9 gennaio 2025.

n. marchio	impresa	sede
122 MO	TANGARI SRL	CARPI (MO)

25A00345



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Avviso pubblico per la presentazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l'intera catena del valore delle Materie prime critiche (MPC) e delle Materie prime strategiche (MPS), finanziabili nell'ambito dell'iniziativa «Mission Innovation 2.0».

In attuazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (decreto ministeriale n. 386 del 17 novembre 2023), il presente avviso mira a finanziare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica nell'ambito delle Missioni «Green powered future» (GPFM) e «Clean hydrogen» (CHM) di Mission Innovation 2.0. I progetti selezionati dovranno contribuire all'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema energetico, al miglioramento della produzione di idrogeno verde e allo sviluppo di soluzioni innovative per il settore energetico.

In particolare, il suddetto avviso, rivolto all'area strategica «Materie prime critiche» è dotato di risorse finanziarie totali ammontanti a 21.000.000,00 euro (ventuno milioni/00 euro) per progetti che devono rispondere agli obiettivi e criteri tecnici riportati nell'allegato A «disciplinare tecnico» al presente avviso.

Le tematiche per l'area strategica summenzionata sono:

- a) estrazione mineraria primaria e secondaria;
- b) estrazione da fluidi;
- c) *urban mining* ed eco-progettazione;
- d) trasformazione (raffinazione).

Può presentare proposta di progetto un'impresa capofila di una compagine progettuale, formata da almeno due partner tra imprese e/o organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente avviso.

I contributi concessi sono soggetti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli aiuti di Stato, conformemente al regolamento (UE) 2014/651 della Commissione e sue successive modifiche e, in particolare, all'art. 25 - Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo dello stesso regolamento. I progetti finanziati dovranno rispettare le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), art. 107 e 108, per garantire la compatibilità con il mercato interno.

L'intensità del contributo per ciascun beneficiario, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 9 del suddetto avviso, non supera:

- a) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale (RI);
- b) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale (SS);
- c) il 50 % dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità (SF).

La domanda di contributo, corredata dalla proposta di progetto e completa di tutta la documentazione richiesta, dovrà essere presentata dal capofila attraverso la piattaforma informatica dedicata, predisposta dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), dalle ore 12,00 del giorno 3 febbraio 2025 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 18 marzo 2025.

Le modalità per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma bandi MI sono oggetto di pubblicazione nella pagina *on-line* della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), al seguente link: avviso pubblico per la presentazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l'intera catena del valore delle Materie prime critiche (MPC) e delle Materie prime strategiche (MPS) - CSEA.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dell'avviso è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica <https://www.mase.gov.it>

25A00304

MINISTERO DELL'INTERNO

Rimborso dei minori gettiti, riferiti all'anno 2024, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 9 marzo 2023.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> - contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 dicembre 2024, corredato dell'allegato A, recante: «Rimborso dei minori gettiti, riferiti all'anno 2024, dell'IMU derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nei territori della Regione Umbria colpiti dagli eventi sismici, verificatisi a far data dal 9 marzo 2023, per un importo complessivo di 108.500 euro», previsto dall'art. 18-bis, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio, 2024, n. 11, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2025 al n. 156.

25A00344

REGIONE TOSCANA


Individuazione delle aree prioritarie a rischio radon

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 - Parte seconda - del 2 gennaio 2025 (www.regione.toscana.it/burt/) è pubblicata la deliberazione giunta regionale Toscana n. 1579 del 23 dicembre 2024 recante l'individuazione delle aree prioritarie a rischio radon ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

25A00346

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 1 2 1 *

€ 1,00

